Regola del P. S. Benedetto

REGOLA
DEL PADRE
S. BENEDETTO.

Tradotta in lingua Italiana, per quella parte solamente che aspetta alle Monache, che viuono sotto la Regola di S. Benedetto dell'Osseruanza.

Con le dichiarationi circa i dubij, che possono occorrere nell'osseruatione d'essa.

Con aggionta delli Decreti del Sacro Concilio di Trento. Et di alcune Bolle Pontificie spettanti à Monache.

In Venetia, Presso Damian Zenaro. 1594.

A' LETTORI.

PIV volte io sono stato ricercato da alcuni Confessori di Monache amici miei à voler far ristampare la Regola di S. Benedetto, essendone hora mancamento; aggiongendole gli Ordini del Sacro Concilio di Trento, & Bolle Pontificie spettanti à Monache, tradotte in Volgare, così per commodità de' Confessori, come delle Monache, & delle figliole che hanno da entrare nella Religione. Hò giudicato bene compiacerli, seruendomi della medesima Regola con le sue dechiarationi altre volte stampata: & à questa hò aggionto nel fine li Decreti del Sacro Concilio di Trento, & alcune Bolle Pontificie cauate dal Bullario. Et se bene io non introduco cosa nuoua, & che non sia stata prima stampata; spero nondimanco che questa mia picciola fatica riuscirà molto commoda, & vtile; perche cose tanto necessarie non si poteuano prima vedere se

non sparse in diuersi libri, & stampate in Latino nel Concilio, & nel Bullario, volumi, che non possono esser hauuti, letti, & intesi da tutti. Mi persuado ancora, che haurò fatta cosa grata altretanto alle Reuerende Monache, quanto alli detti Reuerendi Confessori, poiche non può essere che non le sia carissima ogni commodità che vien loro data, per intender bene la volontà del suo dilettissimo Sposo Giesu Christo Signor nostro, essendosi ridotte in quei Santi Chiostri per poterlo più degnamente seruire, al quale si contenterāno raccommandarmi nelle sue orationi in ricompensa della mia buona volontà verso di loro.

Damian Zenaro.

NEL

NEL NOMÉ
DEL NOSTRO SIG.
GIESV CHRISTO,

Incomincia la Regola del Padre San Benedetto.

Prologo.

ASCOLTATE dilettisſime Figliuole i comandamenti del maeſtro, & inclinate le orecchie del voſtro cuore, & volontieri riceuete l'ammonitione del pietoſo Padre,& mettetila in opera efficacemente: acciò che per fatica d'vbidienza ritorniate à quello, dal quale per pigritia d'inobedienza vi erauate partite. A voi dunque al preſente ſi drizza il mio parlare,qualonche ſete, che renunciando alle proprie volontà,apprendiate l'armi fortisſime,& lucidisſime dell'vbidienza, per ſeruire à Chriſto Gieſù vero

Rè, & Signore. Prima, & auanti ogni cosa fate che con instantissime orationi addimandiate à Dio, che conduca à perfettione quel tanto di opera buona, che incominciate à fare: acciò che esso che già si è degnato computarci nel numero di sue figliuole, già mai per le nostre male opere non si habbi à contristare: Per che noi in tal modo douemo sempre vbidire alle sue buone inspirationi, che non solamente come irato Padre non esshereda noi sue figliuole, ma ne anco come terribile Signore, prouocato dalli nostri mali, ne dia, come pessime serue, alla perpetua pena, non lo hauendo noi voluto seguitare alla gloria.

Prologo delle dichiarationi.

AMmaestrata da quella pietosa instruttione della Regola, che l'Abbadessa in tal modo temperi, & disponga tutte le cose, che le anime si saluino: & quello che fanno le Monache facciano senza mormoratione; & in altro luogo dice; cosi temperi ogni cosa l'Abbadessa, che le feruenti habbiano che desiderare, & le deboli nō refugano. Et ancora corroborate per autho-

thorità Apostolica, dichiararemo alcuni passi di essa Regola, modificando quelle cose, che à nostri tempi parono aspre, & componendo alcuni modi di viuere, acciò che nella nostra compagnia sia seruata vniformità di cerimonie.

Prima Diuisione.

LEVIAMOSI sù dunque finalmente, poi che la scrittura ci eccita, e dice: Tempo è hormai di leuarsi dal sonno, & aperti gli occhi nostri al Deifico lume attentamente vdiamo, di che cosa ci ammonisce la voce diuina, che ogni giorno chiamando dice; Se voi hoggi vdirete la voce sua non vogliate indurare i vostri cuori. Et in altro luogo; Chi hà orecchie da vdire oda quello, che dice il Spirito santo alle Chiese; Venite figliuole vdite me, che vi insegnarò il timor del Signore; correte mentre hauete il lume della vita: acciò le tenebre della morte non vi comprendino. Et in altro luogo, cercando il Signore tra la moltitudine del popolo il suo operario, al qual parla queste cose, dicendo; Quale è quell'huomo che vuole la vita, & desidera veder i buoni giorni? la qual cosa se tu

vdendo risponderai (Io son quella) Dio ti dice; Se tu vuoi hauere vera, & perpetua vita, raffrena la lingua tua dal male, & le tue labra non parlino inganno; Partiti dal male, & opera il bene; Cerca la pace, & seguita quella; Et quando hauerete fatte queste cose, gli occhi miei saranno sopra di voi, & le orecchie mie alle vostre preghiere; Et prima che voi mi inuochiate, vi dirò, eccomi presente. Che cosa ci può parere sorelle mie carissime più dolce, che questa voce del Signore, che ci inuita? Ecco che esso per sua pietà ci mostra la via della vita.

Seconda Diuisione.

SVCCINTI adunque di fede, e di osseruanza di buone opere i lombi nostri: & calzati li piedi nella preparatione del Euangelio della Pace, caminiamo per le sue vie, si che meritiamo vedere quello, che ne hà chiamate nel suo regno. Nel Tabernacolo del qual Regno se volemo habitare, è da sapere, che mai vi si può peruenire, se non per via di buone operationi. Ma dimandiamo il Signore, dicendoli con il Profeta; Signore chi habitarà nel Tabernacolo tuo, ouero chi riposerà

riposerà nel monte santo tuo? Doppo questa dimanda sorelle sentiamo il Signore, che ci risponde, & ci dimostra la via del Tabernacolo suo.e dice; Chi camina senza macchia, & opera la Giustitia; Chi parla la verità nel suo cuore, ne fece inganno con la lingua sua; Chi mai non fece male al prossimo suo, & non lo hà oltraggiato di parole; Quello che scacciando dalli occhi del suo cuore il maligno demonio, che qualche mala cosa gli suggeriua, esso, & sue persuasioni ridusse à niente, e prese, & sbattete i principij delle male cogitationi à Christo; Quelli ancora, iquali temendo il Signore, nõ si leuano in superbia di sua buona osseruanza: ma pensando li beni, che sono in essi non potere essere da loro, ma solamente da Dio, magnificano, & lodano il Signore, che opera in loro, e dicono con il Profeta; Non à noi Signore, nõ à noi, ma solamente da gloria al nome tuo. Si come ancora Paolo Apostolo niuna cosa della sua predicatione attribuiua à se, ma diceua; Per gratia di Dio sono quel ch'io sono. Et vn'altra volta lui medemõ dice; Chi si gloria si glorij nel Sig. Et dice il Sig. nell'Euãgelio; Chi ode queste mie parole, & le mette in opera, sarà

da me assomigliato all'huomo sauio, che edificò la sua casa sopra la pietra ferma: vennero i fiumi, soffiorno i venti, & dettero spinta in quella casa, & non cadè, per che era fondata sopra la pietra. Tãte gratie facendoci il Signore aspetta continuamente, che con fatti rispondiamo à queste sue sante ammonitioni. E però i giorni della presente vita ci sono prolongati, acciò che noi emendiamo i nostri mali: dicendo l'Apostolo; Hor non sai tu, che la patienza di Dio ti inuita à penitenza? Onde il pietoso Signore dice; Non voglio la morte del peccatore, ma più presto, che si conuertisca, & viua.

Terza Diuisione.

HAVENDO noi dunque sorelle dimandato al Signore dello habitatore del suo Tabernacolo, habbiamo vdito, che precetti si deuono osseruare per habitarlo: ma se osseruandoli vsaremo l'vfficio del habitatore, saremo heredi del regno del Cielo. Douemo adunque preparare i cuori, & corpi nostri à militate alla santa vbidienza de i comandamenti: Et à quel tanto, che alla nostra natura pare impossibile, preghiamo il Signore sij contento, che l'aiuto della sua

gratia

gratia ſuppliſca. Et ſe fugendo le pene infernali, vogliamo peruenire alla perpetua vita: hora mẽtre ci è tempo,& ſiamo in queſto corpo,& habbiamo commodità di fare tutte queſte coſe, mediante la preſente vita: ci biſogna correre, & operar coſa,che in perpetuo ci habbi ad eſſer vtile. Habbiamo dunque à conſtituire la ſcuola, & modo di ſeruire al Signore,nel la qual'ordinatione nõ crediamo diſporre alcuna coſa aſpra,ne graue. Ma ſe pure dettãdo la ragione della giuſtitia, per emendare i vitij, & cõſeruare la charità, s'alcuna coſa procedeſſe alquanto più ſtrettamẽte: non però per queſto,di ſubito impaurita, rifugga la via della ſalute, la quale non ſi deue altrimente, che con ſtretto principio incominciare: ma nel proceſſo del viuere ſpirituale, & della fede,immerſo che è il cuore,con inenarrabile dolcezza d'amore ſi corre per la via de' comandamenti di Dio. Si che nõ partendoſi mai dalla ſcuola, & magiſterio ſuo: & perſeuerãdo ſino alla morte nella ſua dottrina nel Monaſterio,ſi cõformiamo alla paſsione di Chriſto,mediante la patienza:acciò meritiamo eſſer tutte cõſorti del ſuo ſanto regno.

Fine del Prologo.

QVA-

Quale debba essere l'Abbadessa.

Cap. II.

L'Abbadessa, che è degna, & merita essere proposta al Monasterio, sempre si deue ricordare, come è nominata, & con fatti adempire il nome di maggiore: perche noi crediamo, che lei nel Monasterio tenga il luogo di Christo, poi che del suo prenome è nominta: dicēdo l'Apostolo; Voi hauete riceuuto spirito di adottione de figliuoli, nel quale chiamiamo Dio Abbate, cioè Padre: similmente Abbadessa, cioè Madre; E però l'Abbadessa non deue per alcun modo insegnare, ordinare, ò comandare alcuna cosa fuori delli comandamenti del Signore: ma i suoi commandamenti, ouero dottrina, come fermento di diuina giustitia, si diffundi, & sparga nelle menti delle Monache; Et sempre si ricordi l'Abbadessa, che nel tremendo giudicio di Dio, si farà discussione, & essame della dottrina sua, & della vbidienza delle Monache; & sappia essere imputato à difetto, & colpa del Pastore quel manco d'vtile, che

che il Padre di famiglia potrà trouare nelle ſue pecorelle; Ma allhora ſolamẽte ſarà libero, quando hauerà poſto ogni diligenza, & cura circa l'inquieto, & diſubidiente grege, & circa le loro inferme operationi. E però tal paſtore aſſoluto nel giudicio di Dio, dica con il Profeta al Signore; Io non hò naſcoſta la giuſtitia tua dentro il cuor mio, ma hò detto, & pronunciato la tua verità, & lo tuo ſalutare: ma i miei ſudditi facendone poco conto, mi hanno ſprezzato. Et allhora finalmente le pecore diſubidienti alla cura del ſuo Paſtore ſaranno punite di grauiſſima pena di morte eterna.

Prima Diuiſione.

QVANDO adunque alcuna riceue nome di Abbadeſſa biſogna, che cõ doppia dottrina gouerni le ſue Monache, cioè che più con fatti, che con parole dimoſtri tutte le coſe buone, & ſante: & proponendo i comandamenti di Dio alle Monache capaci con parole, alle dure di cuore, & più ſemplici li dimoſtri cõ opere, & con effetti. Et tutte quelle coſe, che inſegna à ſue Monache eſſer contrarie, dimoſtri con i proprij fatti non ſi

doue-

douere per alcun modo fare: acciò che predicando lei alle altre, non sij ritrouata reproba, & colpeuole: & acciò che peccando lei, Dio nó gli dicesse; Perche narri tu le mie giustitie, & pronuncij con la tua bocca il mio testamento, hauendo tu in odio la disciplina, & gettando doppo te le mie parole? E tu che vedesti nel occhio della sorella tua la festuca, & non vedesti lo traue nel occhio tuo. Non sia da lei fatta scielta alcuna nel Monasterio, ne acettatione di persone. Non sij l'vna amata più dell'altra, saluo quella, che essa troverà migliore delle altre nell'vbidienza, & buone opere. Non sia preposta la nobile à quella, laquale quando si conuertì era di bassa conditione, ò serua: per che ò serua, ò libera, tutte siamo vna cosa medesima in Christo: e sotto il medesimo Signore habbiamo pari militia, & vna medesima seruitù, per che non è appresso à Dio eccettuatione di persone: ma solamente in questa parte siamo differenti appresso lui, se trouate migliori delle altre siamo nelle opere buone, & humili. Vgualmente adunque tutte siano amate dall'Abbadessa, & vna dottrina sia amministrata à tutte, secondo il merito di ciascuna.

Seconda Diuisione.

PEROCHE l'Abbadessa deue nella sua dottrina osseruare quella forma Apostolica, per la quale dice; Riprendi, pregha, & corregi: cioè mescolando tempi con tempi, e lusinghe con minaccie, dimostri la seuerità del maestro, & il pietoso affetto della madre: cioè più duramente riprendi le indisciplinate, & inquiete, ma caramente preghi le vbidienti, mansuete, & patienti, che vadino di bene in meglio. Di questo ben l'auisiamo, ch'ella riprenda, & correga le negligēti, & dispregiatrici, nè dissimuli i peccati delle delinquenti, ma tagli dalla radice al meglio che può i vitij subito, che incominciano à nascere: ricordandosi del pericolo di Hely Sacerdote di Sylo. Per la prima dunque, ò seconda ammonitione, con parole correga quelle, che sono di miglior capacità, & de costumi più graui: raffrenando con battiture, ouero altre afflittioni con parole le improbe, dure, & superbe, & disubidienti al principio del peccato: sapendo che è scritto; lo stolto non si corregge per le parole. Et in altro luogo; Batti il tuo

figlio

figlio con la verga, & liberarai l'anima sua dalla morte.

Terza Diuisione.

RICORDAR si deue sempre l'Abbadessa quella che lei è, & come è nominata: & sapere più esser richiesto da quello, à cui è più commesso. Intenda quanto difficile, & ardua cosa hà riceuuta, cioè reggere anime, & seruire à costumi di molte: perche altre bisogna siano corrette per lusinghe, altre per riprensioni, altre per persuasioni, & conforti. Et si fattamente s'accommodi, & conformi à tutte, secondo la qualità, & intelletto di ciascuna, che non solamente non patisca danno alcuno delle pecorelle à se cõmesse, ma più presto si rallegri del accrescimẽto del buõ gregge. Sopra tutto si guardi, che dissimulando, ouero poco stimando la salute delle anime à se commesse, non porti maggior sollecitudine delle cose trãsitorie, terrene, & caduche: ma sempre pẽsi, che hà preso à regger anime, & è per douerne rendere ragione. Et acciò forsi per sua escusatione non alleghi la pouertà del Monasterio, si ricordi esser scritto; Cercate prima il regno di Dio,

&

& la giustitia sua, e tutte queste altre cose vi saranno aggionte. Et in altro luogo; Niente manca à chi teme Dio. E sappi, che chi hà preso à regger anime, si deue apparecchiare à renderne ragione. Et quanto numero di Monache si vedrà hauer sotto la sua cura, sappi certo, che nel giorno del Giudicio hauerà à rendere ragione à Dio di tutte l'anime loro, aggiontoui senza dubio anco della sua propria. Et in questo modo, temendo sempre la discussione, che hà da venire del Pastore circa le pecorelle à se commesse, & hauēdo cura, & tenēdo conto de' fatti d'altri, diuenti solecita circa i fatti proprij: & somministrando emendationi ad altri, con le sue ammonitioni essa diuenti da suoi vitij emendata.

Del chiamare le Monache à consiglio.

Cap. III.

QVANTE volte si deuono trattare nel Monasterio cose d'importāza, l'Abbadessa conuochi tutta la congregatione, & proponga ciò, che si hà da trattare; Et vdendo il consiglio delle sorelle, prudentemente ogni cosa, tratti appresso

di se medesima, e facci quello giudicherà più vtile. E per tanto diciamo, che tutte siano chiamate al consiglio, perche spesso il Signore reuela alla più giouane q̃llo è il meglio; Ma con tal modestia le sorelle diano il suo parere, con ogni soggettione di humiltà, che non presumino cõ ostinatione difendere la sua intentione, ma più tosto tutto dipendi, & sia rimesso all'arbitrio dell' Abbadessa, & in quello, che lei giudicherà più salutifero, tutte l'vbidiscano. Ma si come al discepolo conuiene vbidire al Maestro, cosi al Maestro si conuiene con prouidenza, & giustitia disporre tutte le cose. In ogni cosa adunque tutte seruino la Regola come Maestra, ne sij alcuna si temeraria, che da lei si parta.

Dichiaratione.

QVANTE volte si deuono trattare nel Monasterio cose d'importanza, &c. Tra le cose importanti, nelle quali si ricercano i voti, ouero suffragij, ò voce di tutto il Conuento del Monatterio, è il riceuere le Monache à professione, far Sindichi, locationi, alienationi de beni del Monasterio, accettare alcuna

che

che vogli venire alla Religione, accettare Capellano, ouero Confessore, & simili cose d'importanza. Acciò adunque non siano facilmente alienati i beni del Monasterio, quando occorrerà tal bisogno, si facci con licenza del Reuerendissimo Monsignore Vescouo nostro superiore; ouero suo Vicario: acciò che il contratto passi con euidente vtilità del Monasterio: & acciò li contrahenti non incorressero in censure: partecipando ancora con i parenti del Monasterio de i più prattichi, acciò che il tutto passi con vtilità del Monasterio. Doue dice la Regola. Conuochi l'Abbadessa tutta la Congregatione. Et essortiamo, che auanti, che l'Abbadessa propong hi la causa, della quale si deue trattare, essorti le sorelle, che con humiltà diano il suo consiglio secondo questo Capitolo. E niuna sorella ardisca palesare quelle cose, quali saranno state trattate in Capitolo, & le quali sarãno prohibite palesarsi dalle Seniori, ouero quelle da quali ne potesse nascer scandalo. Et se alcuna in questo sarà delinquente, per questa graue inobedienza, le sia dato per penitenza, che dica sua colpa in capitolo, in presenza dell'Abbadessa, & sorelle; e digiuni vna *Penitẽza.*

volta in pane, & acqua, mangiãdo in terra in Refettorio, & per ſpacio di ſei meſi ſia priuata di voce in capitolo attiua, & paſsiua. E perche per tali eccesſi i Monaſterij patiſcono danno ſpirituale, e tẽporale, vergogna, e confuſione appreſſo i popoli, come per iſperienza ogni giorno ſi vede: Però in queſto non ſi hà d'hauere riſpetto, ne remiſsione ad alcuna; E per quanto tempo ſi oſseruarà queſto precetto, ſi conſeruarà la riputatione del Monaſterio, & andarà augumentando di bene in meglio ne i beni ſpirituali, & temporali: e non oſſeruandoſi, Dio vi permetterà tutti i mali, & diſordini, a confuſione, & danno del corpo, & dell'anima.

Diuiſione.

NIVNA nel Monaſterio ſeguiti la volontà del proprio cuore, nè preſuma proteruamente contendere con l'Abbadeſsa: nel che ſe alcuna incorrerà, ſottogiaccia alla correttione della Regola. Nondimeno l'Abbadeſsa facci ogni coſa con timor di Dio, & oſseruatione della Regola, ſapendo che ſenz'alcun dubio haurà da render ragione de tutti i ſuoi fatti à l'altiſsimo Dio, giuſtiſsimo

simo giudice. Ma douendosi trattare alcuna cosa minore in vtilità dol Monasterio, vsi solamẽte il consiglio delle Seniori, secondo che è scritto; Fa tutte le cose con consiglio, che doppo il fatto non ti pentirai.

Dichiaratione.

IN quanto dice; Vsi solamente il consiglio delle Seniori, &c. dichiariamo queste Seniori essere la Priora, le Decane, la Maestra delle Nouitie, & la Celleraria nelle cose temporali; con le quali sole posi l'Abbadessa liberamente ispedire tutte le occorenze spirituali, e temporali del Monasterio nelle cose minori.

Quali siano gl'instromenti delle buone opere. *Cap. IIII.*

SOPRA tutto amare il Signore Dio con tutto il cuore, e tutta l'anima, e con tutte le forze. Poi amare il prossimo come se stesso. Non amazzare. Non far adulterio. Non commetter furto. Non desiderar malamente. Non dir falso testimonio. Honorar tutte le sorelle, & persone humane. Non far ad al-

tri quello non voreste fusse fatto a te. Negar la propria volõtà per seguir Christo. Castigar il Corpo. Non cercar delitie. Amar il digiuno. Recreare il pouero. Vestire il nudo. Visitar l'infermo. Sepelire il morto. Souuenire a' tribulati. Consolar gli afflitti. Allontanarsi dalle opere, & atti secolari. Niuna cosa anteporre all'amore di Christo. Non metter in opra l'ira, nè riseruare tempo all'iracondia. Non tener nel cuore alcuno inganno. Non dar la pace falsa. Non abandonare la charità. Non giurare al tutto, acciò forsi non se incorra in qualche spergiuro. Dir la verità col cuore, & con la bocca. Non render male per male. Non fare ingiuria, ma con patienza sopportare l'ingiuria fatta. Amare i nemici. Non rimaledire, anzi benedire quelli che ci maledicono. Sostener persecutioni per la giustitia. Non esser superba. Non dedita al vino, ne mangiar troppo. Non sonnolenta. Non pigra. Non mormoratrice. Non detrattrice. A Dio solo commettere le sue speranze. Vedendo alcun bene in se attribuirlo à Dio non à se: ma il male sempre imputarlo a se, & non à Dio. Temer il giorno del Giudicio. Hauer in

horrore

horrore il fuoco infernale. Desiderare la vita eterna con ogni affetto spirituale. Hauere ogni dì la morte sospetta auanti gli occhi. Ogn'hora hauer cura delle opere della sua vita. Tener per certo che Dio in ogni luogo la guarda, & vede. Di subito sbatter à Christo, & manifestare al Padre spirituale i cattiui pensieri, che li vengono al cuore. Custodire la propria bocca dal male, & parlare inconueniente. Non amare il troppo parlare. Non vsar parole vane, ouero atte à far ridere. Schiuare il molto, & dissoluto ridere. Vdir volontieri le sante lettioni. Darsi spesso all'oratione con feruore. Ogni dì con lagrime, & sospiri confessare à Dio nell'oratione i peccati passati, & per l'auuenire emendarsene. Non mettere in opera i desiderij sensuali. Hauere in odio la propria volontà. In tutte le cose vbidire à i comandamenti dell'Abbadessa, etiandio se lei (il che non sia) facesse il contrario, hauendo sempre nella mente quel precetto del Signore; Fate quelle cose che dicono, & schiuate quelle cose che fanno. Non voler esser chiamata santa auanti ch'ella sia, ma essere prima: acciò sia detto il vero con fatti. Adempire ogni dì i commandamenti di

Dio. Amare la castità. Non hauer in odio alcuna persona. Non hauer inuidia. Hauer in odio le contentioni. Fugire la elatione. Honorare le vecchie, & nell'amor di Christo amare le giouani. Pregare per i nemici. Racconciliarsi con le discordāti auanti il tramontar del Sole, e non mai disperarsi della misericordia di Dio. Ecco questi sono gli instromenti dell'arte spirituale, i quali, poiche senza intermissione di giorno, & di notte saranno da noi adempiti, & recōsignati, nel dì del giudicio ne sarà data da Dio in ricompensa quella mercede, che lui proprio promise; Occhio non vide, ne orecchia vdì, ne cuor humano puote mai pensare, quali cose hà prepara te Dio à quelli, che l'amano. Ma l'officina doue diligentemente habbiamo a fare tutte queste cose è la clausura del Monasterio, & la stabilità, & perseueranza del buon proposito, & ben operare per amor di Dio.

Dell'vbidienza. Cap. V.

IL primo grado dell'humiltà è l'vbidienza senza dimora: questa si cōuiene a quelle, le quali stimano niuna cosa più

più cara di Christo, per il seruitio santo che hãno promesso, ò per timore del fuoco infernale, ouero per la gloria dell'eterna vita: le quali subito che dalla maggiore gli vien comandato alcuna cosa, presto vbidiscono, come se da Dio fusse loro commandata, delle quali dice il Signore; Per lo solo vdito dell'orecchia mi vbidisca. Et similmente dice à i Superiori; Chi ode voi, ode me: & chi sprezza voi, sprezza me. Queste tali adunque, che lasciando stare le cose sue di subito, & abandonando la propria volontà di presente, sbrigandosi le mani, & lasciando imperfette le cose che faceuano, con fatti seguitano la voce di chi comanda con pronto piede dell'vbidienza, & quasi in vn momento insieme, & prestamente si finisce il predetto comandamento della superiore, & la perfetta vbidienza della suddita nella velocità del timor di Dio: le quali con grande affetto desiderando peruenire alla vita eterna, si mettono nella stretta via; però che dice il Signore; Stretta è la via, che conduce alla vita. Et non viuendo à suo modo, nè essendo vbidienti à suoi piaceri, & desiderij, ma caminando secondo il parere, & comandamento d'altri, desiderano ha-

uere

uere l'Abbadessa superiore, senza dubbio queste tali seguono quella sentenza del Signore, che dice; Non son venuto à far la volontà mia, ma la volõtà di quello, che mi ha mandato. Ma questa tale vbidienza allhora sarà à Dio accetta, e grata alle maggiori, se quella cosa che sarà comandata non si farà timidamente, non tardamente, non tepidamente, ouero con mormoratione, ò risposta che nõ gli piaccia di farla: perche l'vbidienza, che si fa alla maggiore, si rende à Dio: Perche lui stesso dice; Chi ode voi, ode me. Et bisogna che sia fatta dalle sorelle con buon animo, & allegramente, perche Dio ama tanto l'allegro datore; Essendo che se la suddita vbidisce mal volontieri, & mormorerà non solo con la bocca, ma con il cuore, benche adempia il commandamento, nondimeno non è accetto a Dio, il quale risguarda il cuore di chi mormora: & per questa tale opera non acquista alcuna gratia, anzi incorre nella pena de mormoratori, se già sodisfacendo non si farà emendata.

Della Taciturnità, ouero silentio.
Cap. VI.

FACCIANO quello, che dice il Profeta, Io mi proposi di custodire le mie vie, per non peccare cõ la lingua mia: Io posi custodia alla bocca mia, diuẽtai mũto, e mi humiliai, & ancora le cose buone mi tacqui. Qui dimostra il Profeta, se qualche volta per rispetto del silentio si deue tacere dalle cose buone, quanto maggiormente si deue tacere dalle mali parole, per la pena del peccato? Per la grauità adunque del silentio, rare volte si cõcede alle perfette discepole licenza di parlare anco di buone & sãte cose, & edificatorie: perche è scritto; Nel molto parlare non scamperai da peccato. Et in altro luogo; La morte, e la vita stà nella forza della lingua. Però che parlare, & insegnare cõuiene al Maestro: tacere, & vdire al discepolo. E per tanto, se bisognarà dimandare alla maggiore di alcuna cosa, si dimandi con ogni humiltà, soggettione, & riuerenza. Ma le scurilità, ò parole otiose, & che mouano riso, con eterna clausura in tutti i luoghi le danniamo, & a si fatti parlari non permettiamo alla discepola aprire la bocca.

Dichia-

Dichiaratione.

DOVE dice ſcurilità, ſcurilità ſi è il parlar diſhoneſto da far ridere. Moſsi da queſta terribile ſentenza del Padre Santo Benedetto; li Monaci oſſeruanti dell'ordine predetto hanno per dichiaratione di queſto ordinato ciò, che noi ſimilmẽte imponiamo all'Abbadeſſa, ch'ella ſtudij con tutte le forze di fare oſſeruare diligentemente queſta parte della Regola, & imponghi graui penitenze per coſi fatti eccesſi. Et acciò ſiano leuate le cagioni delle ſcurilità, & leggierezze, prohibiamo il tenere vcelli, come colombi, papagalli, merli, ſtorni, &c. & animali, come conigli, cagnoli, & ſimili, quali prouochino a giuoco, & leuità. Prohibiamo ancora giuochi mondani, come di carte, dadi, & ſimili. Prohibiamo ancora rappreſentationi vane, ò balli, & ogni mutatione, ouero trasformatione d'habiti ſecolari p vanità, ò giuoco: & ogn'altro diſordine di coſtume. Et quãdo le ſorelle ſi trouano inſieme per ricreatione, ſi guardino dalle diſſolutioni, dal metterſi le mani adoſſo l'una all'altra, dal ſpingerſi, & da ſimili

altri

altri giuochi, quali nõ cõuengono all'honestà della religione: ma siano i loro spassi honesti, & modesti, i quali, secondo il detto di San Bernardo, diano più tosto ricreatione, che eneruatione. Ma chi contrafarà nelle predette cose, digiuni in pane, & acqua in terra in Refettorio, tante volte, quante contrafarà. Et acciò che queste cose siano meglio osseruate, vogliamo che in queste tali ricreationi sia presente l'Abbadessa, ò la Priora, ò alme no vna delle Seniori. *Penitenza.*

Della Humiltà.

LA diuina Scrittura, sorelle, grida dicendo; Chi se essalta, sarà humiliato, & chi si humilia, sarà essaltato. Quãdo adunque dice così; dimostra ch'ogni essaltatione è specie di superbia, della qual cosa mostra il Profeta guardarsi, quando dice; Signore il cuor mio non si è essaltato, nè gl'occhi miei sono leuati in alto: Nè caminai in cose grandi, nè in cose mirabili sopra di me: Ma che feci? Se io di me medesimo non sentiua humilmente, ma essaltai l'anima mia; Retribuisci all'anima mia, si come fanciullo dislattato dalla madre sua. Onde sorelle, se vo-

se vogliamo salire all'altezza della somma humiltà, & velocemente peruenire a quella celeste sublimità, alla quale si ascende mediante l'humiltà della presente vita, bisogna con le nostre opere ascendenti drizzar quella scala, che apparue in sonno a Iacob, per la quale gli era mostrato, che gli Angioli discendeuano, & ascendeuano. Per il qual discendere, & ascendere noi senza dubio niun'altra cosa intendiamo, se non che per superbia si discende, & per humiltà si ascende: & essa scala dritta significa la nostra vita in questo secolo, la quale essendo humiliato il cuore è dritta dal Signore al cielo; Però che diciamo, che i lati di detta scala sono il corpo, & l'anima nostra: ne i quali lati la diuina vocatione hà inserti diuersi gradi di humiltà, & di disciplina, acciò noi per essi ascendiamo.

Primo Grado.

IL primo grado adunque dell'Humiltà è, se mettendosi la Monaca sempre il timor di Dio auanti a gli occhi, al tutto guardi di non se lo smenticare, & sempre si ricordi di tutte le cose comandate da Dio: & come quelli, che sprezzano Dio

Dio, ruinano per i ſuoi peccati nel fuoco infernale: & ſempre nell'animo ſuo riuolgi la vita eterna, apparecchiata a chi teme Dio: & guardãdoſi ogn'hora da' vitij, & da' peccati delle male cogitationi, della lingua, de gli occhi, delle mani, de i piedi, & della volõtà propria: ſi affretti di tagliar via ſubito i deſiderij carnali: facci ſtima di eſſer ſempre da Dio veduta, & da tutto il cielo: & in ogni luogo i ſuoi fatti eſſer veduti dal Diuino aſpetto, & ogn'hora eſſere annonciati da gli Angioli a Dio. Queſto dichiara il Profeta, quando ne moſtra, che Dio è ſempre preſente alle noſtre cogitationi, e dice; Dio ſottilmente cerca, & eſſamina i cuori, & le rene: Et il Signore ſimilmente sà le cogitationi de gl'huomini, però che ſono vane. Et ancora dice: Tu hai inteſo le mie cogitationi di lontano, & che l'humana cogitatione ſi cõfeſſerà a te. Però p vtile di quella ſorella, che ſarà ſollecitata da peruerſi penſieri, dica ſempre nel ſuo cuore, Allhora ſarò immaculata nel diuin conſpetto, quando mi guarderò dalle mie iniquità. Ma in tal modo ci è prohibito fare la propria volontà, quando la Scrittura dice, E dalle volontà tue ti guardi tù: Et ancora preghiamo il Signore

gnore nell'oratione del Pater, che sia fatta in noi la sua volontà.

Diuisione.

RAGIONEVOLMENTE adunque ci è insegnato di non far la propria volontà, quando si guardiamo da quello, che la Scrittura dice; Si trouano vie, che paiono all'huomo dritte, e buone, il fine delle quali demerge nel profondo dell'inferno. Et quando ancora ci guardiamo da quello, che è detto de negligenti; Si sono corrotti, & sono fatti abhomineuoli nelle sue voluptà. Ma in essi desiderij carnali cosi crediamo, che Dio è sempre presente, come dice il Profeta al Signore; Signore ogni mio desiderio è inãzi a te. Douemo adunque guardarci dal mal desiderio, perche la morte è posta appresso all'introito della dilettatione: onde comanda la Scrittura, e dice; Non andar dietro alle tue concupiscenze, & desiderij. Se adunque gli occhi del Signore veggono sottilmente i buoni, & i rei: & se il Signore sempre dal cielo risguarda sopra i figliuoli de gl'hnomini, per vedere se troua alcuno, che conoschi Dio, ò che lo cerchi: & sà che da gli Angioli a noi depu-

deputati ogni dì, & ogni hora sono annunciate le nostre opere al Signore, & Creator nostro Dio; Per certo sorelle sempre, si douemo guardare, come dice il Profeta nel Salmo; che mentre noi decliniamo nel male, & diuentiamo inutili, Dio non ci risguardi; & perdonandoci in questo tempo per la sua pietà, & aspettando che in meglio si conuertiamo, nell'altro mondo non ci dica; Tu facesti tale, e tal cosa, & io mi tacqui.

Secondo Grado.

IL secondo grado dell'humiltà è, se nõ amando l'huomo la propria volontà, non si diletti adempire i suoi desiderij, ma seguiti con fatti quella voce del Signore, che dice; Non son venuto a fare la volontà mia, ma la volontà di quello, che mi ha mandato. Et similmente la Scrittura dice, la propria volontà ha pena, & la necessità partorisce corona.

Terzo Grado.

IL terzo grado dell'humiltà è, che l'huomo, & la dõna per amor di Dio si sottometta in ogni vbidiẽza al suo mag-

giore, imitando il Signore, del qual dice l'Apostolo, che diuentò vbidiente fino alla morte.

Quarto Grado.

IL quarto grado dell'humiltà è, se in essa vbidienza incontrandoli cose dure, & contrarie: ouero essendoli fatta qualunche ingiuria, con tacita cõscienza abbracci la patienza, & sopportando non si stracchi, ouero si parta: dicẽdo la Scrittura; Chi perseuerarà fino alla fine, sarà saluo. Et ancora dice; Confortisi il tuo cuore, & sostieni, ouero aspetta il Signore. Et mostrando come il fedele debba sostenere per il Signor Dio ogni cosa, benche contraria, dice in persona delli sopportanti; Per tuo amore siamo tutto il giorno tormentati a morte, & stimati come pecore da macello. Et sicuri della speranza della retributione diuina, con allegrezza soggiongendo dicono; Ma in tutte queste cose siamo vincitori per amor di quello, che ne ha amati. Et similmente in altro luogo dice la Scrittura; Tu Dio ci hai prouati, & essaminati per fuoco, come si essamina l'argento; Tu ne conducesti nel laccio, & mettesti tribula-

bulatione sopra il nostro dosso. Et per mostrare che ci bisogna stare sotto il prelato, soggiongendo dice; Tu hai posto gli huomini sopra i capi nostri. Questi tali veramente adempiscono anco il comandamento del Signore per patienza nelle cose aduerse, & nelle ingiurie, però che essendo percossi in vna guancia, porgono l'altra; & a chi loro toglie la tonica, lasciano anco il mantello; & essendosi fatti andar per forza vn miglio, di sua volontà vanno dua: & con l'Apostolo Paolo sostengono i falsi fratelli, & persecutioni, benedicendo quegli, che li maledicono.

Quinto Grado.

IL quinto grado dell'humiltà è, se la Monaca nō asconde alla sua Abbadessa tutti i mali pēsieri, che gli vengono in cuore, ouero i mali, che ha occultamēte cōmessi: ma humilmēte ad essa gli palesa. Di questo ci conforta la Scrittura, e dice; Manifesta al Signore la via tua, & spera in lui. Et ancora dice, Confessateui al Signore, perche è buono, & in eterno dura la sua misericordia. Et il Profeta similmēte dice; Io t'ho manifesta

to il mio peccato, & non ti ascosi le mie ingiustitie. Con fermo proposito disse; Io pronunciarò, & confessarò contro a me le mie ingiustitie al Signore, e tù mi perdonerai l'impietà del mio cuore.

Sesto Grado.

IL sesto grado dell'humiltà è, se la Monaca si contenta d'ogni viltà, & abiettione: & a tutte le cose a se comandate si giudica come mala, & indegna operatrice, dicẽdo a se medesima con il Profeta; A nulla son ridotta, & nõ lo conobbi: come vn giumento son diuentata appresso a te, & io sempre teco.

Settimo Grado.

IL settimo grado dell'humiltà è, se la Monaca non solamente dica, ma ancora creda con l'intimo affetto del cuore, essere inferiore, & più vile di tutte: humiliandosi, & dicendo con il Profeta; Io son verme, & non creatura humana: opprobrio de gli huomini, & abiettione della plebe: essendo essaltato, mi son humiliato, & confuso. Et similmente dice; Buono per me, che mi hai

hai humiliato, acciò impari i tuoi comandamenti.

Ottauo Grado.

L'Ottauo grado dell'humiltà è, se la Monaca non fa se non quello, che comporta la Regola comune, ò gli esempi de i maggiori.

Nono Grado.

IL nono grado dell'humiltà è, se la Monaca raffrena la lingua dal parlare, & tenendo silentio non parli prima, che sia dimandata: mostrando la Scrittura, che nel molto parlare non manca il peccato, & che l'huomo loquace non sarà dritto sopra la terra.

Decimo Grado.

IL decimo grado dell'humiltà è, se la Monaca non sarà facile, e pronta al ridere: perche è scritto, Lo stolto essalta la voce sua nel riso.

Vndecimo Grado.

L'Vndecimo grado dell'humiltà è, se parlando la Monaca, parla quietamente,

tamente, & senza riso, humilmente, & con grauità poche parole, & ragioneuoli, & con voce sommessa, si come è scritto, Il sauio si dà a conoscere con le poche parole.

Duodecimo Grado.

IL duodecimo grado dell'humiltà è, se la Monaca non solo col cuore, ma ancora con il corpo, sempre dimostra humiltà a chi la vede, cioè, che nell'essercitio, nel Monasterio, nell'Oratorio, nell'horto, nel Dormitorio, & per tutto doue sarà, sedendo, andando, e stando, stia sempre con il capo inchinato, & con gli occhi fissi in terra, stimandosi sempre colpeuole de' suoi peccati: & pensi, che già è presentata al tremendo giudicio di Dio, dicendo sempre nel suo cuore quello, che dice quel Publicano dell'Euangelio, con gli occhi fissi in terra; Signore, io peccatore, non son degno di leuar gli occhi miei verso il cielo. Et con il Profeta ancora; Mi son piegato, & humiliato da ogni parte. Poi che adunque la Monaca sarà asceſa a tutti questi gradi di humiltà, subito peruerrà a quella charità di Dio, laquale essendo perfetta, māda fuori il ti-

il timore, mediante la quale incominciarà a osseruare per vna santa vsanza, quasi naturalmente, senza fatica alcuna, tutte quelle cose, che prima senza timore non osseruaua: non già per timore dell'inferno, ma per amor di Christo, & per la buona consuetudine, & diletto delle virtù: ilche il Signore si degnerà hormai di mostrare nella sua serua monda da' vitij, & peccati, mediante la gratia dello Spirito santo.

Delli Diuini Officij, nel tempo di notte.
Cap. VIII.

NEL tempo del Verno, cioè dalle Calende di Nouembre, fino a Pasqua, secondo vna ragioneuole consideratione, è da leuarsi all'ottaua hora di notte: accio, poiche haueranno dormito le Monache poco più della metà della notte, già con il stomaco digesto si leuino. Ma in quel tempo, che resta doppo le vigilie, si attendi, & si serui alla meditatione; eccetto quelle sorelle, che hanno ancora bisogno d'imparare alcuna cosa circa il Psalterio, ouero Lettioni. Ma da Pasqua fino alle sopradette Calẽde di Nouẽbre, così si tempri l'hore delle vigilie, che

fatto vn breuissimo interuallo, nel quale le sorelle possino vscir fuori a' bisogni della natura, subito s'incomincino le Laudi, le quali si deuono dire incominciando la luce.

Dichiaratione.

NEL tempo del Verno, &c. circa l'ordine del diuino officio per tutto l'anno, sia seruata la consuetudine del Breuiario nostro Monastico, nelquale è ordinato tutto quello, che si appartiene al Diuino officio. Doue dice la Regola, è da leuarsi all'ottaua hora di notte; Perche tra le grandi virtù, la discretione madre di tutte è commendata, dichiariamo bastare a ogni età, & a ogni natura sette hore al dormire. Onde, secondo l'antica osseruanza Monastica, nel tempo del Verno si suoni la dormitione a vn'hora di notte, doppo laquale sonata, habbino le sorelle spacio d'vna mezz'hora, nel quale, lasciato ogni essercitio, s'apparecchino andare a dormire. Et se alcuna sarà trouata, passata quella mezza hora, non essere andata a dormire, cessando legittimo impedimento, sia ripresa dall'Abbadessa, ò da alcuna delle Seniori. Dopò essa

essa mezz' hora diano sette hore a dormi re, passate lequali, leuandosi, siano dette leuarsi circa le otto hore, secõdo la Regola. Doue dice, Ma da Pasqua &c. Eccetto se essa festa di Pasqua occorresse del mese di Aprile: nel qual caso, dispensando, dichiariamo il tempo dell'Estate cominciare nella festa del Beatissimo Padre San Benedetto: & conseguentemente la dormitione di mezzo dì; & in esso tempo sia talmente temperata la dormitione della notte, che computato quella del giorno, siano date alle Sorelle sette hore da dormire. Ma è da sapere, che dal principio di Quaresima, fino alle Calende di Nouembre, si deue sonare la dormitione alle vintiquattro hore e mezza: & nella festa di Santa Croce di Settembre si incomincia a lasciare la dormitione di mezzo dì. Ancora grande interuallo tra i notturni, & le laudi incominciasi a fare dalle Calende di Nouembre, fino alla festa della Purificatione della Madonna: eccetto se fusse festa di dodeci lettioni: & ogni volta, che le Laudi si dicono insieme con Prima, siano dati cinque botti a vna campana poco inázi, che si soni per le Laudi: acciò si apparecchino le Sorelle, & a tẽpo debito possino

fino venire all'Officio. Ma nell'altro tẽpo, secondo la Regola, sia fatto vn breue interuallo tra i Notturni, & le Laudi, almeno nella Quaresima, per pigliar le stationi. Ancora ordiniamo, che dalla predetta festa del Padre San Benedetto, fino alle Calende di Ottobre i Notturni, & le Laudi della Madonna non si dicano in Choro conuentualmente, per la breuità delle notti, & acciò che l'Officio ordinario si dica più posatamente, & con maggior diuotione: laqual cosa vogliamo sia osseruata anco tutte le feste di dodeci Lettioni per tutto l'anno, per la lonɡhezza delli Diuini Officij.

Quanti Salmi si deuono dire nelle hore della notte. Cap. IX.

NEL tempo del Verno, detto il Verso (Deus in adiutorium meum intende) poi si deue dire tre volte (Domine labia mea aperies, & os meum annunciabit laudem tuam) alqual verso si deue soggiongere il terzo Salmo, con il Gloria. Dopò questo si deue dire, ouero cantare il nonagesimo quarto Salmo, con l'Antiphona. Poi seguiti l'Hynno, & sei Salmi, cõ l'Antiphone: iquali poiche saranno

ranno detti, & detto il verſo, l'Abbadeſſa dia la benedittione: & ſedendo tutte nelle ſedie, ſiano lette dalle Sorelle ſucceſſiuamẽte nel libro ſopra il Lettorino tre Lettioni, tra le quali ſi cantino tre Reſponſorij: ma doppo la terza Lettione, quella che canta, dica Gloria; laquale ſubito che la Cantora incomincia a dire, tutte ſi leuino sù dalle ſue ſedie a honore, & riuerenza della Santiſsima Trinità. Nelle quali vigilie, ſi leggano libri di diuina authorità, così del Teſtamento Vecchio, come del Nuouo: & le loro eſpoſitioni fatte da nominatiſsimi, glorioſi, & catholici Padri. Et doppo queſte tre Lettioni, & Reſponſorij loro, ſeguitino gli altri ſei Salmi da cantarſi con Alleluia. Dopò queſto ſeguiti, & ſi reciti a mẽte la Lettione dell'Apoſtolo, cioè il Capitolo, il Verſo, la ſupplicatione delle Letanie, cioè Kyrie eleiſon: & così finiſcano le vigilie notturne.

Come ſi deuono celebrare le vigilie della notte, nel tempo dell'Eſtate. Cap. X.

DA Paſqua ſino alle Calende di Nouembre ſia tenuta tutta la ſopradetta quantità de' Salmi, ma le Lettioni nel libro

libro non si leggano, per la breuità della notte: ma in luogo delle dette tre lettioni, se ne dica vna a mente del Testamento Vecchio; alla quale si soggionga vn Responsorio breue; e tutte le altre cose si adépiscano come è detto di sopra: cioè, che alle vigilie della notte mai si dica manco di dodici Salmi, oltre il terzo (Domine quid multiplicati sunt, qui tribulant me) & il nonagesimo quarto (Venite exultemus Domino.)

Come si deuono celebrare le vigilie nel dì della Dominica. Cap. XI.

NEL dì della Dominica, si leui alle vigilie più per tempo, nelle quali si tenghi questo ordine; cioè, che si cãti, come di sopra disponemo, sei Salmi, & il verso, sedendo tutte per ordine, & distintamente nelle sedie: si leggano nel libro, come di sopra dicemmo, quattro Lettioni, con i suoi Responsorij; doue solamente nel quarto Responsorio si dica dalla Cantora, Gloria; la quale subito che lei comincia, tutte con riuerenza si leuino sù. Doppo le quali Lettioni, seguano per ordine altri sei Salmi, con le Antiphone, come quelli di Prima, & il verso. Doppo

po questo, di nuouo si leggano altre quat tro Lettioni, con i suoi Responsorij, secondo l'ordine sopradetto. Doppo le quali si dicano tre Cantici de' Profeti, secondo l'ordinatione dell'Abbadessa: i quali Cantici si salmeggiano, con l'Alleluia. Et doppo che sarà detto il verso, & l'Abbadessa hauerà data la benedittione, si leggano altre quattro Lettioni del Testamento Nuouo, con l'ordine sopradetto. Ma, doppo il quarto Responsorio, l'Abbadessa incominci l'Hinno (Te Deũ laudamus) & quello fornito, legga l'Abbadessa vna Lettione dell'Euangelio, cõ honore, & tremore, stãdo tutte in piedi: laquale letta che sarà, respondino tutte, Amen. Et subito l'Abbadessa imponghi l'Hynno (Te decet laus) & data la benedittione, si comincino le Laudi: il qual' ordine delle vigilie vgualmẽte s'osserui il giorno di Domenica, in ogni tẽpo, così di Estate, come di Verno: saluo se per sorte (ilche non sia) si leuassero più tardi, p- che allhora si deue abbreuiare alcuna cosa delle Lettioni, ò Responsorij: ilche però al tutto si habbi cura, che non interuenga; Et se pure auuerrà, in choro satisfaccia à Dio degnamente quella, per la cui negligenza tal cosa sarà accaduta.

In

In che modo si deue celebrar l'Officio delle Laudi, nel dì della Domenica.
Cap. XII.

IL dì della Domenica alle Laudi, prima si dica il sessagesimo sesto Salmo (De' misereatur nostri) alla distesa senza Antiphona: doppo il quale si dica il quinquagesimo (Miserere mei Deus) cō l'Alleluia: poi si dica il centesimo decimo settimo (Confitemini Domino) & il sessagesimo secondo (Deus, Deus meus) & dapoi (Benedicite omnia opera) & (Laudate Dominum de cœlis) vna Lettione dell'Apocalisse a mente, cioè, il Capitolo, e Responsorio, l'Hynno, il Verso, & il Cantico dell'Euangelio (Benedictus Dominus Deus Israel) le Letanie, & cosi siano finite.

In che modo si deuono celebrare le Laudi, nelli dì priuati. Cap. XIII.

NELLI dì priuati, cosi si celebri l'officio delle Laudi, cioè, si dica il sessagesimo sesto Salmo (Deus misereatur nostri) senza Antiphona, alla distesa, prolongandolo alquanto, come la Domenica,

ca, acciò tutte occorrino al quinquageſimo (Miſerere) il qual ſi dica con l'Antiphona. Doppo ſi dicano doi altri Salmi, ſecondo l'vſanza; cioè la ſeconda feria, il quinto (Verba mea) & il trigeſimo quinto (Dixit iniuſtus) la terza feria, il quadrageſimo ſecondo (Iudica me Deus) & il quinquageſimo ſeſto (Miſerere mei Deus, quoniam in te confidit anima mea) la quarta feria, il ſeſſageſimo terzo (Exaudi Deus orationem meam cum deprecor) & il ſeſſageſimo quinto (Te decet Hymnus Deus) la quinta feria l'ottuageſimo ſettimo (Domine Deus ſalutis meæ) & l'ottuageſimo nono (Domine refugium) la ſeſta feria, il ſettuageſimo quinto (Notus in Iudæa Deus) & il nonageſimo primo (Bonum eſt confiteri Domino) ma il Sabbato ſi dica il centeſimo quadrageſimo ſecondo (Domine exaudi orationem meam, auribus percipe obſecrationem meam) & il Cantico del Deuteronomio (Audite cęli quæ loquor) ilquale ſi diuida in due Gloria; perche tutti gli altri giorni ſi deue dire vn Cãtico de' Profeti, ciaſcuno il proprio dì, come Salmegia la Chieſa Romana. Et dopò queſto, ſeguiti (Laudate Dominũ de cęlis) Dipoi ſi reciti a mente vna Lettione

tione dell'Apostolo, cioè il Capitolo, & il Responsorio: l'Hynno, & il verso: il Cantico dell'Euangelio, le Letanie; & così siano finite. Nè mai passi l'officio delle Laudi, & del Vespero, che la Superiore non dica, vdendo tutte, l'oratione del Signore, cioè (Pater noster) per le spine de i scandali, che sogliono nascere; accioche le conuenute, mediante la conditione, ouero promessa di detta Oratione, nella quale si dice, perdona i nostri debiti, si come noi li rilassiamo a i nostri debitori, si purghino, & emendino da sì fatto vitio. Ma nelle altre hore, l'vltima parte di detta Oratione in tal modo si dica, che da tutte si risponda (Sed libera nos a malo.)

Dichiaratione.

DOVE dice le Letanie, le Letanie intẽdiamo (Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster) & prononciato (Et ne nos inducas in tentationem) immediatamente seguiti l'Oratione; eccetto che a Prima, & a Compieta; & eccetto ancora nei trè dì auanti Pasqua, nel qual tempo si dice l'Officio, secondo la Corte Romana.

In

In che modo si celebrino le vigilie nelle feste de' Santi. Cap. XIIII.

NELLE feste de' Santi, & in tutte le solennità si faccia come di sopra dicemmo che si facesse nel dì della Domenica: eccetto, che si dicano i Salmi, Antiphone, & Lettioni appartenenti a esso giorno, ma il modo sopradetto sia seruato.

Dichiaratione.

DOVE dice, come di sopra dicemmo che si facesse nel dì della Domenica, dichiariamo de' Santi non douersi fare altro, che dodeci Lettioni, ouero commemorationi; eccetto, che fra le ottaue: nel qual tempo si deuono dire solamente tre Lettioni. Ordiniamo ancora, che si faccia l'Officio del titolo del Monasterio solennemente: similmente del Padre San Benedetto, in tal modo, che tutte le Sorelle, & le conuerse cessino da ogni opera, non altrimente, che se essa festa fusse comandata per la Chiesa.

In quali tempi si deue dire Alleluya.
Cap. XV.

DALLA santa Pasqua, fino alla Pentecoste, così ne i Salmi, come ne i Responsorij, senza intermissione si dica Alleluya. Ma dalla Pẽtecoste fino al principio della Quadragesima, ogni notte si dica alli Notturni, con i sei vltimi Salmi. Et fuori della Quadragesima, ogni Domenica, i Cantici, Laudi, Prima, Terza, Sesta, & Nona si dichino con Alleluya. Vespro sia detto con le Antiphone, ma i Responsorij mai si dicano con Alleluya, se non da Pasqua, fino alla Pentecoste.

Dichiaratione.

DOVE dice, insino al principio della Quadragesima; L'vso Ecclesiastico moderno, ilquale seruiamo ancora noi, finisce Alleluya nel Vespro del Sabbato inanzi la Domenica della Settuagesima.

Come per tutto il giorno si celebrino i Diuini Officij. *Cap. XVI.*

COME dice il Profeta, io ti laudai sette volte il giorno, ilquale sacrato numero

mero settenario, così sarà da noi adempito, se nel tempo delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, & Compieta, pagaremo il debito di nostra seruitù. Perche il Profeta dice di queste hore, io ti laudai sette volte il giorno; & delle vigilie della notte esso Profeta dice, Per lodarti mi leuaua a mezza notte; In questi tempi adunque delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, & Compieta rendiamo Laude al nostro Creatore sopra i giudicij della sua Giustitia, & a lodarlo si leuino di notte.

Dichiaratione.

DOVE dice, nel tempo delle Laudi; Queste Laudi, quando si dicono separate dalli Notturni per tutto l'anno, si deuono temperare in tal modo, che si dicano quando il giorno comincia.

Quanti Salmi si deuono dire nelle hore predette. Cap. XVII.

GIA' hauemo ordinato l'ordine della Salmodia de i Notturni, & delle Laudi; hora vediamo delle hore seguēti. Alla hora di Prima si dicano tre Salmi

distintamente, & non sotto vno Gloria; l'Hynno di essa Hora doppo il verso (Deus in adiutorium meum intende) prima che i Salmi si incomincino; iquali finiti si dica il Capitolo, & il Verso (Kyrie eleison) & sia finita. Terza, Sesta, & Nona, si celebrino con il medesimo ordine; cioè il Verso, l Hynno di ciascuna di dette Hore, tre Salmi, il Capitolo, & verso (Kyrie eleison) & siano finite. L'Officio del Vespro si termini con quattro Salmi, con le Antiphone: dopò iquali Salmi si dica il Capitolo, & Responsorio, l'Hynno, il Verso, il Cantico dell'Euangelio (Magnificat anima mea dominum) le Letanie, l'Oratione del Signore, & sia finito. Compieta sia terminata con dire tre Salmi, senza Antiphona, alla distesa; poi si dica l'Hynno di detta Hora, il Capitolo, il Verso (Kyrie eleison) con la benedittione, & sia finita.

Dichiaratione.

SOPRA quello, che la Regola dice dell'Hora di Prima, che si dica (Kyrie eleyson) & sia finita; Di nostra antica consuetudine è, che detta Prima, immediatamente vscēdo processionalmēte di Chie

sa,

sa, facciamo commemoratione de nostre Sorelle, familiari, & benefattori morti, dicendo il Salmo (De profundis) & l'Oratione (Deus veniæ largitor &c.) & andiamo al Capitolo, ouero restando in Chiesa si prononciano nel Martyrologio gli Santi che occorrono, & si dice (Pretiosa) al modo della Corte Romana. Nell'vltimo si legge vna Lettione della Regola, & si dà la benedittione, secondo l'vso della Corte Romana. Et si dicono le colpe, eccetto le Domeniche, & le feste comãdate, ouero che si osseruano per consuetudine delle Citrà; nelle quali si legge il principio dell Euangelio, con vna particella dell'Homelia della festa, & non della Domenica. Et in fine doue dice, la benedittione; Questa benedittione di Compieta si dà dalla Superiore, & basta per le Sorelle presenti, & absenti; Si che non sia bisogno anco alle absenti cercare altra benedittione per la Dormitione; Collaudiamo però, se le Sorelle per caso si incontrassero con l'Abbadessa a pigliare la detta benedittione. Ma le Nouizze, & le Professe più giouani vadino p essa benedittione alla loro Maestra: laquale essortiamo, che le ispedisca presto. Si fa ancora dopò Compieta

l'Aſperges con l'acqua benedetta, dicen do (Aſperges me Domine &c.) ilquale repetito, ſenz'altra Oratione, ſi dice (De profundis) per i morti, con l'Oratione (Deus veniæ largitor) & (Deus qui inter Apoſtolicos) per Papa Eugenio Quarto.

Con che ordine ſi deuono dire i Salmi.
Cap. XVIII.

PRimamente nelle hore del dì ſempre ſi dica il Verſo (Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me feſtina) & Gloria: dipoi l'Hynno di ciaſcuna Hora; Poi a Prima della Domenica ſi deue dire quattro Capitoli del Salmo centeſimo decimo ottauo (Beati immaculati in via &c.) Ma alle altre Hore, cioè a Terza, Seſta, & Nona ſi dicano trè Capitoli del ſopradetto Salmo. A Prima della ſeconda feria ſi dicano trè Salmi, cioè il primo (Beatus vir) il ſecondo (Quare fremuerunt gẽtes) & il ſeſto (Domine ne in furore) & coſi per ciaſcuno dì infino alla Domenica ſi dicano a Prima per ordine tre Salmi infino al decimo nono (Exaudiat te Dominus) in tal modo però che'l nono (Confitebor) & il decimo ſettimo (Diligam te Domine) ſi diui

dano

dano in due Gloria; & cosi si facci, che sempre alle vigilie della Domenica si incominci dal vigesimo Salmo (Domine in virtute tua) A Terza, Sesta, & Nona della seconda feria si dicano noue Capitoli, che restano del Salmo centesimo decimo ottauo, in questi doi giorni della Domenica, & seconda feria. Nella terza feria a Terza, Sesta, & Nona, si salmeggiano tre Salmi per Hora del centesimo decimo nono (Ad Dominum cum tribularer clamaui) insino al centesimo vigesimo settimo (Beati omnes qui timent Dominum) che sono noue Salmi, iquali sempre, insino alla Domenica, siano similmẽte all'hore medesime repetiti; osseruando però ogni dì vniforme dispositione de Hynni, Versi, & Capitoli; si che sempre la Domenica si cominci dal centesimo decimo ottauo Salmo.

Prima Diuisione.

A Vespro ogni giorno si cantino quattro Salmi, iquali si comincino dal cẽtesimo decimo nono (Dixit Dominus) insino al centesimo quadragesimo settimo (Lauda Hierusalem Dominum) eccetto quelli, che se ne sequestrano in di-

uerſe hore, cioè dal centeſimo decimo ſettimo (Confitemini) inſino al centeſimo vigeſimo ſettimo (Beati omnes) eccetto ancora il centeſimo trigeſimo terzo (Ecce nunc benedicite dominum) & il centeſimo quadrageſimo ſecondo (Domine exaudi orationem meam, auribus percipe) tutti gli altri ſi deuono dire nel Veſpro. Ma perche rieſcano manco tre Salmi, ſi deue per queſto diuidere quelli, che nel ſopradetto numero ſi trouano più proliſsi, cioè il centeſi mo trigeſimo ottauo (Domine probaſti me) & il centeſimo quadrageſimo terzo (Benedictus dominus Deus meus) & il cẽteſimo quadrageſimo quarto (Exaltabo te Deus meus rex) Ma il centeſimo ſeſtodecimo (Laudate dominum omnes gentes) perche è piccolo, ſi congionga con il centeſimo quintodecimo (Credidi) Ordinato adunque l'ordine de' Salmi veſpertini, le altre coſe, cioè Capitoli, Reſponſorij, Hynni, Verſi, ò Cantici ſi dichino, come habbiamo ordinato di ſopra. All'hora di Compieta ogni dì ſiano repetiti gli iſteſsi Salmi, cioè il quarto (Cum inuocarem) il nonageſimo (Qui habitat) & il centeſimo trigeſimo terzo (Ecce nunc.)

Secon-

Seconda Diuiſione.

DISPOSTO l'ordine della Salmodia del giorno, tutti gli altri Salmi, che reſtano, vgualmente ſi diuidono nelle vigilie di ſette notti; in tal modo che diuidendo quelli, che ſono più longhi tra eſsi, ne ſiano poſti dodeci per ciaſcuna notte. Et ſopra tutto ammoniamo, che, ſe a caſo queſta diſtributione de' Salmi diſpiaceſſe ad alcuno, eſſo ordini come altrimente giudicarà eſſere meglio; purche per ogni modo queſto ſi proueda, che ciaſcuna ſettimana ſi ſalmeggi tutto il Salterio di numero de' cinquanta Salmi; & al giorno di Domenica alle vigilie ſempre ſi cominci da capo. Perche le Monache, che per il circolo della ſettimana non ſalmeggiano tutto il Salterio, con i Cantici conſueti, moſtrano troppo pigro ſeruitio di ſua diuotione; legendo noi i noſtri Padri Santi feruentemente hauer adempito in vn giorno queſto, che piaccia a Dio, che noi tepidi per tutta la ſettimana facciamo pfettamente.

Dichia-

Dichiaratione.

DOVE dice, che piaccia a Dio, che noi tepide &c. Il noſtro Padre San Benedetto non eccettua, ouero non fa eſſente alcuna dal dire il diuino Officio; Et ogni Profeſſa è tenuta, & obligata a dire l'Officio del ſuo ordine. E però ordiniamo, che ciaſcuna Monaca Profeſſa, che sà dire l'Officio, lo dica.

Della dottrina del Salmegiare. *Cap. XIX.*

IN ogni luogo crediamo eſſere la Diuina preſenza, & gli occhi del Signore p tutto ſottilmente conſiderare i buoni, & i rei; nõdimeno, ſenza dubio alcuno, queſto crediamo maſsimamẽte, quando noi ſtiamo all'Officio Diuino. Però ricordiamoſi sẽpre di quello, che dice il Profeta; Seruite al Signore con timore. Et in vn'altro luogo; Salmeggiate ſapientemente, cioè con guſto, & in conſpetto de gli Angioli ſalmeggiarò a te. Conſideriamo adunque in che modo ci biſogni ſtare in preſenza di Dio, & de gli Angioli ſuoi: & ſtiamo ſi fattamente a

ſalme g-

ſalmeggiare, che la noſtra mente s'accordi con la voce.

Dichiaratione.

IN ogni luogo crediamo eſſere la diuina preſenza &c. ordiniamo ſecondo l'vſanza de Monaci oſſeruanti, che ſi ſalmegi con la voce alta, ſonora, & pari; le parole non ſiano prolongate; inſieme ſia cominciato il verſo, & finito: ſia fatto buon ponto, & honeſta pauſa in mezo di ciaſcun verſo. Vogliamo ancora, che ſi dica l'Officio della Madonna così modeſtamente, come l'Officio del Signore, ma in voce alquanto più baſſa. Nel canto ſi canti moderatamente, & ſi facci pauſa nelle virgole, come ſi conuiene. Et perche altra ricreatione del canto figurato hanno gli Monaci; però permettiamo, che le Monache poſsino per ſua deuotione cantare in canto figurato; non le hore' Canoniche, ma ſolamente qualche Laude, & coſe di deuotione; non per compiacere a gli huomini: ma ſolo p lodar Dio. Prohibiamo ancora, che le Monache nõ habbino a ſuonare inſtromenti muſici di alcuna ſorte; Quelle che contrafaranno mangino in terra in Refettorio in pane, *Penitenza.*

&

& acqua, tante volte, quante contrafaran no; & l'Abbadessa, che lo permetterà, di ca per ordine tutto il Salterio, parimente tante volte, quante contrafarà.

Della riuerenza dell'Oratione.
Cap. X X.

SE volendo noi suggerire a gli huomini potenti alcuna cosa, non presumiamo far ciò, se non humilmente, & riuerentemente; quanto maggiormente douemo pregare Dio Signore di tutte le cose con ogni humiltà, & pura deuotione? Et sappiamo non nel molto parlare, ma nella purità, & mondezza di cuore, & compuntione di lagrime douere esser esauditi. Et per tanto l'oratione deue esser breue, e pura; saluo se per affetto d'inspiratione della diuina gratia nõ fosse prolongata in Conuento; nondimeno s'abbreuij l'orarione, & fatto segno dalla maggiore, tutte si leuino insieme.

Dichiaratione.

DOVE dice humilmente, & riuerentemente; Dichiariamo douersi fare riuerenza ne i diuini Officij per il modo

modo infraſcritto. Quando le ſorelle entrano in Chieſa, in mezo inanzi all'Altare, ſi inchinino profondamente con il capo: poi andando alle loro ſedie, faccino riuerenza verſo la ſedia dell'Abbadeſſa. Et ſe ſarà giorno feriale fuori del tempo Paſchale, le ſorelle ſtiano genufleſſe nel principio dell'Officio ſino al ſegno, che ſi fa per la Superiore, detto il Pater noſter: & ſimilmente quando ſi dice, Kyrie eleiſon, & Pater noſter: & l'Oratione dell'Officio del Signore, auanti ſe incominci l'Officio della Madõna, ilqua le ſi dice ſtando in piedi. Si inginocchia ancora quando s'incomincia, Aue maris ſtella: quando ſi dice, O crux aue ſpes vnica: nell'Hynno, Vexilla regis prodeunt: & quando ſi dice, Te ergo quæſumus, nell'Hynno, Te Deum laudamus: & quando ſi dice, Salue Regina, & Aue Regina cœlorum: eccetto che dalla vigilia dell'Aſcenſione inſino a tutta l'ottaua della Pentecoſte incluſiuè. Ancora ſi inginocchino quando ſi dice l'Hynno, Veni Creator Spiritus: Flectamus genua nella Meſſa: & Adiuua nos Deus, & nell'introito, Salue ſancta parens. Ma ſe ſarà feſta, ouero tempo Paſchale, nel principio del l'Officio le Sorelle ſtando in piedi ſi inchinino

chinino profondamente, mentre si dice, Pater noster : & cosi profondamente, & riuerentemente stiano inchinate, quando tra l'Officio si dice il Pater noster, & la prima Oratione in ciascuna Hora, & nella Messa. Ma quando si cantasse la Messa ne i giorni feriali, fuori del tempo Paschale, a tutte le Orationi stiano le Sorelle genuflesse : eccetto quando si cantasse la Messa della Madonna, nella quale alle prime Orationi non si inginocchino; Ma quando si canta la Messa de' morti, in ogni tempo, stiano genuflesse all'Orationi, cosi nelle festiuità, & nelle ottaue, come anco nel tempo Paschale: eccetto che nel giorno, che si celebra la solenne commemoratione de' Morti: Et quando si fa l'Officio solenne per alcuna Sorella. Quando s'incomincia l'Officio, fino al Gloria Patri : & quando si dice il Capitolo, stiano le Sorelle con il capo chinato, voltate verso l'Altare : & quando si dice, Gloria: & quando nel fine de gl'Hynni si fa commemoratione della Santissima Trinità si chinino profondamente l'vna verso l'altra, diuisi gli Chori; Le Cantore, se saranno fuori delle sedie loro, si inchinino l'vna verso l'altra. Quãdo alla Messa, a Prima, & a Compieta si dice il Confiteor,

fiteor, si facci mentione del Padre San Benedetto, & di Santa Giustina. All'Euangelio stiano tutte in piedi voltate verso l'Altare, con il capo alquanto chinato. Et poi che sarà cantato l'Offertorio, le Sorelle stiano genuflesse, ouero altramẽte prostrate in fino al fine della Messa: eccetto nelle cose, che si cantano al Lezile: & eccetto che al verso dell'offerenda de' morti, nel quale quelle che non cantano siedano. Ma se non si canta la Messa, stiano in essa le Sorelle genuflesse, ò altrimẽte prostrate: eccetto all'Euangelio, alquale stiano in piedi, come è detto di sopra. Sia nel Monasterio vna tauola, nella quale sia scritto in che feste, & a qual'hore si deuono portare le cocolle, secõdo la consuetudine: ilqual modo, & ordine si offerui inuiolabilmente da tutte le Sorelle.

Delle Decane del Monasterio.
Cap. XXI.

SE la cõgregatione sarà maggiore, eleggansi di essa Sorelle di buono testimonio, & di santa conuersatione, & si constituiscano Decane, lequali habbino sollecitudine, & cura delle sue Decanie in tutte le cose, secondo i comandamenti di Dio,

Dio, & della sua Abbadessa, lequali Decane siano elette tali, con lequali l'Abbadessa sicuramente partisca gli pesi suoi; Nè si eleggano per ordine, ma per merito di vita, di dottrina, & di sapienza. Ma se alcuna di esse, gonfiata forsi da qualche superbia, sarà ritrouata reprensibile: & che essendo corretta la prima, seconda, & terza volta, non si vorrà emendare; sia deposta, & vn'altra, che ne sia degna, in suo luogo sia sostituita: Et il medesimo ordiniamo sia fatto circa la Preposita, ouero Priora.

Dichiaratione.

DOVE dice, habbino sollecitudine, & cura delle Decanie sue; dichiariamo appartenersi all'officio della Priora, & delle Decane l'esser sollecite, che nel Monasterio sia tenuta osseruanza regolare; Visitino le officine del Monasterio nelle hore competenti; Correggano gli eccesi delle Sorelle, saluo se trouassero defetti notabili da essere riseruati all'Abbadessa. Habbino ancora cura, che le cerimonie del Monasterio, & le cose ordinate per il Capitolo, per l'Abbadessa, & per il Reuerendissimo Monsignor Vescouo

ſcouo noſtro, ouero ſuo Vicario, ouero per le Conſtitutioni del Monaſterio ſiano oſſeruate. Stiano vigilanti che l'Officio diuino ſi dica deuotamente; ſi sforzino di eſſere a gli eſſercitij comuni con le Sorelle, & al Capitolo delle colpe: Le Maeſtre delle Nouizze tenghino il luogo ſuperiore, & poſsino vdire le colpe in Capitolo, come le altre Decane. Procurino che ſiano ſeruati gli ſilentij. Guardinſi che nelle loro correttioni, & ammonitioni nõ ſiano tepide, ò troppo auſtere. Queſte coſe, & tutte l'altre faccino, ò laſcino ſecõdo la diſpoſitione dell' Abbadeſſa, cõtro il comãdamento della quale niẽte preſumino. Habbino ancora preſſo di ſe la Regola, cõ lo dichiaratorio, acciò poſsino ammaeſtrare le Sorelle. Doue dice, non ſi eleggano per ordine; Niuna delle noſtre Sorelle poſsi per l'auuenire eſſere promoſſa a grado alcuno di ſuperiorità, ne anco alla cura delle Nouizze, etiam ſenza luogo, ſe non paſſati gli quattro, ò ſei anni dopò la Profeſsione: & che ſia almeno di anni vinticinque, ò più preſto trenta, ſecondo la qualità loro, & la neceſsità del Monaſterio, per conſeruare la Charità, & Pace: & acciò le ſuperiori poſsino più liberamente eſpri-

mere le loro volontà, & concetti, ordiniamo che se alcuna di esse Superiori haverà palesato alcuna delle cose tra le deputate trattate in tal modo, che ne possi nascer scandalo, per vn'anno intiero sia priuata subito del consortio di esse deputate, in tutte le cose, che si hanno a trattare.

Penitẽza.

Come deuono dormire le Monache.
Cap. XXII.

CIASCVNA delle Sorelle dormino per ciascuno letto: & habbi gli stramenti, ouero fornimenti da letto, secondo il modo della conuersatione, & ordinatione dell'Abbadessa. Tutte (se si può fare) dormino in vn luogo: ma se la moltitudine non lo permettesse, dormino a diece a diece, ouero a vinti a vinti, con le più antiche, che di loro habbino sollecitudine, & cura. Nella medesima cella cõtinuamente infino alla mattina stia il lume acceso. Dormino vestite, & cinte di cinture, ò de funi: ne habbino mentre che dormono gli coltelli a lato, acciò per caso dormendo nõ si facessero male, & acciò le Monache sempre stiano apparecchiate: & fatto il segno, senza dimora, leuandosi

leuandosi si affrettino con ogni grauità, & modestia però di preuenirsi l'vna a l'altra all'Officio diuino. Le Monache più giouani non habbino letti vna appresso l'altra, ma siano mescolate con le più antiche: & leuandosi all'opera di Dio, moderatamente si eccitino, & confortino l'vna l'altra per escusatione delle sonnolenti.

Dichiaratione.

DOVE dice, in vn luogo, cioè in dormitorio, con le copertine in cerca alle lettiere, per l'honestà: & acciò le Sorelle possino più liberamente essercitarsi nelle orationi, & altri spirituali essercitij. Niuna Sorella dormi con l'altra, ne vadi a ragionare con l'altra nell'hora della dormitione: Et chi contrafarà, digiuni tante volte in pane, & acqua in terra in Refettorio. *Penitẽza.* Niuna habbi chiaue, ne a cassa, ne a scabello, ne in qualunche altro luogo: eccetto la Priora, & le Vfficiali, secondo la dispositione dell'Abbadessa. Niuna tenghi lume alla lettiera, & chi contrafarà dica sua colpa in Capitolo. Sia tenuto continuo silentio da tutte in dormitorio, & non solo allhora della *Colpa.*

dormitione: ma da ogni hora, ſaluo ſe alcuna vorrà dire qualche coſa breuemente, & con voce baſſa. Andando le Sorelle per il dormitorio, vadino pianamente con il paſſo leggiero, & ſenza ſtrepito: & in ogni coſa ſi deportino ſi modeſtamente, che non inquietino le altre. Ogni ſettimana ſi ſpazzi eſſo dormitorio per l'immonditia. Doue dice, ſtia il lume acceſo &c. queſto lume ſi accenda dal la Sacriſtana a tal hora, che le Sorelle, vſcendo da Compieta, ſempre trouino il lume nel dormitorio: Et arda tutta la notte ſino al giorno nella medeſima cella, cioè in eſſo dormitorio, ſe pure coſi parerà all'Abbadeſſa. Doue dice, dormino veſtite; dichiariamo, che le Sorelle in queſto modo dormino veſtite, cioè nell'Inuerno con le gonelle, & con lo ſcapulare largo di ſopra, il quale ha quaſi forma di cocolla, ſecondo la Clementina: & nella Eſtate con eſſo medeſimo ſcapulare ſopra la tonicella di lana per i troppo gran caldi, & per l'immonditia: ouero dormino ſecondo la diſpoſitione dell'Abbadeſſa, quanto a' veſtimenti.

Del-

Dell'Escommunicationi delle colpe. Cap. XXIII.

SE si trouerà alcuna Sorella contumace, inobediente, ò superba, ò mormoratrice, ò in cosa alcuna contraria alla santa Regola, ò dispreggiatrice de i comandamenti de' suoi maggiori, questa tale, secondo il comandamento del nostro Signore sia auuisata la prima, & la seconda volta da i suoi maggiori secretamẽte: se non si emenderà, sia in presenza di tutte publicamente repressa: & se ancora non si corregge (se intende che pena sia quella dell'escomunicatione) sia escomunicata; Ma essẽdo pur ribella, & ostinata, sia punita di pena & afflittione corporale.

Quale deue essere il modo dell'Escomunicatione. Cap. XXIIII.

SECONDO il modo della colpa, si deue estendere la misura dell'escommunicatione, ouero correttione: ilqual modo delle colpe dipenda dal giudicio, & discrettione dell'Abbadessa. Essendo adunque alcuna Sorella trouata in più leui colpe, sia solamẽte priuata della

participatione della mensa, Et questa è la pena della priuata dalla participatione della mensa, che nell'Oratorio non intuoni Salmo, ò Antiphona, ne reciti Lettione sino alla sodisfattione, & dopo che le Sorelle haueranno mangiato, sola pigli la refettione del cibo, cõ quella misura, & a quell'hora, che l'Abbadessa hauerà giudicato conuenirsegli: come sarebbe, se le Sorelle si reficiano a Sesta, quella mangi a Nona; & se le Sorelle a Nona, quella a Vespro, fin'a tanto, che per conueniente sodisfattione conseguisca perdono.

Modo di Penitentiare.

Delle colpe più graui. Cap. XXV.

QVELLA Sorella, che è obligata a pena di più graue colpa, sia sospesa dalla mensa, & dall'Oratorio. Niuna se gli cõgionga in compagnia, ne anco nel parlare: se ne stia sola all'opera, che gli sarà imposta, perseuerando in pianto di penitenza, ricordandosi di quella terribile sentenza dell'Apostolo, che dice, tale persona esser data a Sathana in morte di carne, acciò nel giorno del Signore lo spirito sia saluo. Sola pigli la refettione del cibo, con quella misura, & a quell'hora, che l'Abbadessa hauerà giudicato essergli

fergli conueniente: ne sia benedetta da alcuno, ne anco il cibo, che gli sarà dato.

Dichiaratione.

QVELLA Sorella che è obligata a pena di più graue colpa &c. Però che in più luoghi, & casi di questo declaratorio, & delle ordinationi monastiche, certe pene, ouero penitenze si sono tassate, secondo la qualità, & grauità delle colpe: Vogliamo, & comandiamo per la pace delle buone, & a reprimere l'audacia delle reprobe, & temerarie: & anco perche è giusto, che il timore della pena raffreni quelle, lequali ne per timor di Dio, nè per amore delle virtù sono reuocate dal male, che al tutto siano dalle transgressori, & inobedienti bene osseruate. Ma se il delitto, ouero transgresione fosse secreta, facci ancora segretamente la penitenza tassata, nè posi altrimente essere assolta in conscienza da alcuno; & se tal delitto, ò transgresione sarà manifesta, facci ancora publicamente la penitenza tassata; Ma se disprezzarà, & ricuserà di farla, non posi essere assolta da alcuno; Et se fra trè giorni non hauerà fatta publicamente detta penitenza, per

cosi fatto dispreggio, sia tenuta duplicare la medesima penitenza; Et se fra trè altri giorni seguenti hauerà proteruamente differito, sia costretta triplicare la medesima penitenza; Et se finalmente tre altri giorni ancora (ilche non piaccia a Dio) sarà con l'animo contumace, & indurato, subito, come incorrigibile, ribelle, ostinata, & dispreggiatrice della santa Regola, & delle ordinationi Monastiche sia deputata alle carceri fino a tanto, che sarà ritornata in se, & humiliata prometterà fare tante volte la penitenza predetta, quante volte hauerà ricusato, come di sopra si dice. Et in niuna delle sopradette cose si possi dispensare, nè dall'Abbadessa, nè da alcuno loro Cõfessore: & questo per qualche causa ragioneuole. Però che, come dice il Padre nostro San Benedetto nella Regola, quella deue essere più grauemente punita, che nõ vuole cõ humiltà correggersi, di quello che hà comesso per negligenza. Ma se stando nella carcere, non verrà a piegarsi, tanto vi sia lasciata, che vi finisca la vita, ò venghi a penitenza: Et se per caso morisse in detta ostinatione, non sia sepolta in luogo sacro, in segno della sua dannatione.

Di

Di quelle che si congiongono alle escomunicate. Cap. XXVI.

SE alcuna Sorella senza comandamento dell'Abbadessa presumerà congiongersi in alcun modo con la Sorella escomunicata, ò parlarli, ò mandarli ambasciate, caschi in simile vendetta di esco municatione.

Come debbi esser sollecita l'Abbadessa circa le escomunicate. Cap. XXVII.

CON ogni sollecitudine habbi cura l'Abbadessa delle Sorelle, che peccano; perche non i sani, ma gl'infermi hanno bisogno del medico. Et per tanto deue, come sauio medico, vsar ogni rimedio, & mandare cosi da canto per consolatrici, quasi occultamente, Sorelle antiche, & sauie, le quali secretamente consolino la trauagliata Sorella prouocandola all'humile sodisfattione, & confortandola, acciò non sia presa da maggior tristitia: ma, come dice l'Apostolo medesimo, Cõfermisi la charità verso di lei, & da tutte per lei sia pregato. Perche grandissima sollecitudine deue hauere l'Abba-

l'Abbadessa circa le Sorelle, che peccano: & con ogni industria, & sagacità prouedere, & ingegnarsi di non perdere alcuna delle pecore a se commesse, conoschi di hauere riceuuto cura dell'anime inferme, & non sopra le sane tirannide; & temino le minaccie del Profeta, per il quale Dio dice; Voi pigliauate quello che vedeui esser grasso, & quello che era debole lo scacciauate via; Et imiti il pio essempio del buon Pastore, che lasciando nonanta noue pecore nel deserto, andò a cercarne vna, che era smarrita: all'infermità della quale hebbe tanta compassione, che si degnò riportarla al grege, ponendola sopra le sue sacrate spalle.

Di quelle che essendo spesso corrette non si emendano. Cap. XXVIII.

SE alcuna Sorella, per qualunche colpa, spesse volte corretta, ouero anco escomunicata, non si emenderà, sia più aspramente trattata, cioè con punitione di battiture si procedi contro di lei; Et se per questo ne anco si correggerà, ouero forsi in superbia vorrà difendere le male opere sue (ilche non piaccia a Dio) allhora l'Abbadessa faccia come il sauio medico;

Penitẽze delle incorrigibili.

medico; Se hauendo vsato fomentatione, & vnguenti di essortatione: se medicine di scritture diuine: se all'vltimo fuoco di escomunicatione, & battiture: & finalmẽte vegga, che nulla gioua l'industria sua, vsi quello che è la maggior cosa, cioè l'Oratione sua, & di tutte le Sorelle per lei, che il Signore Onnipotẽte dia salute all'inferma Sorella; Et se ne anco per questo modo sarà sanata, allhora finalmente adoperi il ferro dell'abscisione, come dice l'Apostolo; Leuateui dauanti l'huomo maluaggio: Et ancora, se lo infedele si parte, partasi, accioche vna pecora inferma non contamini tutto il gregge.

Dichiaratione.

DOVE dice, adoperi il ferro dell'abscisione; Questo modo di abscisione, pare, che sia reuocato per il Capitolo finale, de Regularibus, & transeuntibus ad religionem: doue espressamente si comanda, che questi tali non si possino scacciare: ma che i fuggitiui siano ricercati, &, se è bisogno, inclusi. La qual cosa vogliamo ancora noi sia osseruata, imponendo strettamente all'Abbadessa presente,

preſente, & che ſarà per il tempo a venire, che habbi vn luogo nel Monaſterio di cuſtodia ſano, & ſaldo: doue ſiano incluſe queſte tali fuggitiue, ribelle, & incorrigibili. Et neghiamo totalmente a tutte le Abbadeſſe, Priore, Decane, & Capitoli preſenti, & da venire di queſto Monaſterio, dar licenza ad alcuna Sorella di detto Monaſterio, di andare ad altra Religione, etiam maggiore; Ma le incorrigibili ſi tengano incarcerate, come è detto di ſopra. Similmente ſia fatta prouiſione di habitatione ſeparata alle pazze, ouero inferme d'infermità contaggioſa, con tal modo però, che non ſe gli manchi delle coſe neceſſarie per l'anima, & per il corpo. Le Comeſſe ancora incorrigibili, ſe non haueranno fatta la Profeſsione, ſia in diſpoſitione dell'Abbadeſſa, & Seniori incarcerarle, ouero cacciarle via: & ſe ſuſſero ſcacciate, mai più non accettarle; Et che dette Comeſſe portino l'habito diſtinto dalle Monache, & cacciandole via dal Monaſterio, ſiano ſpogliate dell'habito della Religione. Vogliamo ancora, che quelle, lequali per qualche grande eccesſo, ſaranno vna volta ſtate incarcerate, non poſsino per l'auuenire eſſer promoſſe

Penitenza delle incarcerate.

se a grado alcuno di superiorità, se tutte le Seniori con l'Abbadessa non consentiranno.

Delle fanciulle di minore età, come si habbino à correggere. Cap. XXX.

OGNI età, ouero intelletto deue hauere le proprie misure. Et per tanto, quante volte le Putte, ouero più giouani per età, ò quelle, che non possono intendere quanto sia grande la pena dell'Escomunicatione, fanno alcuno difetto, siano afflitte da graui digiuni, ouero percosse da aspre battiture, acciò si emendino. *Penitẽza.*

Dichiaratione.

OGNI età, ouero intelletto, deue hauere le proprie misure; Circa questo confortiamo, che non sia vestita alcuna dell'habito di Religione, che non habbi almeno compiuto tredeci anni, & che ne i quindeci faccia poi la sua Professione, ouero che si osseruino le Constitutioni del Monasterio.

Della

Della Celleraria del Monaſterio.
Cap. XXXI.

LA Celleraria del Monaſterio ſia elet ta di eſſa Congregatione, ſauia, & di maturi coſtumi, ſobria, non troppo au dace, non ſuperba, non turbulenta, non ingiurioſa, non tarda, ne prodiga: ma che temi Dio, laquale ſia come madre a tutta la Congregatione, habbi cura di tutte le coſe, ſenza comandamẽto dell'Abbadeſſa nulla faccia, oſſerui le coſe a ſe impoſte, ne contriſti le ſue Sorelle: ma ſe qual che Sorella gli dimandaſſe alcuna coſa fuori di ragione, non la contriſti, facendoſene beffe: ma ragioneuolmente, & humilmente gli deneghi quello, che male dimanda: Cuſtodiſca l'anima ſua, ricordandoſi ſempre del detto dell'Apoſtolo, Che chi hauerà ben miniſtrato, ſi acquiſterà buon grado; Con ogni ſollecitudine habbi cura delle inferme, di fanciulle, de' foraſtieri, & de' poueri: ſapẽdo, che ſenza dubbio di tutti queſti è per douer rendere ragione, nel giorno del giudicio.

Dichia-

Dichiaratione.

DOVE dice, eletta: cioè dall'Abbadessa, con il consiglio delle Seniori. Doue dice, custodisca l'anima sua, &c. Le Cellerarie non si immergano talmente nelle cose temporali, che non attendino anco alle spirituali: ma passino di modo per questi beni temporali, che non perdano quelli di vita eterna. Doue dice, nulla faccia senza comandamento dell'Abbadessa; Specialmente niuna Celleraria fabrichi dentro, ò fuori del Monasterio senza saputa, ò licenza dell'Abbadessa: la quale farà consultatamente la fabrica necessaria; Le altre cose ancora, lequali saranno di qualche momento, ouero consideratione, come vendere robbe del Monasterio, faccia l'Abbadessa con cõsiglio. Doue dice, con ogni sollecitudine habbi cura delle inferme; La Celleraria, con ogni diligenza, & con timore di Dio, osserui questa parte della Regola, di sumministrare alle infermiere le cose necessarie, & si gouerni in dispensare talmente, che ne possi rendere buona ragione del tutto il giorno del giudicio.

Diui-

Diuisione.

GVARDI tutti i vasi, & tutta la sostanza del Monasterio, come vasi di Altare consecrati. Non istimi di cosa alcuna douersi far poco conto: ne anco attenda all'auaritia, nè sia prodiga, ouero dissipatrice della sostanza del Monasterio: ma tutto faccia misuratamente, & secondo il comandamento dell'Abbadessa. Sopra tutto habbi humiltà, & a chi non ha da dare la sostanza temporale, dia buona risposta, perche è scritto; La buona risposta è sopra il dato ottimo. Habbi sotto sua cura tutte le cose a se cõmesse dall'Abbadessa: & non presumi circa quelle, che lei gli prohibirà. Senza dimora alcuna dia alle Sorelle l'ordinata prouisione, & viuere: acciò non si scandalizino: Ricordandosi, secondo il parlar diuino, qual pena merita, chi scandaliza vno de' piccioli. Se la congregatione sarà maggiore, gli siano dati aiuti, da' quali solleuata, & aiutata ancora iei, con buon'animo, adempisca l'vfficio a se commesso. Alle hore competenti si diano quelle cose, che si deuono dare, & si dimandino quelle,

quelle, che si deuono dimandare: sì che nella casa di Dio niuno si perturbi, ouero si contristi.

Dichiaratione.

DOVE dice, Non istimi di cosa alcuna douersi fare poco conto: In questo vfficio le Cellerarie faccino secondo l'approbata consuetudine del Monasterio, & le Constitutioni di esso: ouero secondo la dispositione dell'Abbadessa. Se alcuna Celleraria hauerà fatto qualche cosa notabile contro la prohibitione dell'Abbadessa: ouero non hauerà voluto far quello, che gli è stato comesso da lei, dica per ogni uolta irremissibilmente i Sette Salmi Penitentiali, & oltre di questo sia punita all'arbitrio dell'Abbadessa. Doue dice, gli siano dati aiuti; Ordiniamo che le cose temporali del Monasterio più presto siano trattate per il Fattore, & Sindici, parenti, & huomini da bene esperti nelle cose temporali, che per le Monache, cioè fuori del Monasterio. *Penitẽza.*

De' ferramenti, & altre cose del Monasterio.
Cap. XXXII.

CIRCA la sostanza del Monasterio, in ferramenti, ò vestimenti, ò qualunche altre cose, prouegga l'Abbadessa di Sorelle (della vita, & costumi delle quali sia sicura) & secõdo che giudicherà esser vtile, ad esse ciascuna di dette cose cõsegni, da essere da loro rassettate, & custodite; Delle quali cose l'Abbadessa tenga lo inuentario, si che, succedendo le Sorelle l'vna all'altra, in esse cose a se consignate, sappia che cosa dà, & che cosa riceue. Ma se alcuna bruttamente, ò negligentemente tratterà le cose del Monasterio, sia ripresa: & non emendandosi, sia sottoposta alla correttione della Regola.

Dichiaratione.

CIRCA la sostãza del Monasterio &c. ciascuna Vfficiale, poiche sarà publicata, faccia vno inuentario delle cose del Monasterio, che s'appartengono all'vfficio suo, secondo l'vsanza, & costume del Monasterio: ouero secondo la dispositione dell'Abbadessa, laquale habbi appresso

presso di se l'inuentario vniuersale di tutte le cose del Monasterio, così mobili, come immobili, acciò non si perdino. Tutti i libri del Monasterio siano ancora annotati in detto inuentario. Li tapeti, & altri ornamenti ecclesiastici, iquali essendo dedicati al culto diuino, non si deuono trasferire più all'vso de gli huomini, non si prestino a' secolari: eccetto se occorresse pericolo di qualche gran scandalo, nel qual caso l'Abbadessa, considerata la conditione delle persone, & de i tempi, prudentemente proueda. Doue dice, acciò sappi che cosa dà, & che cosa riceue; Acciò più diligentemente siano trattate le cose del Monasterio, ordiniamo, che l'Abbadessa con le Seniori debbia diligentemente visitare almeno due volte l'anno, cioè circa la festa di tutti i Santi, & inanzi la Quaresima; Et delle robbe del Monasterio, in generale, & in particolare faccia la visita tante volte, quante gli pare ispediente. Si conserui ancora il sigillo del Monasterio, & niuna possi vsarlo, se non con licenza dell'Abbadessa: sotto pena di digiunare in pane, & acqua vna volta in Refettorio. *Penitenza.*

Se le Monache deuono hauere di proprio.
Cap. XXXIII.

SOPRA tutto il vitio della proprietà radicalmente deue esser estirpato dal Monasterio; Che niuna cosa presumi dare, ò riceuere alcuna cosa senza comandamento dell'Abbadessa: nè hauer alcuna cosa di proprio in tutto, & per tutto, nè libro, nè tauolette, nè stilo; & niente totalmente, non essendo à loro lecito hauere altro in propria potestà, che i suoi corpi, & volontà; Ma tutte le cose necessarie deuono sperare dalla madre del Monasterio: ne è a loro lecito hauere alcuna cosa, che l'Abbadessa nō glie l'habbi data, ouero permessa; Et tutte le cose a tutte siano cōmuni, come è scritto; Et niuna presumerà di dire alcuna cosa esser sua: & se si trouerà alcuna dilettarsi di qnesto pessimo vitio, sia auisata la prima, & seconda volta, & non emēdandosi, sia sottoposta alla correttione.

Dichiaratione.

DOVE dice, Radicalmente sia estirpato; La intentione della Regola è, che

che non solamente nelle cose di fuori si debbi tagliare la proprietà : ma ancora, se l'Abbadessa si accorgesse alcuna cosa esser tenuta, & vsata con troppo affettione: sì che forsi farebbe resistenza quella, che tal cosa vsa, se occorresse che gli fusse tolta. Et però guardisi l'Abbadessa di conceder ad alcuna, cosa alcuna all'vso di sua vita, perche questa tal concessione è molto simile alla proprietà: Ma conceda le cose a beneplacito suo, ò dell'Abbadessa che succederà. Concediamo però alle Sorelle, che con licenza dell'Abbadessa, habbino per loro vso Breuiarij, & Diurni, iquali doppo l'vso, ouero morte di tal Sorelle, insieme con tutti gli altri libri, siano consignati a detta Abbadessa: & acciò non habbi a nascere alcun scandalo, l'Abbadessa prohibisca alle Sorelle, per se, ò per altri, dimandar danari disordinatamente dalli parenti, ò da altri secolari, per comprare Breuiarij, ò altri libri. Prohibiamo ancora alle Sorelle comprare, ò vendersi cosa alcuna l'vna a l'altra: Et quelle che contrafaranno, subito siano priuate delle cose, & de' danari: & per ogni volta mangino pane, & acqua in terra in Refettorio; Sotto la medesima pena ancora niuna presuma *Penitẽza.*

comprare cosa alcuna per secolari. Ordiniamo ancora,& comandiamo, che niuna Professa,eccetto quella che disponerà l'Abbadessa, habbia ardire di tenere, ò spendere danari senza licenza speciale: Ma ogni pecunia, che gli venisse in mano per qualunche modo si sia, portino all'Abbadessa: alla quale comandiamo, che faccia osseruare con effetto questa ordinatione. Ordiniamo ancora,che niuna habbi ardire di pigliar danari, ò robbe de secolari in gouerno, eccetto l'Abbadessa, ouero quella a cui lei commetterà,sotto la predetta pena, laquale ogni dì patisca,fino che hauerà sodisfatto.

Se tutte vgualmente deuono riceuere le cose necessarie. Cap. XXXIIII.

SI come è scritto;Si diuideua a ciascuno secondo gli era bisogno.Per lequali parole non dicemmo,che nel Monasterio (che non piaccia a Dio) sia accettatione di persone,ma consideratione delle infirmità: si che,chi hà bisogno di meno,ringratij Dio, & non si contristi: & chi hà bisogno di più, si humilij per l'infermità,& non insuperbisca per la misericordia, & cosi tutti i membri saranno

in

in pace. Sopra tutto, il male della mormoratione, per qualunche cagione non appariſca in alcuna parola, ò ſegno di qualunche ſorte ſi ſia: Et ſe alcuna ſarà trouata in queſta colpa, ſia punita di più graue pena.

Delle Settimanarie della cucina. *Cap. XXXV.*

LE Sorelle coſi ſeruano l'vna a l'altra, che niuna ſia eſcuſata dall'vfficio della cucina: ſaluo per infermità, ò per occupatione in coſe di maggior vtilità: concioſia che per queſto, maggior mercede ſi acquiſta, & charità. Alle deboli ſiano procurati aiuti, acciò non facciano queſto con triſtitia, ma tutte habbino aiuto, ſecondo la grandezza del Conuento, & luogo. Eſſendo il Conuento grande, la Celleraria ſia eſcuſata dalla cucina: ouero ſe alcuna foſſe occupata in coſe di maggior vtilità, tutte le altre charitatiuamente ſi ſeruino l'vna a l'altra. Quella, che deue vſcire della ſua ſettimana, il Sabbato faccia la monditia, lauãdo i panni, con iquali le Sorelle ſi aſciugano le mani, & i piedi; Et coſi quella che eſce, come quella che entra, lauino i pie-

dia tutte, & reconsegni i vasi del suo esfercitio mondi, & sani alla Celleraria: la quale similmente gli consegni a quella che entra; acciò sappi che cosa dà, & che cosa riceue.

Dichiaratione.

DOVE dice, Niuna sia escusata; Adũque ne la Priora deue essere escusata dalla cucina, eccetto la Celleraria, come sopra si dice in questo medesimo capitolo. Ordiniamo, che in questo si osseruino le Constitutioni, & buone consuetudini del Monasterio, & che l'Abbadessa disponghi ogni cosa con charità.

Diuisione.

LE Settimanarie vn'hora inanzi la refettione piglino sopra la sua statuita parte vn poco di pane, & un tratto da beuere: accioche all'hora della refettione seruano alle sue Sorelle sẽza mormoratione, & grande fatica: nondimeno nelli giorni solenni aspettino fino alla Messa. Le quali Settimanarie, che entrano, & che escono, la Domenica subito finite in choro le Laudi, si gettino a i pie-

di

di di tutte le Sorelle, dimandando che sia pregato per loro. Quella, che esce della sua settimana, dica questo verso (Benedictus es Domine Deus, qui adiuuisti me, & cõsolatus es me) & detto che sarà tre volte, vscendo, pigli la benedittione; Et quella che entra, seguiti, & dica (Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me festina) & replicato che sarà questo medesimo verso tre volte, da tutte presa la benedittione, entri al suo vfficio.

Dichiaratione.

DOVE dice, vn poco di pane, &c. Di sotto nel capitolo della Hebdomadaria Lettora dice, Misto: ilquale intendiamo vna coppa di vino di quelle, con le quali beuono in Refettorio, & circa due onze di pane; Et quello che dice dell'Hebdomadaria della cucina, esso medesimo intendiamo di tutte le vfficiali, le quali, essendo occupate ne i loro vfficij, non possino andare alla prima mensa: ma ne i giorni de' digiuni comandati per la Chiesa, esso Misto si può fare con licenza dell'Abbadessa. Dove dice, si gettino a i piedi di tutte; Dichiariamo, che

che ſtiano genuſleſſe inanzi all'Altare: & quella, che eſce, dice tre volte il verſo (Benedictus &c.) ilqual verſo, poi che altre tre volte ſarà riſpoſto per il choro, la Superiore in choro dice il verſo (Saluas fac ſeruas tuas) Reſpon. (Deus meus ſperantes in te) Verſus (Cõuertere domine vſquequo) Reſp. (Et deprecabilis eſto ſuper ſeruas tuas) Verſus (Domine exaudi orationẽ meam) Reſp. (Et clamor meus ad te perueniat) Oremus. (Deus cui humilium &c.) Ma quella, che entra in eſſo vfficio, dice ſimilmente tre volte il verſo (Deus in adiutorium meum intende) & riſpoſto quello medeſimo dal choro tre volte, la Superiore dice (Saluam fac ſeruam) Reſp. (Deus meus &c.) Ver. (Mitte ei Domine auxilium de ſancto) Reſp. (Et de Siõ tuere eã) Ver. (Domine exaudi) Reſp. (Et clamor.) Oremus (Miſericors, ac pijſsime Deus &c.)

Delle Sorelle inferme. Cap. XXXVI.

INANZI a tutto, & ſopra tutto ſi deue hauer cura delle inferme, che coſi ſia à loro ſeruito, come à Chriſto, come in verità ſe gli ſerue; perche lui proprio dice, io fui infermo, & voi mi viſitaſti: & quel

quel tanto che voi faceste à vno di questi miei minimi, à me l'hauete fatto: & essi ancora infermi considerino essere à loro seruito à honore di Dio: & con sue superfluità non contristino le sue Sorelle, che sono à suo seruitio, le quali però patientemente si deuono sopportare; perche de tali si acquista più copioso merito, & mercede: L'Abbadessa adunque habbi grandissima cura, che in niuna cosa circa loro sia messo negligenza: Alle quali Sorelle inferme sia deputata vna camera da per se, & vna seruitrice, che tema Dio, & che sia diligente, & sollecita.

Dichiaratione 3.

DOVE dice, sia deputata vna Camera da per se; Vogliamo, che, quando si può fare, ciascuna inferma habbia il letto separato in vn luogo con il camino. Ordiniamo ancora, che niuna Sorella parli con il Medico, ò à lui dimandi consiglio, senza licenza dell'Abbadessa: nè pigli medicina alcuna di guardia, senza speciale licenza del Medico; Chi farà il contrario in alcuno delli doi predetti casi, dica tre volte i sette Salmi Peniten- *Peni-*
tiali

tiali con le Letanje. Sia auuisato il Medico, che vdita diligentemente dalla inferma la qualità della infermità, non notifichi ad essa gli remedij, ne medicine, ò modo di viuere: ma alle Infermiere. A mensa se saranno più inferme stiano con disciplina, & si legga qualche cosa, almeno nel principio del mangiare: nè mangino due volte il dì carne, se non cõ consiglio del Medico. Siano le inferme vbidienti alle sue Infermiere, & le Infermiere siano discrete, & habbino compassione alle inferme. Siano ben caute le Infermiere à toccare i corpi nudi delle inferme: & richiedendo questo la necessità, si faccia con ogni honestà.

Diuisione.

L'Vso de' bagni sia offerto alle inferme quante volte bisogna: ma alle sane, & massime giouani sia più difficilmẽte concesso. Et ancora il mangiare della carne sia concesso alle inferme, & al tutto deboli, acciò che si rihabbino: ma poiche saranno migliorate tutte, secondo l'vsanza, si astenghino dalla carne. Et habbi l'Abbadessa grandissima cura, che le inferme, nè dalle Cellerarie, nè dalle

le seruitrici, siano spreggiate; perche ciò che si fà di delitto da le Discepole, è à lei imputato.

Dichiaratione.

DOVE dice, l'vso de' bagni; Intendiamo de' bagni, che si fanno nel Monasterio: ma alli bagni, che sono fuori del Monasterio, non vogliamo per modo alcuno, nè per causa alcuna, che alcuna Monaca esca fuori della clausura del Monasterio, secondo la prohibitione Apostolica. Doue dice, siano spreggiate le inferme. Non solamente nelle cose tẽporali, ma ancora nelle spirituali, cioè che siano auisate, che per l'infermità non lasciano la Confessione, & la santa Communione ne i tempi consueti, anzi le confortino à far ciò più spesso, che prima.

Delle vecchie, & fanciulle.
Cap. XXXVII.

AVVENGA che l'humana natura per se stessa sia tratta a misericordia verso queste età de i vecchi, & simili, de i fanciulli: nondimeno l'autorità anco-

ancora della Regola a' loro bisogni prouegga; E per tanto sia sempre in esse considerata la loro debolezza, & per niun modo nelli alimenti sia à loro seruato il rigore della Regola, ma siano piamente considerate, & preuenghino le hore regolari.

Dichiaratione.

DOVE dice, de vecchi, & simili; Intendiamo delle altre, lequali, secondo il giudicio dell'Abbadessa, fussero simili in debolezza alle vecchie. Ma de fanciulle, non si douerebbono riceuere alla Religione, come è detto di sopra nel capitolo delle fanciulle.

Della Hebdomadaria Lettora.
Cap. XXXVIII.

ALLE mense delle Sorelle quando mangiano non deue mācare la Lettione: ne quella, che à caso hauerà preso il libro, habbi ardire di leggere in quel luogo. ma chi deue leggere tutta la settimana, entri la Domenica: laquale Lettora doppo la Messa, & Communione da tutte dimandi, che sia pregato per lei, che

che Dio lieui da se lo spirito della superbia, & si dica nell'Oratorio questo verso tre volte da tutte, essa però incominciando (Domine labia mea aperies, & os meũ annunciabit laudem tuam) & cosi, tolta la benedittione, entri à leggere; Et sommo silentio sia tenuto alla mensa, si che non se vi oda voce, ò musitatione d'altre, che di quella che legge, & cosi porgano le Sorelle l'una all'altra le cose necessarie à chi mangia, & beue, che niuna habbia bisogno di chiedere alcuna cosa: & se pure farà bisogno, sia più tosto dimandata col picciol suono di qualche cosa, che con voce. Ne quiui presumi alcuna di dimandare della Lettione, ò di alcun'altra cosa, acciò non si dia occasione di ragionamento: saluo se l'Abbadessa volesse per edificatione, dire breuemente alcuna cosa. La Sorella Hebdomadaria, prima che cominci à leggere, pigli il misto, per la Santa Communione, acciò non gli sia graue sostenere il digiuno: ma doppo mangi con le Settimanarie della cucina, & seruitrici. Le Sorelle non leggano, ò cantino secondo l'ordine suo, ma quelle, che siano atte ad edificare gli audienti.

Dichia-

Dichiaratione.

DOVE dice, Alle menſe delle Sorelle; Alla ſeconda menſa, doue ſarà maggior Conuento, non manchi la Lettione. Doue dice, non deue mancare la Lettione; Nella Lettione della prima mẽſa ſia ſeruato queſto ordine: Se quel giorno hauerà proprio Euangelio, ſi legga la ſua homelia, & i Sermoni ſopra eſſo, ſecõdo la diſpoſitione dell'Abbadeſſa; poi ſi leggano le paſsioni, & vite de' Santi òccorrenti; Doppo della Bibbia, ogni coſa in volgare; perche pocchiſsime intenderiano il latino: Et ſpecialmente non ſi laſci la Lettione volgare della Regola, la quale ſarà letta in Capitolo, con tutta la preſente dichiaratione: la qual Lettione della Regola ſia repetita ancora alla ſeconda menſa. Et quando occorre, che quella, che è Superiore in Conuento legge (eccetto l'Abbadeſſa) quella, che ſeguita, doppo la detta Superiore, facci gli ſegni particolari. Doue dice, & la Communione; Per quello che dice quì il Padre San Benedetto, & ancora di ſotto in queſto medeſimo capitolo, iui per la Cõmunione ſanta ſi dimoſtra, che in ciaſcuna

na Domenica si communicauano le Sorelle: laqual cosa confortiamo, che si faccia quanto più spesso si può, massime nella Quadragesima, & nell'Aduento, ouero almeno vna volta il mese, cioè la prima Domenica di ciascun mese, secondo la Clementina, Ne in agro: nel qual tempo lo comandiamo, eccetto se detta Cõmunione non si differisse, ouero anticipasse per riuerenza di qualche solennità occorrente, ò per altra buona cagione, secondo la licenza data alli Monaci da Papa Eugenio Quarto. Doue dice, Dimandi à tutte, che sia pregato per lei; Stia in mezzo del Choro. voltata verso l'Altare, genuflessa, & dica (Domine labia mea aperies) & respondendo il Choro quello medesimo: poi la Superiore dica (Saluã fac seruam tuam) Resp. (Deus meus sperantem in te) Vers. (Mitte ei Domine auxilium de sancto) Resp. (Et de Syon tuere eam) Vers. (Domine exaudi orationem meam) Resp. (Et clamor &c.) Oremus (Aufer ab hac famula tua &c.) Doue dice, entri a leggere; Fatta la benedittione, la Lettora non cominci a leggere, se prima le Sorelle non sono poste a sedere a mensa: & letta vna breue particella della Lettione, la Superiore faccia segno,

doppo le Sorelle cominciano a mangiare: & questo, acciò che prima si cominci à pascere l'anima, e poi il corpo; Et al fine della mensa niuna si lieui da sedere, se prima non si è risposto, Deo gratias. Doue dice, si seruino l'vna all'altra; Questo s'intende, che ciascuna serui, & legga per vna settimana, succedendo l'vna all'altra in quelli vfficij. Doue dice, il Misto; Quello che dice quì Misto, di sopra nel capitolo delle Settimanarie della cucina dice, vn poco di pane, & vn tratto da beuere, l'espositione delle quali parole guarda iui.

Della misura de' cibi. Cap. XXXIX.

CREDIAMO per la refettione di ogni giorno, così di Sesta, come di Nona, a tutte le mense bastare due viuande cotte, per le infermità diuerse: acciò quella, che à caso non potrà mangiare dell'vna, si recrei, & pasca dell'altra. Due viuande cotte adunque bastino alle Sorelle: & hauendo oltre pomi, ò legumi, sia aggionta la terza. Vna libra di pane al giorno basti à ciascuna, ò sia per vna refettione, ò sia per disnare, & cena; Che se hanno à cenare, sia di detta libra riser-

uata

uata dalla Celleraria la terza parte, per dargliela a cena; Ma essendosi forsi durato maggior fatica sia in arbitrio, & potestà dell'Abbadessa, parendogli bene, aggiongere alcuna cosa; schiuando sopra tutto la crapula, cioè il mangiare superfluo, acciò non interuenghi mai alla Monaca indigestione. Imperò che niuna cosa è cosi cõtraria ad ogni Christiano, come la crapula, cioè il troppo mangiare, come dice il nostro Signore; Guardate che i vostri cuori per crapula, & ebrietà non si grauino. Alle fanciulle di minore età non sia seruata la medesima quantità, ma minore che alle maggiori, seruata in tutte la parcità. E tutte se astenghino da mangiar carne de animali da quattro piedi, saluo quelle in tutto deboli, & inferme.

Dichiaratione.

CREDIAMO bastare &c. Secondo l'antica consuetudine Monastica si dà la minestra, la pittanza, & delle frutte, ouero alcun'altra cosa in luogo di frutte: & alcuna volta vi s'aggionge l'insalata cruda, ò cotta. Ma quando non si digiuna, si dà la minestra, ouero insala-

ta,& pittanza, & delle frutte. Doue dice,vna libra di pane; Concioſia coſa che il peſo d'vna libra, ſecondo che ſi è inteſo dal Monaſterio di Monte Caſsino, ſia trenta tre onze e mezza, & à pena vna Sorella poſsi mãgiare communemente tanto pane in vn dì; vogliamo che ſia oſſeruata la cõſuetudine,cioè che ſi dia a mẽſa del pane tanto che baſti: & non ſolamente nel pane, ma etiam nelle altre viuande l'Abbadeſſa habbi in arbitrio ſuo di diſponere più,e meno, ſecõdo conoſcerà iſpediente, ſecondo la qualità del tempo, facoltà del Monaſterio, & neceſsità delle Sorelle. Doue dice,carne di animali da quattro piedi: molto più de gli vcelli: laqual prohibitione vogliamo che ſia oſſeruata dalle ſane tutte, come è detto di ſopra: altrimente, ſe alcuna trapaſſaſſe queſta noſtra Conſtitutione, quante volte hauerà mangiato carne, tanti giorni digiuni in pane, & acqua in terra in Refettorio.

Penitẽza.

Della miſura del beuere. Cap. XL.

CIASCVNO hà proprio dono da Dio, vno in vn modo, & l'altro in vn'altro: e però con qualche ſcrupuloſità ponia-

poniamo misura del viuere a gli altri. Nondimeno hauendo rispetto alla debolezza delle inferme, crediamo bastare à ciascuna vna emina di vino al giorno; Ma quelle a chi Dio dona gratia di astinenza, sappino hauerne a riceuer proprio merito, & mercede. Ma se la necessità del luogo, ò la fatica, ouero ardore dell'Estate richiedesse più, consista nell'arbitrio dell'Abbadessa: laquale in tutti i detti casi habbi cura, che non sott'entri in satietà, ouero ebrietà, ben che leggiamo il vino al tutto non conuenirsi a gli Monachi, ne Monache. Ma perche a' nostri tempi questa cosa non si può persuadere, almeno a questo solo acconsentiamo, di non beuere infino a satietà, ma più temperatamente, perche il vino fa apostatare anco i sauij. Ma doue la necessità del luogo non patisse, che, non che la sopradetta misura, ma molto minore, ouero al tutto niente ui si possi trouare, ringratiino Dio quelle, che vi habitano, & non mormorino; perche noi sopra tutto di questo le ammoniamo, che siano senza mormoratione.

Dichiaratione.

DOVE dice, vna emina di vino; Però, si come si è inteso dal Monasterio predetto di Monte Cassino vna emina di vino, è molto più di quello, che basta alla necessità d'vna Sorella in vn giorno; Noi cõcediamo del vino à ciascuna quãto basta, si fattamente però, che secondo la Regola, non caschi in ebrietà, ouero satietà; Per laqual cosa ammoniamo le Sorelle, che non beuino vino puro, saluo se per infermità non fusse astretta: & acciò siano aliene dal costume de' secolari, beuino in Refettorio nelle coppe di terra, tenendole con due mani, quando beuono: ma in altri luoghi possino vsare bicchieri di vetro.

A che hora sia conueniente che le Sorelle mangino. Cap. XLI.

DALLA santa Pasqua insino alla Pentecoste, le Sorelle mangino à Sesta, & la sera cenino; Ma dalla Pẽtecoste inanzi per tutta la Estate digiunino la feria quarta, & sesta, insino à Nona: saluo se hanno essere ad affaticarsi, ouero il troppo cal

do

do le moleſtaſſe; Ma gli altri giorni mangino à Seſta: il qual digiunare di Seſta lauorando loro, ò eſſendo il caldo della Eſtate eccesſiuo, ſia continuato: e tutto ciò conſiſta, & ſia nella prouidenza dell'Abbadeſſa: laquale ſi fattamente temperi, & diſponghi ogni coſa, che le anime ſi ſaluino, & che le Sorelle faccino ogni coſa ſenza mormoratione. Ma dalli Idi di Settembre infino al principio della Quareſima, le Sorelle mangino ſempre à Nona. Nella Quareſima infino à Paſcha mangino à Veſpro: però eſſo Veſpro in tal modo ſi pigli, che quelle, che mangiano, non ſolo non habbino biſogno di lume di lucerna: ma ancora con la luce del giorno ogni coſa ſia finita; Et da ogni tempo dell'anno l'hora della cena, & della refettione ſia in tal modo temperata, che ogni cosa ſi faccia con la luce del giorno.

Dichiaratione.

DOVE dice, dalla ſanta Paſqua; Confortiamo le Madri, che perſuadino alle Sorelle à digiunare il Venerdì in queſto tempo, cioè dall'vna all'altra Paſqua, per riuerenza di eſſo giorno, nelqua

le il noſtro Signore Giesù Chriſto fù cru cifiſſo, & per edificatione de' proſsimi, & anco in ricompenſa de' digiuni, iquali di ſpenſiamo ne gli altri tempi. Doue dice, dalli Idi di Settembre; Intendi eſcluſiuamente, ſecõdo che ſi dichiarerà nel capitolo dell'opera delle mani quotidiana, ſopra quella parola, fino alle Calende di Ottobre. Doue dice, inſino al principio della Quareſima mangino ſempre à Nona; Dichiariamo, ſecondo la conſuetudine della Chieſa, queſto digiuno nõ eſſere da oſſeruare nelle Domeniche. Ma nelli infraſcritti giorni diſpenſiamo, che non ſi digiuni per riuerenza di eſſe ſolennità: cioè nel giorno di San Matteo Apoſtolo: della Dedicatione di San Michele, di ſanta Iuſtina da Padoua, di ſan Luca: Delli sãti Simone, e Iuda: Di tutti i Santi: Di ſan Martino: Di ſanto Andrea, quando viene fuori dell'Aduento: Della Natiuità di noſtro Signore Giesù Chriſto, & delle due ſeguenti ſolennità: Della Circonciſione di noſtro Signore: Dell'Epifania, di ſanto Antonio, della Purificatione della Madonna, di ſanto Matthia, quando viene fuori della Quareſima, & del titolo della Cathedrale di queſta Città, & per il titolo di queſto

Mo-

Monasterio. Et benche ammaestrate dalla esperienza di tutte le cose maestra, apertamente conosciamo, che le troppo ricreationi, & relassationi più tosto distraghino, & eneruino, che diano ricreatione, & materia di far profitto: nõdimeno, condescendendo all'humana fragilità, concediamo alle Sorelle, che inanzi l'Aduento solo vn giorno, & inanzi alla Quaresima doi giorni sia à loro dispensato il digiuno: acciò premessa tale relassatione, con maggiore alacrità, & feruore paghino poi il debito della loro seruitù. Et acciò non si habbia à confondere la disciplina dell'osseruanza regolare, le Sorelle in questi tempi non mangino fuori del Refettorio, p la refettione ordinaria. Dispensiamo ancora, che dalli Idi di Settembre insino all' Aduẽto, & dalla Natiuità di nostro Signore insin' al principio della Quaresima, al Martedì, Giobbia, & Sabbato si dia la sera a collatione due, ò tre onze di pane, eccetto se fusse digiuno comandato dalla santa Chiesa. Doue dice, Nella Quaresima insino a Pasqua mangino a Vespro, In questo tempo della Quaresima si temprino in tal modo gli Officij Diuini, che siano finiti a l'hora del mezo dì, & poi mangino le Sorelle.

Doue

Doue dice, con la luce del giorno si faccia ogni cosa; A nostri tempi gli Diuini Officij, & le solennità di essi sono tanto cresciute, che nelle solennità, nelle quali non si digiuna occorrenti nell'Inuerno, quando sono i giorni breuissimi, non vediamo potersi fare la cena con la luce del giorno, senza manifesta lesione de' corpi, & se volessero la mattina per tempo ispedire gli Diuini Officij, si generarebbe scandalo, & male essempio dell'vna, e l'altra refettione fatta, & tanto per tempo. Onde attendendo, che non si deuij dalla giustitia, à mutare alcuna volta le cose vecchie, per le cause legittime di nuouo occorrenti; dispensando ordiniamo, che dalla festa di tutti i Santi insino alla Purificatione della Madonna inclusiuè, le Sorelle ne i giorni sopradetti, cenino doppo Compieta, seruando nondimeno il silentio.

Che niuna parli doppo Compieta.
Cap. XLII.

IN ogni tẽpo deuono le Monache attendere al silentio, massime nelle hore di notte: & per tanto da ogni tempo di digiuno, ouero di desinare, le sarà tempo

che

che non si digiuni, subito che si saranno leuate da cena, sedino tutte in vn luogo, & vna di loro legga le Collationi, ouero Vite de' Santi Padri, ò altra cosa, che edifichi le audienti; Ma non si leggano i primi sette libri della Bibbia, ouero i libri de i Rè, perche à tal hora nõ sarebbe vtile à gli intelletti infermi vdire questa scrittura, ma leggãsi nelle altre hore. Ma essendo giorno di digiuno, detto il Vespro, & fatto picciolo interuallo, incontinente vadino alla Lettione delle Collationi, come habbiamo detto: & letti quattro, ò cinque fogli, ouero quanto l'hora permette, occorrendo, & congregandosi insieme per questo spatio della Lettione tutte, etiãdio quelle, che fussero forsi occupate in alcuna cosa a loro commessa, dicasi Cõpieta. Et vscendo di Compieta à niuna sia più lecito di parlare di cosa alcuna; Che se si troverà alcuna trasgredire questa regola di silentio, sia cõ più graue pena castigata, eccetto se sopraueneõdo forastieri fusse bisogno parlare, ouero l'Abbadessa comandasse cosa alcuna: il che nondimeno si faccia con somma grauità, & modestia honestissimamente.

Dichia-

Dichiaratione.

DOVE dice, incontinente che saranno leuate da cena, intendiamo quello (incontinente) largamente, però che più volte si stà vn'hora, ò più, acciò tale Lettione non sia tediosa hauendo così cenato di fresco; Per laqual Lettione si sona il primo segno di Compieta, & le Sorelle si adunano in capitolo ad vdire essa Lettione. Doue dice, quanto l'hora permette; Comprendiamo (secondo che di sotto ordiniamo) gli spatij del dì, delli quali ciascuno hà l'opera sua, che questa Lettione non può commodamente durare, se non vn quarto d'hora.

Di quelle che vengono tardi all'Officio Diuino, ouero alla mensa. Cap. XLIII.

ALL'HORA del Diuino Officio, subito che si sarà vdito il segno, lasciando stare ogni cosa che si haueſſe da fare, con somma prestezza si corra (con grauità però, acciò la scurilità non troui occasione) niuna cosa adunque sia preposta all'opera di Dio. Che se ad alcuna occorrerà alle hore della notte, doppo la Gloria del Salmo nonagesimo quarto, cioè

(Venite

(Venite exultemus) ilquale vogliamo per questo rispetto si dica al tutto adagio,& morosamente, non stia in choro à l'ordine suo,ma nell'vltimo doppo tutte, ò in disparte in qualche luogo assignato dall'Abbadessa à si fatte negligenti, doue sia veduta dall'Abbadessa, ouero da tutte,insino tanto che finito l'Officio publicamente si penti,& satisfaccia . Et perciò giudichiamo douere queste tali stare nel l'vltimo,ò in disparte,acciò essendo vedute da tutte,almeno p essa sua vergogna,si emẽdino; Perche se rimanessero fuori di choro sarebbe forsi tale , ouero si tornarebbe à dormire,ouero si starebbe fuori, & si attenderebbe à fauole , & cosi si darebbe occasione al maligno : e per tanto entri dentro, si che non perda tutto, & p l'auuenire si emendi . Ma nelle hore del giorno chi soccorrerà all'opera di Dio doppo il verso,& la Gloria del primo Salmo,che si dice doppo il verso, stia nell'vltimo,secondo la legge che di sopra dicẽmo:ne presuma d'accompagnarsi al choro,che salmegia,se prima non satisfa: saluo se l'Abbadessa per sua permissione gli desse licenza , si fattamente però , che la colpeuole per questo satisfaccia.

Dichia-

Dichiaratione.

AL'HORA del Diuino Officio, subito che si sarà vdito il segno &c. Quanto il nostro Padre San Benedetto voglia che siamo solleciti all'Officio Diuino, lo mostra in queste parole dette di sopra: e però habbiamo giudicato, non si partẽdo però dalla Regola, douersi ordinare alcuna cosa più strettamente, suadendolo la ragione, cioè che la notte alle vigilie, hoc est, al Matutino, sia seruata la Regola, ma quando si dice l'Officio della Madõna nel principio dell'Officio della notte, chi verrà doppo l'hynno si inginocchi, & vadi al luogo suo. Ma chi verrà doppo la Gloria del primo Salmo si inginocchi, & si escusi, ouero vadi al luogo delle negligenti, quale deputiamo essere l'vltimo luogo basso del choro. Alle laudi, quando si dicono separate dalli Notturni, chi verrà doppo la Gloria del Salmo (Deus misereatur nostri) si inginocchi, & fatto segno dalla Superiora vadi al suo luogo: ma se verrà doppo la Gloria del Salmo seguente si inginocchi, & poi si escusi: & se sarà stata negligẽte stia nel l'vltima sedia del choro. Nelle hore del

giorno

giorno chi verrà doppo l'hynno, ilquale precede i Salmi, si inginocchi, & vadi al suo luogo: ma se verrà doppo la Gloria del primo Salmo, etiam nelle hore, nelle quali l'hynno non precede i Salmi, si inginocchi, & si escusi, ò facci la penitenza, come è detto di sopra. Alla Lettione inãzi Compieta, chi verrà doppo che data la benedittione la Lettora harà cominciato à leggere, si inginocchi, & si escusi, ouero stia à sedere nell'vltimo. Se non sarà stata alla Lettione, venendo à Compieta à che tempo si voglia, si inginocchi, & si escusi, ouero stia nell'vltimo: ma se si sarà escusata, ouero se sarà stata alla Lettione, & da iui si partirà con licenza, venẽdo à Compieta doppo l'Assolutione, che si dà nel principio di Compieta, si inginocchi, & vadi al suo luogo. Ma se verrà doppo la Gloria del primo Salmo, si inginocchi, & si escusi, ouero stia nell'vltimo luogo. Doue dice, insin à tanto che finito l'Officio satisfaccia publicamente; questa satisfattione publica sia fatta in atto più presto, che in parole, per rispetto del silentio: e però quella tale Sorella finiro l'Officio stia genuflessa in mezo del coro, inanzi alla Superiore, fino che gli faccia segno.

Diuisio-

Diuisione.

MA chi per sua negligenza, ò difetto non occorrerà alla mensa inanzi il verso, acciò tutte insieme dicano il verso,& orino, & insieme tutte vadino a mẽsa,insino alla secõda volta sia per questo ripresa: se dapoi non si emenderà, non sia admessa alla participatione della mensa commune, ma separata dal consortio di tutte mangi sola,& sino alla satisfattione,& emendatione sia priuata della sua parte del vino. Similmente ancora sia punita chi nõ si troverà presente a quel verso, che doppo il cibo si dice. Et niuna habbia ardire inanzi l'hora statuita,ò dopò,mangiare,ò beuere alcuna cosa: ma se qualche cosa sarà dall'Abbadessa offerta ad alcuna, & lei ricuserà di pigliarla,all'hora che hauerà voglia di quello che prima ricusò, ò d'altra cosa, non gli sia per alcun modo concessa fino all'emendatione conueniente.

Dichiaratione.

DOVE dice, acciò tutte insieme dicano il verso; Dichiariamo bastare, che

che la Sorella sia dētro all'vscio del Refettorio, inanzi che le altre comincino a proseguire la benedittione cominciata dalla Superiore. Doue dice, sia per questo ripresa; Ordiniamo che tanto le negligenti, quanto ancora quelle che per giusta cagione sarāno state occupate nell'essercitio, p mostrare humiltà, & disciplina, venendo tardi in Refettorio si inginocchino, & fatto segno si lieuino, & dicano alla Superiore la causa della loro tardità, con voce bassa: acciò si conosca la negligente, & la legittimamente occupata. Ma le seruitrici della cucina, auēga che si inginocchino, nō bisogna però che si escusino; perche assai è manifesto che sono state legittimamente occupate. Chi fusse legittimamente occupata, & nō potesse andare all'Officio, ò all'essercitio, ò alla mensa, quando altrimente si congrega al Conuento, venga, ò mandi a fare la iscusa sua, dicendo alla Superiore la causa della sua occupatione. Et se bisognasse ad alcuna partirsi dall'Officio, ouero essercitio, ò dal Cōuento in qualunque modo congregato, per qualche breue causa, dimandi licenza a chi si troua iui Superiore con segno. Ma chi hauesse bisogno partirsi per non ritornare ad esso

officio, ouero essercitio, dica la causa alla Superiore, & sopra di ciò habbia particolare licenza.

Come habbino à satisfare le escommunicate.
Cap. XLIIII.

QVELLA che per graue colpa è escõmunicata dall'orationi, & dalla mẽsa, nel tempo che nell'Oratorio si celebra l'opera di Dio, giaccia prostrata inãzi la porta dell'Oratorio, niente dicẽdo; ma solamente posto il capo in terra, stia prostrata, & inchinata a piedi di tutte quelle, che escono dall' Oratorio; & questo faccia fin'a tanto, che l'Abbadessa giu dicherà che habbi satisfatto: laquale, essendo dimandata dall'Abbadessa, vẽghi, & si getti dinanzi a i piedi di essa, & di tutte le Sorelle che orino per lei; Et all'hora, se l'Abbadessa lo commanderà sia riceuuta in Choro, ouero in quell'ordine & grado, che lei ordinerà: in tal modo però, che non presuma in Oratorio di imporre Salmo, Lettione, ò qualunche altra cosa, se l'Abbadessa di nuouo non glielo comanda; Et da ogn'hora in fine dell'Officio si getti in terra nel luogo doue stà, & così satisfaccia fin'a tanto, che l'Ab-

l'Abbadessa di nuouo gli comandi, che horamai resti da questa satisfattione. Ma quella che per lieue colpa è escõmunicata solamente dalla mensa, satisfacci nell'Oratorio, & questo faccia quando l'Abbadessa lo comanda, & infin' che lei la benedica, & dica basta.

Di quelle che salmeggiano nell'Oratorio.
Cap. XLV.

SE alcuna dicendo Salmo, Responsorio, Antiphona, ò Lettione falla, se non si humiliarà iui in presenza di tutte satisfacendo, sia più grauemente punita; perche non vuole con humiltà correggere quel difetto, che per negligenza commise: ma le fanciulle siano per tale difetto battute.

Dichiaratione.

DOVE dice, in presenza di tutte; Dichiariamo, che quando il fallo è picciolo, basti toccare la terra cõ mano: ma se il fallo sarà notabile, come se per suo eccesso farà errare le altre, ò sarà bisogno che sia emendata leggendo, ò cantando, ouero se farà in Choro qualche

gran strepito, ò simil cosa, subito finito il leggere, ò cantare, se in queste cose sarà occupata, si inginocchi inanzi alla Superiore appresso il Lettorino, fino che gli sarà fatto segno.

Di quelle che fallano in qualunque altra cosa.
Cap. XLVI.

SE alcuna lauorando in qualunque lauoro, ò seruitio nella cucina, nella caneua, nel forno, nell'horto, in qualũque arte, ò in qualunque luogo farà qualche difetto, ò romperà, ò perderà alcuna cosa, ouero farà qualche eccesso, & non verrà subito inanzi all'Abbadessa, ò al Conuento à manifestare spontaneamente il suo difetto, & a satisfare, sia punita di maggior penitenza, quando per altri si sarà saputo; Ma essendo secreta causa di peccato occulto solamente, la manifesti all'Abbadessa, ouero al padre spirituale, che sappi curare, & guarire le sue, & l'altrui piaghe, & non publicarle.

Penitẽza.

Dichiaratione.

DOVE dice, Non verrà subito; Dichiariamo questo douersi fare quando l'Abbadessa fusse presente, ouero appresso, & ciò sapesse quella che hà errato: altri-

altrimente satisfaccia inanzi al Conuen to nel seguẽte Capitolo, dicendo sua col pa; Il qual Capitolo per questo vogliamo sia tenuto ogni giorno doppo Prima, eccetto che nelli dì festiui, come habbiamo detto di sopra. Questo però è da notare, che se occorresse (ilche nõ piaccia a Dio) peccato mortale, & esso peccato fusse notorio, dato che non dica sua colpa in Capitolo per satisfattione delle Sorelle: nondimeno se ne confessi cõ il Padre spirituale, dal quale si faccia assolue re sacramentalmente nella forma della Chiesa, che altrimente non sarebbe assolta. Doue dice, essendo secreta causa di peccato occulto; Quì è da considerare diligentemente, che se la Regola comanda per la rottura delle cose insensibili, & per gli eccessi fatti in offesa del prossimo, presto douersi satisfare, manifestandogli all' Abbadessa, quanto più si deue questo intendere di quelli occulti, & spirituali difetti, & peccati, iquali immediatè offendono Dio, & fanno perire l'anima, cioè che si deuono presto cõfessare, & satisfare al Signore Dio. Et perche quasi cõtinuamente offendiamo Dio, & sette volte il giorno cade il giusto, & acciò il Padre spirituale nõ sia tenuto tut- Colpa

il giorno occupato, ordiniamo che ciascuna Sorella si confessi almeno vna volta il mese: benche al tempo del Padre San Benedetto, secondo che si comprende per quello che dice nel capitolo dell'Hebdomadaria Lettora, che pigli il misto per la santa Communione, laqual si faceua ogni Domenica, & conseguentemẽte la Confessione; Chi contrafarà dica
Penitẽza. sua colpa in Capitolo, & mãgi in terra in Refettorio, se per qualche giusta causa non è escusata appresso l'Abbadessa. Ordiniamo ancora, che niuna Monaca, ò commessa, ò nouitia fuori della Confessione Sacramentale fatta cõ lo legittimo Sacerdote, riceua da alcuna persona del Conuento alcuna cosa in secreto, sotto sigillo di Confessione; Et quelle che contrafaranno non possino essere assolte di
Penitẽza. tale inobedienza, se non con penitenza di digiunare tre dì in pane, & acqua, tra lo spacio d'vn mese, ò più presto, secondo meglio parerà al Confessore.

Del significare l'hora del Diuino Officio.
Cap. XLVII.

SIA cura dell'Abbadessa di giorno, & di notte annunciare l'hora dell'Officio

ficio Diuino: che, ouero essa l'annuncij, ouero commetta questa cura a vna sì sol lecita Sorella, che tutte le cose a hora cõ petente siano finite; Et dopò l'Abbadessa, secondo l'ordine suo, imponghino gli Salmi, ouero le Antiphone, quelle, alle quali sarà comandato. Ma niuna presuma di cantare, ò di leggere, se non quella, che può adempire detto vfficio, acciò si edifichino gli auditori; Ilche si faccia con humiltà, e grauità, & tremore per quelle, alle quali l'Abbadessa l'hauerà comandato.

Dichiaratione.

SIA cura dell'Abbadessa di giorno, & di notte annunciare l'hora dell'Officio Diuino &c. Sia imposto questo vfficio alla Sacristana. Doue dice, niuna presuma cantare, ò leggere, &c. Però quelle, che deuono cantare, ò leggere preuedino le sue Lettioni, che hanno da leggere, ò cantare, & siano preparati i libri à tempo debito, si che non segua scandalo: & chi contrafacesse sia grauemẽte punita. Doue dice, Che può adempire detto vfficio; Però ordiniamo, che l'Abbadessa con le Seniori elegga le Sorelle atte

ad imparare; & gli faccia insegnare leggere;& cantare, quando habbino la voce disposta. Ma essendo cosa impia, & al tutto aliena dalla disciplina Monastica darsi all'ocio,& alla pigritia, per euitare dunque tal ignominia,e peccato: & per fuggire l'ocio,& le parole ociose,che sono vn veneno molto efficace del diauolo, essortiamo le Sorelle, le feste specialmente, darsi all'Oratione,& allo studio di qualche deuota Lettione, ò santa meditatione, acciò non si spendi il tempo inutilmente.

Della quotidiana opera delle mani.
Cap. XLVIII.

LA ociosità è nemica dell'anima,e però a certi tempi si deuono occupare le Sorelle in lauoro de mani, & a certi altri in Lettioni Diuine: e però crediamo questi doi tẽpi douersi cõ tal dispositione ordinare,cioè da Pasqua fino alle Calende d'Ottobre la mattina, vscendo da Prima, lauorino quello bisognerà fino quasi a l'hora quarta,& da l'hora quarta insino presso Sesta attendino alle Lettioni;Ma dopò Sesta, leuate che saranno da mensa, si riposino sopra i letti con ogni

silentio,

silentio, ouero chi volesse leggere da se, legga talmente che non inquieti le altre. Si dica Nona più per tempo circa l hora ottaua,& poi faccino quello che sarà da fare fino a Vespro. Ma richiedendo la pouertà del luogo, che gli Monachi per se si occupino a raccogliere le biade, non si cõtristino, perche allhora in verità sono Monachi, quando viuono delle fatiche delle proprie mani, come i nostri Padri, & Apostoli. Tutte le cose però discretamente si faccino per rispetto, & compassione de' pusillanimi.

Dichiaratione.

DOVE dice, crediamo questi doi tẽpi ordinare; Però che nelli giorni nostri molte occupationi, & assai più che nelli tempi antichi sono cresciute alle Monache tanto circa gli Diuini Officij, quanto circa gli obsequij, & essercitij del Conuento: pare a noi cosa molto difficile poter seruare la Regola circa questa materia, secondo le diuisioni sue, specialmente nel tempo del Verno, nel quale la breuità del tempo a pena lascia le Sorelle pagare il debito del Diuino Officio. Attendendo dunque, che la Regola non così fermamẽte diuide questi tẽpi, ch'ella vogli che si osseruino al tutto, come

suona

ſuona la lettera, dichiariamo douerſi fare tra le hore canoniche gli ſpacij infraſcritti, continuandoli quanto ſarà poſsibile: ne iquali ſpacij ordiniamo, che l'Abbadeſſa eſſerciti le Sorelle in Lettioni, & eſſercitij, ſecõdo giudicherà eſſer meglio per la pace delle Sorelle, & vtilità del Monaſterio: talmente, che niuna ocioſità ſi poſsi notare nelle Sorelle. Da Paſqua dunque ſino a Calende di Ottobre ſi ſuoni Prima nel leuar del Sole, & dopò fatto il Capitolo vn quarto d'hora ſi ſuoni Terza: dopo laquale, ouero auãti ſi dica la Meſſa, e poi Seſta. Le quali dette, ſe ſarà detto l'Officio della Madonna, ſi fà interuallo d'vna mezz'hora: & ſe non ſarà detta la Meſſa, ouero non ſi ſarà detto l'Officio della Madonna, ſi fà interuallo di vn'hora; ma ſe nõ ſi ſarà detta la Meſſa, nè l'Officio della Madonna, ſi fà interuallo d'vn'hora e mezza. Poi la Sacriſtana fa ſegno con cinque botti di campana, & la Sorella ſuoni il primo della mẽſa, ilqual ſonare deue durare vn Pater noſter, & vna Aue Maria, & apparecchi a tal tempo, che doppo il primo ſegno, fatto picciolo interuallo, ſi ſuoni il ſecõdo, ilquale deue durare per due Miſerere: & coſi ſi faccia nel ſuonare della cena. Gli

predet-

predetti ſpacij ſi ſeruino quando non ſi digiuna, perche allhora ſia aggionta ad eſsi ſpacij vn'hora. Doue dice, ſino a Calende di Ottobre; ſi intende tutte le Calende, lequali ſono dieceotto, altrimente ſi contradirebbe la Regola in quello, chie ha detto di ſopra nel capitolo, A che hora debbano mãgiare le Sorelle. Doue dice dalli Idi di Settembre ſino al principio della Quareſima le Sorelle mangino ſempre a Nona, & coſi ſi comincia a digiunare, & laſciare la dormitione di mezzo dì in eſſo giorno, nel quale viene la feſta di ſanta Croce. Doue dice, leuate che ſaranno da menſa; Diſpenſiamo, che le Sorelle per vn'hora doppo la refettione della prima menſa, habbino licenza per loro ricreatione di andar per l'horto, ò per il Monaſterio, pur che l'vna nõ ſi congionghi con l'altra ſenza licenza dell'Abbadeſſa, ò delle Seniori. Et l'Abbadeſſa & Seniori ſiano benigne a dare licenza alle Sorelle di ſtare inſieme per loro ricreatione, & ſpecialmente nelle ſolennità doppie, eccetto però quelle, che occorrono nella Quareſima, & nell'Aduento. Et paſſata vn'hora dopò la prima menſa, ſi ſuoni la dormitione, incominciãdo dal giorno di Paſqua: eccetto ſe Paſqua veniſſe

nisse d'Aprile, nel qual caso dispensiamo, che essa dormitione cominci dalla festa del Padre San Benedetto, & dormino le Sorelle vn'hora fino a mezzo Aprile: Di poi dormino due hore fino a mezzo Agosto, e poi vn'hora fino a santa Croce di Settembre excluſiuè; Nel tempo della qual dormitione, chi non volesse dormire, stia in silentio, & non vadi vagando per il Monasterio, nè anco si eserciti in altri essercitij. Finita la dormitione si suoni, & si dica Nona, quando non è digiuno. Vespro in questo tempo si suoni a tal'hora, che, poiche sarà detto, sia spacio di vn'hora fino a cena: & l'hora della cena sia la vigesima prima. Compieta sia suonata da ogni tempo a vintitre hore, & vn quarto: eccetto nella Quaresima.

Prima Diuisione.

MA da Calẽde d'Ottobre sin'al principio della Quaresima attẽdino alle Lettioni fino all'hora seconda, nella quale si dica Terza, e poi fino a Nona tutte circa l'opera sua lauorino, secõdo che gli è comandato. Et fatto il primo segno dell'hora Nona, tutte partẽdosi dall'opera

ra sua, stiano apparecchiate sin che suoni il secondo. Doppo il mangiare attendino alle sue Lettioni, ouero Salmi.

Dichiaratione.

DOVE dice, Ma da Calende d'Ottobre; intendi inclusiuamẽte, cioè dal principio di esse Calende. Doue dice, sin' al principio della Quaresima; In questo tempo si suoni Prima nell'aurora, & detta Prima, la Sacristana volti l'horologio della mezza hora: in quel mezzo le Monache vanno in Capitolo; Poi passata la detta mezz'hora si suoni per Terza, & Sesta: in mezzo delle quali hore si dica la Messa, saluo se fusse digiuno comãdato dalla Chiesa: nel qual caso si dica la Messa doppo Nona; & doppo Sesta, non essendo tale digiuno, se sarà detta la Messa, & detto l'Officio della Madonna, sia fatto interuallo di vn'hora. Ma non essendo detta la Messa, ouero non si essendo detto l'Officio della Madonna, sia fatto interuallo d'vn' hora e meza. Ma non essendo detta la Messa, ne l'Officio della Madõna, sia fatto interuallo di due hore, doppo iquali interualli si dica Nona, e poi mangino: ma quãdo fusse digiuno comandato per la Chiesa, così si temprino

prino tali interualli, che a hora di Nona, ò circa, vadino a mensa, secondo che vogliono i Dottori. Doppo la prima mensa habbino le Sorelle vn'hora per ricreatione, come si è detto di sopra, del tẽpo della Estate. Dopò attendino alle Lettioni, & a essercitio, come sarà ordinato. Vespro in questo tempo si suoni a tal'hora, che poiche sarà detto, sia spacio d'vn'hora fino a Compieta, la quale si suoni, come è detto di sopra.

Seconda Diuisione.

MA nelli giorni della Quaresima, dalla mattina fino a tutta l'hora di Terza, attendino a sue Lettioni; Poi insino alla decima finita facciano quello gli sarà comandato: ne i quali giorni della Quaresima tutte toglino vn libro per vna, & leggano per ordine integramente, iquali libri si deuono dare nel principio della Quaresima. Ma sopra tutto si ordini, che vna, ò due Seniori vadino a torno per il Monasterio, quãdo attendano alla Lettione, & guardino, che p auentura nõ si troui qualche Sorella in ocio, ò attendi a fauole, & non sia attenta alla Lettione: laquale non solamente non fa bene a

se,

se, ma disturba, & inquieta le altre; & trouandosi (che non piaccia a Dio) Sorella alcuna di tal fatta, sia ripresa la prima, & seconda volta, & non si emendando, sia in tal modo sottoposta alla correttione della Regola, che le altre ne temino. Nõ si accompagni, ò congionghi la Sorella con la Sorella a hore incompetenti. Et il giorno della Domenica tutte attendino alla Lettione, eccetto quelle, che sono deputate in varij vfficij. Ma trouandosi alcuna si negligente, ò pigra, che non voglia, ò non sappia meditare, ò leggere, gli sia commesso qualche cosa da fare, acciò non stia in ocio: & tale opera, & arte sia cõmessa alle Sorelle inferme, ouero delicate, che non siano ociose, ne anco in tal modo affaticate, che si habbino a ritirar indietro: la debolezza, & infermità delle quali deue esser ben considerata dall'Abbadessa.

Dichiaratione.

DOVE dice, ma nelli giorni della Quaresima &c. ĩ questo tẽpo si suoni Prima circa il leuar del Sole, & detta che sarà, immediatè si dichino i Salmi Penitentiali con le Letanie, quando si fa di se-

di feria. Et gli spacij tra le altre hore siano in tal modo temperati dall'Abbadessa, che in esso tempo di Quaresima, a hora di Nona, che è nel mezzo dì, siano espediti gli Officij, e poi mangino le Sorelle. Et è da notare, che quando nel tẽpo Quadragesimale occorre festa di dodeci Lettioni, si deue dire la Messa della festa dopò Terza, dopò Nona la Messa della feria: nondimeno l'Abbadessa accommodi tal hore, come meglio gli parerà, suonando il Vespro a hora conueniente, ouero atta al Conuento, massime non venendo il popolo all'Officio. Et detto Vespro, cenino le Sorelle: & passata vn'hora dopo la prima mensa attendino alle Lettioni, ò all'essercitio, come gli sarà ordinato, fino a Compieta: la quale in questo tempo si suoni vn quarto d'hora inanzi alle vintitre. Et quando le Sorelle deuono andare all'essercitio, si suoni la cãpanella nel Capitolo a botti, per spacio di vn Pater, & di vna Aue Maria: allhora le Sorelle si adunino nel luogo deputato, ad vdire dall'Abbadessa, che essercitio si ha da fare, & inanzi l'essercitio dica ciascuna vna Aue Maria inginocchione, acciò più diuotamente si faccia. Confortiamo ancora, che quando l'essercitio si

fa

fà con quiete, si legga alcuna cosa per edi ficatione; Ma se si farà con monimento, si faccia con silẽtio, ouero se bisogna parlare, si parli basso. Ma quando le Sorelle deuono andare all'Oratione, ouero Lettione, si suoni la predetta campanella del Capitolo alla distesa, per vn Pater noster, & vna Aue Maria. Doue dice, non si congionghi la Sorella con la Sorella alle hore incompetenti; Dichiariamo le hore incompetenti essere tutto il tempo che auanza oltre le hore canoniche, la refettione, lo essercitio; ouero altro tempo, nel quale la qualità delle facẽde occorrenti richiederà, che più Sorelle si congionghino insieme.

Della osseruanza della Quaresima.
Cap. XLIX.

POSTO che la vita Monacale debbia da ogni tempo tenere osseruanza Quadragesimale: nientedimeno, perche questa virtù è di poche persone, confortiamo che in questi giorni della Quaresima ciascuna guardi la vita sua cõ purità, & nettezza, purgãdo insieme in questi santi giorni tutte le negligẽze delli altri tẽpi, ilche allhora degnamente si fà,

se, astenendosi da tutti i vitij, attendiamo all'oratione, con pianti, alla Lettione, alla compuntione del cuore, & all'astinenza. Adunque in questi giorni accrescciamo alcuna cosa all'vsato debito della seruitù nostra, oratione particolare, astinenza dal mangiare, e bere; & ciascuna di propria volontà, con gaudio dello Spiritosanto, offerisca a Dio alcuna cosa sopra quello gli è richiesto, cioè sottotraghi al proprio corpo del cibo, del bere, del sonno, del parlare, & delle scurilità, ouero leuità, ò con allegrezza di spirituale desiderio aspetti la santa Pasqua. Quel tanto però, che ciascuna offerisce, lo manifesti all'Abbadessa, & tutto con la sua oratione, & volontà si faccia, ouero del Padre spirituale. Perche ciò che si fà senza licenza del Padre spirituale, è imputato a presuntione, & a vanagloria, & non a mercede: tutte le cose dunque si deuono fare con volontà dell'Abbadessa.

Dichiaratione.

DOVE dice, in questi giorni di Quaresima; Questa Quaresima, quanto all'astinenza, dichiariamo incominciare

re la seconda feria doppo la Quinquage sima. Et per aggiongere secondo la Regola alcuna cosa al solito obligo della nostra seruitù, oltre i Salmi Penitentiali, & l'Officio de' Morti, la disciplina, la quale da ogni tempo si fa il Venere, per tutta la Quaresima si faccia il Mercore, & il Venere, & la settimana Santa si aggionghi il Giouedì. Similmente nella prima Dominica dell'Aduento incominciamo l'astinenza de' latticinij, & il Lunedì à digiunare, continuando fino à Natale.

Dell'Oratorio del Monasterio. Cap. L.

L'ORATORIO sia quello che è nominato: ne altra cosa iui si faccia, ò vi si riponga. Finita l'opera di Dio, tutte con sommo silentio eschino fuori, facendo riuerenza a Dio; acciò che la Sorella la quale forse vuole orare priuatamente, non sia impedita per indiscretione dell'altre. Et volendo per auentura ancora vn'altra secretamente orare, semplicemente entri dentro, & ori, non con alta voce, ma con lagrime, & attentione di cuore. Chi dunque simile opera non fa, non sia permessa finito l'Officio Diuino restare nell'Oratorio; acciò, co-

me è detto, ad altri non sia dato impedimento.

Dichiaratione.

DOVE dice, finita l'opera di Dio, cõ sommo silentio eschino; Eccetto se qualunque vorrà restare per orare; però che se quella, che vuole orare fusse constretta di vscire, sarebbe forsi distratta dalla diuotione: ouero, occupata in altro, nõ tornarebbe. Facciano nõdimeno doppo l'Officio vna picciola dimora insieme in Choro, acciò le Sorelle possino sodisfare à Dio, se hauessero lasciato niẽte dell'Officio Diuino. Et faccino ogni giorno l'oratione mentale, per spacio di vna mezz'hora: & si fà dalla Pasqua fino à santa Croce di Settembre, doppo Nona, eccetto se fusse giorno di digiuno, nel qual tempo si fa doppo Vespro. Ma dalla detta festa di santa Croce fino à Pasqua si fa doppo Matutino. Vogliamo ancora, che, secondo la dispositione della legge commune, si tenga sempre silentio in Choro, & in Dormitorio, come è detto di sopra, & in Refettorio, etiandio fuori dell'hora del mangiare: eccetto se in essi luoghi bisognasse alcuna

na cosa parlare breuemente, & con voce sommessa. Simile silentio ancora sia seruato al fuoco commune delle Sorelle. Prohibiamo ancora strettamente, per qualunque occasione, menare, ò introdurre donne religiose, ne laice di qualunque età, grado, stato, e conditione dentro alla clausura del Monasterio; Similmente ne huomini, se non Medici, & altri per necessità. Et se sarà da alcuna contrafatto scientemente, ipso facto, secondo il priuilegio di Papa Eugenio Quarto, tanto quelle persone, che entrano, quanto quelle che le hauerãno introdotte, ò riceuute, se questo hauerãno fatto volontariamẽte, non per necessità, incorrano in sentenza di escommunicatione, dalla quale il Padre spirituale del Monasterio non potria assoluere.

Se la Monacha deue riceuere lettere, ò ambasciate. Cap. LI.

PER niun modo sia lecito alla Monacha, senza comandamento dell' Abbadessa, da suo Padre, ò Madre, ò da qualunque persona, ne l'vna dall'altra riceuere, ò mandare lettere, ò ambasciate, ò dare qualunque presente, benche

picciolo; Ma essendo mandato qualche cosa da alcuno; ancora da suo Padre, ò Madre, non presumi di riceuerla, se prima l'Abbadessa non ne sarà auisata: & essendo contenta, che tal cosa si riceua, sia in suo arbitrio, & potestà di ordinare a chi si deue dare, Ne si contristi la Sorella, a cui era stata mandata tal cosa, acciò non si dia occasione al demonio, & chi altrimente presumesse di fare, sia priuata, secondo l'ordine della Regola.

Dichiaratione.

DOVE dice, Qualunque presente benche picciolo: Volendo noi al tutto prohibire, & troncare, come vn seminario del diauolo, & veneno mortifero, la temeraria presumptione delle Monache, le quali non hauendo, ne douendo hauere cosa alcuna di proprio, facendo contra la Regola, & la sua professione, non hanno rispetto a dare, ò riceuere presenti: Non vogliamo per conto alcuno, che le Sorelle l'vna all'altra, ne a qualunque altra persona mandino presenti, etiam piccioli, secondo la Regola; perche nel dare & riceuere questi presenti spesso ne nasce affettione, & compiacenza

cenza disordinata. Doue dice, lettere; Quando per qualche buona causa le Sorelle voranno scriuere lettere, hauuta prima licenza dall'Abbadessa di scriuere, le portino poi aperte ad essa Abbadessa, alla quale imponiamo che la legga, & sigilli: & similmente quelle che riceuono dette lettere, inanzi che le leggano, le presentino serrate all'Abbadessa, la quale vogliamo, & comandiamo che al tutto le legga: & in sua absenza, cioè per infermità, la Priora, & se gli pare, le dia a chi sono mandate, & chi harà contrafatto, gli primi tre Mercordì seguenti, digiuni in pane, & acqua, & non posi essere dispensata dall'Abbadessa, se nō per caso di infermità. Vogliamo ancora che alla medesima pena siano sottoposte tutte quelle, che presumeranno di ascondere, ouero aprire le lettere sigillate, che si mādano, ò riceuono: & non possino essere assolte quelle che contrafaranno, se non fanno detta penitenza; Et per euitare tal pericolo, comandiamo strettamente alle Rotare, che portate dette lettere, ò presenti, prima le presentino all'Abbadessa senza dir niente a chi sono mādate, ne ad altre, & chi cōtrafarà dica sua colpa in Capitolo, & mangi in terra in Refettorio. *Penitēza.* *Penitēza.*

De' vestimenti, & calciamenti delle Sorelle.
Cap. LII.

LI vestimenti si diano alle Sorelle secondo la qualità de' luoghi, doue habitano, ouero lo temperamento dell'aere; perche nelli paesi freddi hanno bisogno di più, & nelli caldi di meno: Sia dunque questa consideratione in arbitrio, & discretione dell'Abbadessa. Noi nondimeno crediamo nelli luoghi mezzani bastare à ciascuna Monaca la cocolla, & la tonica; & la cocolla per il Verno appannata, & grossa, & per l'Estate leggiera, ouero vecchia, & lo scapulare per gli essercitij, & li calcetti, & le calce per vestimento delli piedi del colore, ò grossezza, di tutte le quali cose nō si curino le Monache, ma siano di quella qualità, che si può trouare in quel paese doue habitano, ouero che più vile si può comprare.

Dichiaratione.

DOVE dice, del colore delle quali cose, Per questa causa varij colori de panni vsano nell'ordine Monastico,

ma

ma voi hauete preſo colore negro, ad imitatione del Padre San Benedetto, il quale, ſecondo che per ſcritture ſi troua, vſaua colore negro. Però ordiniamo, che tutte le Sorelle ſiano parimente veſtite di pãno negro d'vna medeſima qualità, quanto è poſsibile: Et queſto intendiamo delle cocolle, ſcapulari, & toniche, ma le veſti interiori ſiano bianche, ò negre, ò berettine, ouero ſimil colore mortificato: Le calce, & calcetti ſiano bianche, & le Sorelle per niun conto vſino per l'auenire raſcia, ò ſaia Fiammenga, ma più groſſa, ouero ſaia noſtrana pche è più durabile. Doue dice, quello che più vile ſi può cõprare; Sia queſta particola della Regola diligentemente conſiderata, però che dicendo, quello che più vile ſi può comprare, eſclude ogni mollitie, ogni precioſità, & delicatezza d'habito; ilche ſenza dubio ſi deue intẽdere, non ſolamente delle veſti, ma di tutte le coſe, che ſi vſano alla neceſsità, & cõmodità del corpo; Però adherendoſi à ſi ſalutifere ammonitioni della Regola, ordiniamo immobilmente, che ſia ſchiuata la ſontuoſità, & ſenſualità in coltelli, Breuiarij, libri, borſe, guanti, veli, & in tutte le altre coſe che ſi vſano, cõſiderato che

là

la Monaca è auisata dalla Regola stare contenta d'ogni viltà, & estremità. Ma nel braccio di qualunque panno longo tre palmi, & largo ouero alto sei, ò circa, l'Abbadessa non spendi più di mezzo ducato vel circa. Ma se tal panno non si comprerà alle spese del Monasterio, stia in arbitrio del compratore, & non ostante che nella Regola non si faccia mentione di pellizza: nondimeno concediamo, che possino vsarla, & ogni altra sorte di veste, che la prudenza dell'Abbadessa giudicherà essere conueniente, vtile, ouero necessaria alle Sorelle.

Diuisione.

DELLA misura prouedi l'Abbadessa, che i vestimenti non siano corti a chi gli vsa; ma fatti a misura. Quelle che togliono i vestimenti nuoui, rendino gli vecchi, iquali si deuono riponere in vestiaria, per li poueri; perche basta alla Monaca hauere due toniche, & due cocolle per rispetto della notte, & per potere lauare esse vesti: da questo in sù, è tutto superfluo, & si deue togliere via i calcetti, & ogni altra cosa vecchia rendino, riceuendo le nuoue.

Dichia-

Dichiaratione.

DOVE dice, della misura; Nella misura delle vesti sia seruata la consuetudine del Monasterio, pur che gli vestimenti non siano fatti al modo di secolare, & longhi che gli strascinino per terra: Le cocolle siano senza falde, longhe vno dito sopra terra, le maniche longhe più di vno mezzo brazzo, più della mano estesa, larghe tre quarte, e mezza; Le toniche delle Monache siano longhe sopra il collo del piede, le quali secondo la Clementina, deuono essere chiuse intorno, intorno. Le maniche delle toniche siano larghe tanto, che possino riceuere l'altro pugno; Gli scapulari delle Professe siano longhi vn'ottauo di braccio meno che la tonica, & larghi secondo la larghezza della tassa: ma quelli delle Nouitie siano stretti, & corti fino alle ginocchia. Le gonelle, & le tonicelle siano lõghe vn quarto di braccio sopra terra, le maniche de quali siano strette senza bottoni. Ordiniamo ancora, che, per seruare la disciplina, & granità Monastica, le Sorelle da niun tempo vadino ne in Choro, ne in Capitolo, ne in Refettorio conuentual-

uentualmente in gonella. De' veli, & pannicelli da testa, ordiniamo si serui quello parerà honesto all'Abbadessa, che siano vguali secondo la professione, & grado loro. Crediamo nondimeno in caso di graue infermità, non altrimente però, la Monaca potere vsare l'hasta, ouero patientia senza pericolo di escommunicatione. Le toniche de Cõmesse siano longhe vn quarto di brazzo sopra terra, tamen della longhezza, & qualità sia in arbitrio dell' Abbadessa, similmente del numero delle toniche.

Diuisione.

PER stramenti da letto basti il saccone, la biãchetta, la schiauina, & il capezzale: Liquali però letti si deuono cercare spesso dall' Abbadessa diligentemente per rispetto del vitio della proprietà, si che per niun modo si truoui, & trouandosi ad alcuna qualche cosa, che non habbia riceuuta dall' Abbadessa, sia sottoposta à grauissima punitione. Et acciò questo vitio della proprietà sia tagliato, & tolto radicalmẽte, dia l'Abbadessa tutte le cose necessarie, cioè la cocolla, la tonica, gli calcetti, le calze, la cintura, il coltel

lo,

lo,lo ſtillo,l'ago,il fazzoletto,& le tauolette,acciò che ogni ſcuſa di hauer biſogno ſia tolta via: laquale Abbadeſſa però cõſideri quella ſentenza delli atti de gli Apoſtoli, che à ciaſcuno ſi daua ſecondo che era biſogno : Coſi dunque l'Abbadeſſa cõſideri la infermità delle biſognoſe, & non la mala volontà delle inuidioſe, nondimeno in tutti gli ſuoi giudicij: penſi la diuina retributione.

Dichiaratione.

DOVE dice, liquali letti ſi deuono cercare ſpeſſo; Per oſſeruare queſta parte della Regola, l'Abbadeſſa, ò altra à chi lei commetterà, viſiti, ouero facci viſitare tutte le lettiere, & ſuoi banchetti,ouero forcieri diligentemente,& ſpeſſo, ſecondo che gli parerà iſpediente, & non permettta, che alcuna gli tenghi pomi, ne odori di qualunque ſorte,ne ſpecchij, ò altre coſe,che non ſi conuengano al ſtato religioſo ; Siano ancora tolte via tutte le ſuperfluità,ſecondo la Regola,& eſſendo prohibito alle Monache vſare panni di lino, queſto ſpecialmente ſi deue vſare, & oſſeruare nelli ſtramenti del letto, ilche ancora s'intenda di calce.

Poſ-

Posſino nondimeno tenere ſopra il ſaccone vno panno di lana, ouero lino groſſo, ilquale ſi poſsi rimuouere, & leuare.

Delle artefici del Monaſterio. Cap. LIII.

ESSENDO nel Monaſterio alcuna che ſappi arte, con ogni humiltà, & riuerenza faccia la ſua arte, ſe lo permetterà l'Abbadeſſa: Ma ſe alcuna di loro ſi inſuperbiſce per la ſcienza della ſua arte, parendoli fare qualche vtilità al Monaſterio, queſta tale ſia da eſſa arte rimoſſa, & di quella più non ſe impacci, ſaluo, ſe eſſendo humiliata, l'Abbadeſſa di nuouo non glielo comandaſſe. Et hauendoſi a vendere alcuna coſa delle opere di dette artefici, quelle, per le mani delle quali dette coſe hanno a paſſare, al tutto ſi guardino di non vſare alcuno inganno: ricordandoſi di Anania, & Saphira, acciò che la morte, la quale loro ſoſtenerono nel corpo, queſte, & tutte quelle, che delle coſe del Monaſterio faranno alcuna fraude, non patiſcano nell'anima: & in eſsi precij non ſi occulti il male, & peccato dell'auaritia, ma ſempre ſi diano per alquanto più vile, che ſi facci

ci da secolari ; acciò che in tutte le cose sia laudato Dio .

Dichiaratione .

ESSENDO nel Monasterio alcuna artefice ; Confortiamo l'Abbadessa , che non faccia essente facilmente le Sorelle dal Diuino Officio , & dalli communi essercitij , & dal modo di viuere dell'altre Sorelle per le loro arti : saluo se ciò parerà a lei necessario per la salute dell'anima , ouero del corpo di alcuna Sorella , ouero occorrerà altra causa , per la quale giudicherà essa Abbadessa che questo bisogni .

Del modo di riceuere le Nouitie .
Cap. LIIII.

AQuella che nuouamẽte viene à conuertirsi non facilmente si conceda l'entrata , ma secondo che dice l'Apostolo , prouate gli spiriti se sono da Dio ; Se dunque quella che viene perseuera nella propria dimanda , & vedrassi che patientemente porti le ingiurie , che gli sono fatte , & la difficultà dell'entrare , & stà forte in sua petitione , doppo quattro , ò cinque

cinque dì gli sia concesso di entrare, & alquanti dì stia nella stanza de' forastieri: poi stia nella cella delle Nouitie in meditatione, & iui mangi, & dormi: & gli sia deputata vna antica di tal conditione, che sia atta à guadagnare le anime, la quale al tutto curiosamente, & diligentemente consideri gli andamenti suoi, & sollecitamente inuestighi se cerca Dio in verità, se è sollecita all'Officio Diuino, alla vbidienza, à sopportare le ingiurie; Gli siano dette, & esposte tutte le cose dure, & aspre, per le quali si và à Dio, & promettendo lei la perseueranza di sua stabilità, doppo doi mesi gli sia letta per ordine questa Regola, & gli sia detto, ecco questa è la legge, sotto laquale tu vuoi viuere: se tu la puoi osseruare entra, ma non potendo, liberamente ti parti: & stando lei pur ancora ferma, sia allhora menata nella sopradetta cella delle Nouitie, & sia di nuouo prouata in ogni patiẽza, & doppo lo spacio di sei mesi gli sia riletta la Regola; acciò che sappi che entra à fare, & osseruare; & ancora pure perseuerãdo lei, doppo quattro mesi, di nuouo se gli rilegga la medesima Regola, & ripigliando essa partito di promettere di adempire tutto, & osseruare

tutte

tutte le cose comandate, sia allhora riceuuta nella Congregatione, sapendosi esser sottoposta alla legge, & ordine della Regola, laquale con si longa deliberatione poteua rifiutare, ò riceuere.

Dichiaratione.

AQuella che viene nouuamẽte à conuertirsi non facilmente si conceda l'entrata. Però ordiniamo, che niuna sia riceuuta alla Religione senza consentimento dell'Abbadessa, & Capitolo, parlandone prima l'Abbadessa con le Seniori, acciò se gli paresse meglio non proponerla al Capitolo, perche non gli paresse di esser accettata. Doue dice, doppo quattro ò cinque giorni; In questo tempo la Nouitia stia con le Conuerse, con sue vesti secolari, doppo che sarà accettata in Capitolo, acciò che da esse Conuerse sia prouata, instrutta, & regolata: nel qual ordine, & modo l'Abbadessa faccia secondo il costume antico, & come laudabilmẽte gli parerà ispediente à honor di Dio, & della Religione: & il Capitolo s'intẽde cõsentire alla recettione, quando delle tre parti, almeno le due cõsentono, secõdo gli priuilegij Monastici:

& ſtrettamente comandiamo, che niuna preſumi riuelare le coſe, che ſarāno dette di lei in Capitolo, dalle quali ne poteſſe veriſimilmente naſcere ſcandalo: & ſe alcuna contrafarà, dica ſua colpa in Capitolo, & mangi in pane, & acqua in Refettorio. Ancora acciò con più libertà, & conſeruatione di pace le coſe ſi facciano, vogliamo che quando ſi parla di accettare alcuna, ſe ſarà in Conuento alcuna ſua parente non ſia preſente, acciò che le Sorelle poſsino liberamente dire il parer ſuo, ma poi al ballottare vi ſiano tutte: Il ſimile ſi faccia quando vna vuole eſſer profeſſa.

Penitēza.

Diuiſione.

DVNQVE chi ſi deue riceuere prometta nell'Oratorio in preſenza di tutte, ſtabilità, mutatione de' ſuoi coſtumi, & vbidienza in conſpetto di Dio, & de tutti i Santi: acciò ſe mai altrimente faceſſe, intenda douere eſſere dannata da Dio; del quale lei ſi fa beffe: della quale ſua promeſſa faccia di ſua propria mano petitione in nome de' Santi, le reliquie de' quali ſono in quel luogo, & dell'Abbadeſſa preſente: ouero non ſapendo

pendo lei scriuere, la scriua vn'altra pregata da lei, & essa Nouitia vi faccia sù il segno, & la propria mano metta sù l'Altare, & posta che l'harà cominci subito questo verso (Suscipe me domine secundum eloquium tuum, & viuam, & non confundas me ab expectatione mea) Il qual verso tutto il Conuento risponda tre volte, aggiongendoui Gloria patri. Allhora essa Nouitia si getti in terra a' piedi di ciascuna Sorella, che preghino Dio per lei, & da quell'hora inanzi sia computata nella Congregatione. Hauendo lei qualche cosa, la distribuisca à gli poueri, ouero la dia al Monasterio, facendogliene solēne donatione, & niente al tutto riseruandosi, come quella che da quel giorno inanzi sà di non hauere potestà se non sopra il proprio corpo. Subito dūque nell'Oratorio sia spogliata de' proprij vestimenti, delli quali era vestita, & sia vestita di quelli del Monasterio: & quelli vestimenti de' quali fù spogliata, si riponghino in vestiaria per conseruargli, acciò se mai per diabolica persuasione deliberasse partirsi dal Monasterio (che Dio la guardi) sia allhora spogliata delle cose del Monasterio, & mandata via: non gli sia però data quel-

la petitione che l'Abbadessa prese di sù l'Altare, ma si riserui nel Monasterio.

Dichiaratione.

DOVE dice, faccia la petitione; La forma della petitione è questa, cioè, In nomine Domini nostri Iesu Christi. Amen. Anno à Natiuitate eiusdem N. N. die N. Mensis N. Ego Domina N. de tali loco promitto stabilitatem meam, & conuersionem morum meorum, & obedientiam secundum Regulam Sancti Benedicti coram Deo, & omnibus Sanctis, quorum reliquiæ habentur in hoc Monasterio, in præsentia Venerandæ Matris Dominæ N. eiusdem Monasterij Abbatissæ, & Monialium regularis obseruantiæ, ad cuius rei fidem hanc petitionem manu propria scripsi: Se non sà scriuere, dica, scribi feci die quo supra, & cõ la sua propria mano faccia in sù la carta della petitione vna croce. Et doppo le orationi, & la benedittione, & recettione delle vesti, & la inuocatione del Spiritosanto, & tutte le altre consuete cerimonie del Cõuento, sia riceuuta da tutte all'osculo di pace. Dichiariamo ancora le Cõuerse, & Commesse del Monasterio essere, & douersi chiamare vostre Sorelle. Ancora, ac-

ra, acciò posino con l'animo quieto seruire à Dio, & con più feruore attendere alla vita attiua, allaquale massime danno opera le Conuerse, intendiamo che siano partecipi di tutti gli beni spirituali, & temporali che si fanno, & faranno nel vostro Monasterio, cosi come le altre Sorelle. Sia ancora prouisto ad ogni loro necessità spirituale, & corporale, con ogni charità, & sollecitudine: & fatte le Messe, & orationi per esse doppo la morte, come propriamente per le Monache: le quali Sorelle Conuerse, seu Commesse compiti gli doi anni della loro probatione, & non inanzi, quando parerà all'Abbadessa, & alle Seniori, lequali non siano meno di quattro senza l'Abbadessa, di consentimento, & concordia di tutte loro, ouero se loro non si accordassero insieme, di consentimento delle due parti del Conuento siano riceuute à stabilità: ilqual riceuere si faccia in Capitolo, dando à loro il velo, & habito à loro conueniente. Siano da essa, & da tutte le Sorelle riceuute in osculo di pace in segno di recettione, & di stabilità; & perseuerãdo cõ voi, siano obligate ad osseruare castità, pouertà, & vbidiẽza. Lequali Commesse deuono ancora loro alcuna cosa

offerire al Signor Dio per deuoto, & ſpirituale eſſercitio, & coſi per Matutino dicano trentatre Pater noſter, & trenta tre Aue Marie: per Prima, Terza, Seſta, Nona, & Compieta ſette Pater, & ſette Aue Marie: ma per Veſpro dodeci. Stiano ancora ſecondo il conſueto, & viuano con diuotione ad vna menſa, & dormano in vn luogo vna per letto: & ſi habbi cura di loro, che non ſe gli dia fatica le feſte, & non ſi diano però all'ocio. Et ſe alcuna di eſſe Commeſſe, poiche ſarà ſtabilita, ſarà ſtata trouata vitioſa, ò ſcandaloſa, ſia corretta di grado in grado, ſecondo la Regola, inſino alla eſpulſione: alla quale ſi proceda, ſeruato quello, che di ſopra habbiamo ordinato del riceuerle, cioè di conſentimento di tutte le Seniori, ouero non ſi accordando, delle due parti del Conuento. Oltre di queſto, ordiniamo che à niuna delle Commeſſe per l'auuenire ſia permeſſo imparare à leggere, ma quelle che ſanno leggere, quando ſono riceuute cõ licenza dell'Abbadeſſa leggano da per loro, & in tal modo, che le altre che non ſanno, nõ ſiano prouocate, acciò non naſca ſcandalo. Poniamo ancora alle Commeſſe termine di confeſſarſi, & communicarſi almeno

no vna volta il mese, & nelle speciali solennità, rimettendo questo in arbitrio dell'Abbadessa, & secondo il consueto; Et esse Oblate che sanno leggere, dicano (hauendo tempo) l'Officio della Madonna, & de' Morti, & qualche volta gli Salmi Penitentiali con le Letanie, secondo la loro diuotione: ma se non hanno tempo, dicano almeno l'Officio, come quelle Commesse, che non sanno leggere, cioè il Pater noster, & Aue Maria, come è detto di sopra, ò almeno ogni giorno la corona maggiore della Madonna.

Delle figliuole de' nobili, ouere pouere che sono offerte. Cap. LV.

OCCORRENDO che qualche nobile persona offerisca la sua figliuola à Dio nel Monasterio, se essa fanciulla è minore per età, suo Padre & Madre facciano la petitione, che di sopra dicemo, & cõ la oblatione inuoltino essa petitione, & la mano della fanciulla nella palla dell'Altare, & cosi la offerischino. Et circa le cose sue promettano con giuramento nella presente petitione, che nè per se, nè per sospetta persona mai in alcun modo gli daranno cosa alcuna, ouero occasio-

ne di hauere. Ma ricusando fare questo, & volendo pure offerire qualche cosa al Monasterio in elemosina, per sua mercede, gli facciano donatione di quelle cose che vogliono, riseruatosi l'vsufrutto, piacendo à loro così: & così si serri ogni cosa, che alla fanciulla non resti alcuno sospetto, per ilquale ingannata possa capitar male, (ilche non piaccia à Dio) si come habbiamo per isperienza imparato, similmente facciano le più pouere. Ma quelle che al tutto non hanno alcuna cosa, semplicemente facciano la petitione, & con l'offerta offeriscano sua figliuola in presenza de' testimonij.

Dichiaratione.

DOVE dice, se la fanciulla; Di queste fanciulle, che non si habbino à riceuere ne habbiamo detto di sopra nel capitolo 30. Delle fanciulle di minore età.

Come si deuono riceuere le Monache forastiere. Cap. LVI.

SE qualche Monaca forastiera, venendo di lontane Prouincie, vorrà habitare

bitare nel Monasterio per forastiera, & essendo contenta della consuetudine del luogo, quale lei truoua, non perturbi il Monasterio con sue superfluità, ma semplicemente cõtenta di tutto quello che truoua, sia riceuuta per quanto tempo gli piace; Ma riprendendo, ò mostrando lei alcuna cosa ragioneuolmente, & con humile charità, consideri l'Abbadessa prudentemente, che forsi Dio non l'habbi mãdata à tale effetto: & se poi vorrà stabilire, & fare sua Professione, non si ricusi si fatta volontà, & massime perche nel tempo della hospitalità si è potuto ben conoscere la sua vita. Ma, essendo trouata in detto tempo superflua, ò vitiosa, non solamente non si deue accompagnare al corpo della Congregatione, ma gli sia honestamente detto, che si parta, acciò le altre per la sua miseria non diuentino vitiose &c. Guardisi però l'Abbadessa di non riceuere mai ad habitare Monaca alcuna di qualche altro Monasterio senza consentimento, ouero lettere della sua Superiore; perche è scritto,

Nõ fare ad altri quello, che nõ vuoi sia fattò à te.

Dichia-

Dichiaratione.

SE qualche Monaca foraſtiera &c. Dichiariamo queſto capitolo eſſere à voi ſuperfluo circa il riceuere nella Congregatione voſtra, Monaca di altro Monaſterio. Perche hauendo voi prouato, che rare volte laſciano i coſtumi del Monaſterio, doue ſi ſono prima conuertite tali Monache, ò Suore; però in virtù di ſanta vbidienza vi comandiamo, che nō accettiate alcuna, che già fuſſe veſtita di habito religioſo in altro Monaſterio, etiam che non haueſſe fatto Profeſsione in quello. Quanto alle foraſtiere che vengono ad allogiare per qualche giorno, ò notte, eſſortiamo gli ſia vſata l'opera di miſericordia, & charità, doue ſtāno le Conuerſe ſolamente, & che non ſiano introdotte nella clauſura voſtra per alcū modo. Oltre di ciò prohibiamo all'Abbadeſſa, che non dia licenza mai ad alcuna, nè Monaca, nè Conuerſa dormire fuori del Monaſterio nella città, nè per cauſa di viſitare, ò guradare infermi, ſia di qual grado, ò ſtato ſi voglia, ò maſchio, ò femina, per non dar cauſa di diſſolutione ſotto ombra di pietà.

Dell'or-

Dell'ordine della Congregatione.

Cap. LVII.

LE Sorelle del Monasterio cosi conseruino gli suoi ordini, come discerne il tempo della conuersione sua, & lo merito della vita, ouero come l'Abbadessa ordinerà, laquale non perturbi però il grege à se commesso: nè, vsando quasi libera potestà, disponghi alcuna cosa ingiustamente, ma sempre pensi che d'ogni suo giudicio, & opera deue rendere ragione à Dio. Le Sorelle vadino dunque alla pace, & alla communione, & impõghino gli Salmi, & stiano in Choro, secondo l'ordine loro, ouero secondo che hauerà ordinato l'Abbadessa: & al tutto in tutti i luoghi età non discerna, ne pregiudichi; perche Samuel, & Daniel fanciulli giudicarono gli vecchi; Eccetto dunque quelle, lequali l'Abbadessa, per più alto consiglio hauerà essaltate, ouero degradate per certi rispetti, tutte le altre stiano, secondo che si conuertono: come verbi gratia, quella, che viene nel Monasterio alla seconda hora del giorno, sappi di essere inferiore à quella, che viene alla prima di qualunque età, ò dignità si sia.

Dichia-

Dichiaratione.

DOVE dice, secondo l' ordine loro, ouero secondo che hauerà ordinato l'Abbadessa ; Dichiariamo secondo l'antico costume Monastico, che doppo l'Abbadessa habbi luogo la Priora, poi le Decane, poi la Maestra delle Nouitie, poi le Cellerarie, poi le altre, secondo l'ordine loro : eccetto, se per antica vsanza nõ si seruasse l'ordine in altro modo, del che si riportiamo alla prudenza dell'Abbadessa, secondo la Regola. Et acciò che l'ordine sia seruato, ordiniamo che si habbia vna matricola, ouero tauola di tutte le Sorelle ogni anno, le quali haueranno fatto Professione, ponendoui il giorno, & l'anno.

Diuisione.

MA alle fanciulle sopra tutto da tutte sia hauuto cura: le Inferiori dunque honorino le sue Superiori, & le Superiori amino le Inferiori; Et nel nominare l'vna l'altra, à niuna sia lecito chiamare l'altra per suo semplice nome, ma le Superiori chiamino le loro inferiori

Sorelle,

Sorelle, & le Inferiori chiamino le sue maggiori Madre, per il qual nome si intende riuerenza materna. Ma l'Abbadessa perche pare che tenga il luogo di Christo, sia nominata Donna, & Abbadessa, non per sua vsurpatione, ma per riuerenza, & amor di Christo. Ma essa Abbadessa pensi, & faccia di esser tale, che sia degna di tanto honore. Douunque le Sorelle si incontrino, la inferiore dimandi la benedittione alla sua maggiore: passando la superiore, la inferiore si lieui sù, & gli dia il luogo da sedere, ne presumi di sedere insieme con la sua maggiore, se la più antica non glielo comanda: acciò si faccia quello che è scritto, Preueneteui l'uno l'altro in farui honore. Le fanciulle picciole, ouero giouanette nell'Oratorio, & alla mensa con disciplina seguitino gli suoi ordini: di fuori, & in ogni luogo siano custodite, & ammaestrate, insino che venghino à età di discretione, & d'intelletto.

Dichiaratione.

DOVE dice, le Superiori, che amino le loro inferiori Sorelle &c. Di antica

tica consuetudine dell'ordine Monastico, à differenza de' mendicanti è, che le Monache si chiamino Donne, ma per affetto Sorelle, & le inferiori chiamino le loro superiori madre: ma l'Abbadessa sia chiamata Donna, & Abbadessa secondo la Regola, & non Madonna. Doue dice, dimandi la benedittione: Questo dimandare la benedittione, intendiamo douersi fare più tosto per segno, che per parole, e però si faccia con inclinatione di capo.

Dell'ordinatione dell'Abbadessa.
Cap. LVIII.

NELLA ordinatione dell'Abbadessa, si habbia sempre tale consideratione, che quella sia ordinata, laquale secondo il timore di Dio, da tutta la cõgregatione d'vno animo, ouero da vna parte di essa, benche picciola, per più sano consiglio sarà stata eletta. Quella dunque, che si deue ordinare, si elegga per merito di vita, & per dottrina, e sapienza, ancora che fusse l'vltima nell'ordine della Congregatione; che se etiamdio tutta la Congregatione di cõmune consiglio si eleggerà per Abbadessa persona consen-

consentiente alli vitij suoi (ilche non piaccia à Dio) & detti vitij per alcun modo verranno à notitia del Vescouo, alla cui Diocesi s'appartiene esso luogo, ouero in notitia de Abbati, ò Christiani vicini, non patiscano che il consiglio de i rei vadi inãzi, ma diano alla casa di Dio vna degna dispensatrice, sapendo douerne riceuere gran mercede, se ciò faranno sinceramente, & per zelo di Dio, si come per contrario incorreranno in peccato, se lo metteranno in negligenza.

Dichiaratione.

NELLA ordinatione dell'Abbadessa &c. L'Abbadessa sia eletta per scrutinio, secondo la forma a voi dilette in Christo Sorelle per noi composta, & data, laquale seruando procederete con ordine. La quale Abbadessa hà tutti gli priuilegij, preeminenze, giurisdittioni, & dignità che sogliono hauere le Abbadesse benedette, & perpetue, secondo che il Santissimo Papa hà concesso.

Diuisione.

ORDINATA dunque che sarà l'Abbadessa, pensi sempre, che peso hà riceuuto,

ceuuto, & à chi deue rendere ragione del la sua administratione: conoschi essergli più à proposito giouare, che dominare, ne fare del grande. Bisogna che sia instrutta nella legge Diuina, acciò sappia proferire cose nuoue, & vecchie: & che sia casta, sobria, misericordiosa, & nel giudicare sempre supereссalti la misericordia al giudicio: si che anchora lei conseguisca il medesimo. Habbia in odio i vitij, ami le Sorelle, & in essa correttione si porti prudentemente, che non ecceda in alcuna cosa: acciò che volēdo lei troppo radere la ruggine, il vaso non si spezzi. Sempre habbia sospetta la sua fragilità, & si ricordi che la canna scrollata nō si deue però rompere. Per lequali parole non diciamo, che lei permetta, che gli vitij si nutrischino; ma che con prudenza, & charità gli tagli, secondo che vederà à ciascuna bisognare, ò essere vtile, come di sopra dicemmo. Si ingegni di essere più presto amata, che temuta. Non sia turbulenta, & ansia: non superflua, & ostinata: non gelosa, & troppo sospettosa, perche mai si riposarebbe. Sia prouida, & considerata ne i suoi comandamenti, ò siano secondo Dio, ouero secondo il mondo. Discerni, & temperi le opere

che

che comanda, pensando la discretione di San Iacobo, che diceua; Se io nell'andare darò troppo fatica al mio grege in vn giorno, tutti moriranno. Pigliando adunque queste, & altre sententie di discretione, madre delle virtù, così temperi tutte le cose, che alle forti resti da desiderare alcuna cosa, & le inferme nõ si ritirino indietro. Sopra tutto osserui in tutte le cose la presente Regola, acciò, hauendo bene administrato, oda dal Signore quello, che vdì il seruo, il quale al tempo suo distribuì il formento alli suoi conserui: In verità vi dico (disse) che lo constituirà sopra tutti i beni suoi.

Della Prepoſta del Monaſterio, che noi dimandiamo la Priora. Cap. LIX.

SPESSE volte auuiene, che per l'ordinatione della Prepoſta, seu Priora, grandi scandali nascono nel Monasterio, concioſia che si trouano alcune enfiate di maligno spirito di superbia, le quali stimandosi essere seconde Abbadesse, & vsurpandosi tirannide, nutriscono scandali, & nel Conuento fanno dissessoni, & massime ĩ quelli luoghi, doue

detta Prepoſta, ò ſia Priora è ordinata dal medeſimo Veſcouo, ouero Abbati, dalli quali fù ancora ordinata l'Abbadeſſa: ilche quanto ſia fuori d'ogni ragione, facilmente ſi vede, imperò che dal principio di ſua ordinatione gli è data materia di inſuperbire, eſſendogli perſuaſo da' ſuoi penſieri eſſer libera dalla poteſtà della ſua Abbadeſſa, perche fù ordinata da quelli medeſimi, che ordinorono l'Abbadeſſa. Da quì procedono inuidie, queſtioni, detrattioni, emulationi, diſſenſioni, & diſordini. Et hauendo l'Abbadeſſa, & la Prepoſta, ò ſia Priora inſieme contrarij pareri, biſogna che ſotto queſta loro diſſenſione le anime periclitino: & quelle che ſono ſotto di loro, mentre che alla ſua parte compiacciono, vanno in perditione: la colpa del quale pericolo à quelle è imputata, che furono cauſa dell'ordinatione de tali perſone.

Et per tanto habbiamo giudicato eſſere vtile, per cuſtodia di pace, & di charità, che tutta l'ordinatione del Monaſterio dependi, & ſia nell'arbitrio dell' Abbadeſſa: & potendoſi fare ogni vtilità del Monaſterio, come di ſopra dicemmo, ſecondo la diſpoſitione dell'Abba-

deſſa,

dessa, sia ordinata per le Decane, acciò che essendo commesso à più persone, vna non insuperbisca; Ma se il luogo la richiede, & la Congregatione con humiltà la dimanda, & l'Abbadessa giudichi così esser meglio, lei medesima ordini la sua Prepostà, ò sia Priora quella, la quale hauerà eletta con il consiglio delle Sorelle che temono Dio; La quale però Prepostà, ò sia Priora con riuerenza faccia le cose à se cõmesse dalla sua Abbadessa, niente facendo contra sua ordinatione, & volontà: perche quanto essa è preferta alle altre, tãto bisogna che più sollecitamente osserui gli comandamenti della Regola. Ma se detta Prepostà, ò sia Priora, sarà trouata vitiosa, ò ingannata da elatione di superbia, ouero disprezzatrice della santa Regola, sia ammonita con parole fino à quattro volte, se non si emendarà, sia corretta secondo l'ordine della Regola; & se per questo ancora non si corregge, sia deposta dalla Prepositura, ò sia Priorato, & substituita vn'altra, che ne sia degna in suo luogo: ma se da poi ancora nella Congregatione non sarà quieta, & vbidiente, sia etiãdio cacciata dal Monasterio. Pensi nondimeno l'Abbadessa, che ella hà da ren-

dere ragione à Dio de tutti i suoi giudicij, acciò forsi l'anima sua non sia contaminata di fiamma d'inuidia, ò di rancore.

Dichiaratione.

DOVE dice, l'ordinatione del Monasterio; Cosi come habbiamo cura che l'Abbadessa non sia perpetua, ma ogni anno dalla sua Prelatione sia assoluta, secondo l'Apostolica cõcessione, così intendiamo, che la Preposta, laquale secondo la nostra vsanza, si chiama Priora claustrale, & le Seniori, & le altre vfficiali del Monasterio siano ogni anno dalli loro vfficij assolute. La onde, ordiniamo che fatta che sia l'Abbadessa ogni anno, secondo la forma Apostolica, che lei, quanto più presto potrà conuocare le Sorelle in Capitolo, assolui, & cõ effetto depõga tutte le vfficiali del Monasterio: & loro in segno di humile consentimento riuerentemente si leuino sù col capo inchinato, & poi inginocchiate, dicendo sua colpa delli diffetti commessi nelli loro vfficij, se hãno chiaui che ad essi vfficij s'appartẽghino, le consegnino all'Abbadessa, & tutte le altre cose, come si è

detto

detto di sopra nel capitolo trigesimo ter zo: Se le Monache deuono hauere di pro prio: & non si impediscano più de' detti vfficij, saluo se l'Abbadessa ordinasse altrimente, & cõmettesse di nuouo la cura di essi vfficij. Et tutte quelle, che erano state cõstituite in luogo superiore p̃ causa di qualche vfficio, vadino al luogo del la loro Professione doue stiano, eccetto se non gli sarà dato di nuouo la cura de' detti vfficij. Si che, secondo la Regola, la Priora, & le altre vfficiali siano cõstituite à beneplacito dell'Abbadessa, & à suo beneplacito deposte, con consiglio nondimeno delle sue Seniori. L'Abbadessa ancora quando nuouamente depone, ouero quando publica le Vfficiali, legga in Conuento le ordinationi che fanno à tal proposito, ammonendo ciascuna, secondo che Dio gli inspirerà. Ancora ordiniamo, che in caso che l'Abbadessa morisse, ogni sua authorità rimanga alla Priora, fin'à tanto, che l'altra Abbadessa sia creata; Et fra questo mezzo vogliamo, che s'osserui quello, che haueua ordinato l'Abbadesa inãzi che morisse. Et creata la nuoua Abbadesa, si rinuouino tutte le Vfficiali al modo sopradetto. Si guardi ancora diligẽtemẽte

la Priora, che estimandosi essere seconda Abbadessa, & volendo entrare in gratia delle Sorelle, non faccia in absenza dell'Abbadessa alcune nouità: nè in modo alcuno presumi fuori del tenore delle ordinationi, ouero fuori della ragioneuole consuetudine dispensare, ò dare altra ricreatione: & se farà altrimente, oltre le altre pene, sappi douer ancora portare pericolo della depositione.

Delle Portinare del Monasterio.

Cap. LX.

ALLA porta del Monasterio sia posta vna vecchia sauia, che sappi pigliare, & rendere la risposta: la maturità della quale non la lasci andar vagando, laquale deue hauere la cella appresso la porta, si che quelli che vengono sempre la trouino presente, & da lei riceuino risposta: & subito che alcuno piccherà, ò che lo pouero griderà, risponda, Deo gratias, ouero dica, Benedetto sia il Signore; & con ogni mansuetudine di timor di Dio rendi risposta prestamente, con feruore di charità; Et hauendo detta Portinara bisogno d'aiuto, gli sia data vna Sorella più giouane. Il Monasterio, se

è pos-

è posſibile, ſi deue in tal modo ordinare, che habbia dentro di ſe tutte le coſe neceſſarie, cioè acqua, molino, horto, & forno: ſi che in eſſo ſi eſſercitino diuerſe arti, acciò le Monache non habbino biſogno di andare fuori vagando; imperò che al tutto non è vtile alle anime loro. Et queſta Regola ſpeſſo vogliamo che ſi legga in Conuento, acciò niuna ſi eſcuſi di ignoranza.

Dichiaratione.

DOVE dice, portinara &c. Perche à queſto Monaſterio non conuiene queſto capitolo della Regola, però intendiamo che la porta, & Parlatorio ſiano cuſtoditi ſecondo il coſtume ſolito, per Monache timorate, & prattiche di tale cuſtodia. Doue dice, queſta Regola ſi legga; Vogliamo che di eſſa Regola ſi legga ogni giorno vna Lettione in Capitolo, ò ſia in Chieſa doppo Precioſa: eccetto le Domineche, & i giorni feſtiui, come è detto di ſopra nel Capitolo xvij.

Delle Sorelle che si mandano in camino.
Cap. LXI.

LE Sorelle che si deuono mandare in viaggio, si raccomandino alle orationi di tutte le Sorelle, & dell'Abbadessa, & sempre nell'vltima oratione dell'opera di Dio, si faccia memoria delle absenti: & tornate che saranno dette Sorelle di camino, esso giorno che torneranno, facciano relatione all'Abbadessa non ad altro &c. Similmente sia punita dalla correttione della Regola, chi presumerà di vscire fuori della clausura del Monasterio, ò di andare in alcun luogo a fare alcuna cosa, benche picciola, senza comandamento dell'Abbadessa.

Dichiaratione.

QVESTO capitolo non si può accõmodare se non alle Conuerse, perche le Monache non possono vscire la clausura del Monasterio, secondo le prohibitioni Apostoliche, & come di sopra habbiamo detto. Et doue dice, all'vltima oratione &c. Per questo rispetto si doueria aggiõgere in fine dell'oratione,

che

che si dice in memoria della Madõna dopò l'Officio, laquale è l'vltima (Et famulas tuas ab omni aduersitate custodi) & intendiamo quãdo tornano di longo camino,& sono state fuori per longo tempo. Doue dice,Facciano relatione all'Abbadessa &c. Siano sollecite l'Abbadessa, & Seniori di fare osseruare questa parte della Regola,& punire grauemente quelle che contrafaranno, perche è grandissima distruttione della quiete Monastica, a voler sapere, & intendere le cose del secolo, ilquale già loro hanno in tutto abbandonato: & la relatione che sarà fatta, sia in arbitrio dell'Abbadessa à communicarla con quelle Sorelle, che a lei parerà. Doue dice, senza comandamento dell'Abbadessa, Questo comandamento il più delle volte si intende la licenza: però a niuna Conuersa è lecito andare in alcun luogo fuori del Monastero senza licenza, ouero comandamento dell'Abbadessa:& hauuta licenza,pigli la benedittione quando và, & quando ritorna: laqual cosa imponiamo, che sia osseruata strettamente,& le transgressori siano punite,perche tale è la Monaca fuori del Monasterio, quale è il pesce fuori dell'acqua.

Se alla Sorella fussero commesse cose impossibili. Cap. LXII.

SE qualche cosa forsi graue, ouero impossibile fusse commessa ad alcuna Sorella, riceua il comandamento della maggiore con ogni mansuetudine, & vbidienza: & vedendo il peso di detta opera al tutto trapassare la misura delle sue forze, patientemente, & come si conuiene, intimi all'Abbadessa le cause di sua impossibilità, non insuperbiendo, non facendo resistenza, ne contradicendo. Ma se doppo detta notificatione, il comandamēto della maggiore perseuererà nella sententia sua, sappi detta suddita, che cosi gli è vtile, & che cosi gli bisogna fare: & per charità vbidisca, confidandosi nell'aiuto di Dio.

Che nel Monasterio non presumi diffendere l'vna l'altra. Cap. LXIII.

SOMMAMENTE è da guardarsi, che per niuna causa nel Monasterio l'vna presumi diffendere l'altra, ò quasi asicurarla, etiamdio se fussero cōgionte per qualunque propinquità di parentado; Nè

tal

tal cosa per modo alcuno ardiscano fare le Monache, perche di questo potrebbe nascere occasione de grauissimi scandali: Se alcuna transgredirà questa ordinatione, sia più aspramente punita.

Che niuna presumi battere altre, ò escommunicare. Cap. LXIIII.

OGNI occasione di presuntione sia tolta via dal Monasterio. Ordiniamo, & constituimo, che à niuna sia lecito escommunicare, nè battere alcuna delle Sorelle: eccetto quella, à cui l'Abbadessa hauerà cõcessa tale potestà. Quelle che fanno alcuno difetto, siano riprese in presenza di tutte, acciò che alle altre si generi timore. Et tutte habbino cura, & diligente disciplina alle fanciulle, insino al quintodecimo anno di loro età: & questo però discretamente, & con rispetto. Ma chi in modo alcuno presumerà impacciarsi di maggior età, senza comandamento dell'Abbadessa, ouero circa dette fanciulle si porterà senza discretione, sia punita secõdo l'ordine della Regola; perche è scritto, Non fare ad altri quello non vorresti fusse fatto à te.

Dichiaratione.

DOVE dice, battere, ò escommunicare; Nè etiamdio gridare, ò riprendere, ouero mortificare bruscamente, nè Professa, nè Nouitia, nè Cõuersa: nè chiamare alcuna per altro, che per nome proprio, nè indecentemente, ouero con derisione; Se alcuna in questo hauerà contrafatto, sia tenuta dire sua colpa in Capitolo, & da essere punita grauemente, secondo la qualità dell'eccesso. Ma se alcuna conoscerà qualche cosa degna di correttione nell'altra, studijsi notificare all'Abbadessa, ò alle Seniori: alle quali vogliamo, che spettino queste tali correttioni: massime quando dette fanciulle, ò sia giouani non sono più sotto la cura della Maestra delle Nouitie: & considerata ancora la età di quella che merita correttione; Posi nondimeno l'vna Sorella charitatiuamente, con parole humane, & humiltà auisare l'altra, che errasse. Et, acciò la pace, & charità tra le Sorelle sempre si conserui inuiolabilmente, & à tutte sia tolta la via di transgredire: ordiniamo, che se alcuna delle Sorelle, per suggestione diabolica, hauerà hauuto

Penitẽza.

ardire

ardire di vsare verso alcune parole di mi naccie dishoneste, ò ingiuriose, dica sua colpa in Capitolo, & mangi pane, & acqua in terra in Refettorio, con la corregia al collo; Et se hauerà commesso questo cosi fatto difetto nella persona delle Superiori, oltre la predetta penitenza, stia degradata otto giorni: & se nella persona dell'Abbadessa, quindeci. Ma se alcuna Superiore sotto l'Abbadessa hauerà vsato dette parole verso qualche Sorella, digiuni vna volta in pane, & acqua, mangiando in terra in Refettorio, con la corregia al collo. Ma chi hauerà percosso alcuna Sorella senza commissione della Superiore, per vendetta, ò per ingiuria, con l'animo irato, oltre che ella è ipso iure escommunicata, sia subito posta in carcere, & non ne sia cauata se non ad arbitrio dell'Abbadessa: laquale la faccia iui stare più, & meno, secondo l'eccesso, & qualità del caso. *Penitẽza.*

Che le Sorelle siano vbidienti l'vna all'altra.
Cap. LXV.

IL bene dell'vbidienza da tutte si deue rendere, non solamente all'Abbadessa,

ma le Sorelle ancora vbidiſcano l'vna all'altra, ſapendo per queſta via di vbidienza douere andare à Dio. Andando dunque auanti il comandamento dell'Abbadeſſa, & delle Superiori, che da lei ſono ordinate, alle quali non permettiamo, che gli comandamenti delle perſone priuate ſiano preferti. Da quella in sù tutte le Inferiori con ogni charità, & ſollecitudine vbidiſcano alle ſue maggiori: & trouandoſi alcuna contentioſa, ſia corretta. Se qualche Sorella ſarà ripreſa dall'Abbadeſſa, ò da altra ſua maggiore: ouero ſi auederà in qualche modo l'animo di qualunque ſua Superiore eſſere irato, ouero commoſſo contra di ſe, benche leggermente, & poco, ſubito ſenza dimora tanto giaccia proſtrata in terra a i piedi ſuoi ſatisfacendo, che per benedittione ſia ſanato quel mouimẽto di ira; Laqual coſa ſe alcuna diſprezzerà di fare, ſia punita di afflittione corporale: ouero, eſſendo contumace, ſia incarcerata, non cacciata dal Monaſterio, perche queſto ſi fà contra gli Monachi.

Dichiaratione.

DOVE dice, ſe ſi auederà l'animo della

della Superiore essere irato &c. Si guardino le Superiori quanto possano da questa ira, ouero cõmotione d'animo, massime per ingiusta causa: Et se pure si cõmoueranno, & le loro Inferiori (secõdo che comanda la Regola) prostrate satisfarãno, gli perdonino benignissimamente,& gli diano la benedittione, secondo che dice la Regola. Ma se lo eccesso loro meritasse alcuna penitenza, la imponga solamente l'Abbadessa, ò alcuna delle Seniori, alle quali s'appartiene imporre le penitenze.

Del zelo buono che deuono hauere le Monache. Cap. LXVI.

COME si truoua vn zelo di amaritudine cattiuo, che separa l'huomo da Dio, cosi si truoua vn'altro zelo buono,& sãto, che separa l'huomo da' uitij, & lo conduce à Dio, & à vita eterna. Le Monache adunque con feruentissimo amore, in questo zelo si esercitino, con riuerenza preuenendosi l'vna l'altra: sopportando patientissimamẽte la infermità de' corpi, ò de' costumi l'vna dall'altra, & vbidendosi insieme a chi più può. Niuna seguiti, ò cerchi quello, che stima esser

esser vtile a se, ma più presto quello, che è vtile ad altri; In charità fraterna, & casto amore seruino l'vna all'altra; Temino Dio; con pura, & humile charità amino la sua Abbadessa; Niẽte al tutto preponghino a Christo, ilquale tutti insieme ne conduca a vita eterna.

Come in questa Regola non si contiene ogni osseruatione di Giustitia.

Cap. LXVII.

NOi habbiamo descritto questa Regola, acciò che osseruãdola noi nelli Monasterij, in qualche modo mostriamo di hauere ò honestà de costumi, ouero qualche principio di viuere religioso. Ma per quelle che si studiano di peruenire a perfettione di conuersatione, ci sono le dottrine de' Santi Padri, l'osseruanza delle quali conduce l'huomo ad altezza di perfettione. Però che quale scrittura, ò parlare di diuina authorità del Vecchio, & Nuouo Testamẽto non è rettissima Regola della vita humana? Ouero quale libro de' Santi, & Catholici Padri non risuona questo, che per dritto corso peruenìamo al nostro Creatore? Similmente ancora le collationi de' San

ti

ti Padri, & instituti, & vita loro, & ancora la Regola del nostro S. Basilio, che altro sono se non essempi, & instrumēti di virtù delli Monachi, & Monache ben viuenti, & vbidienti? Tutte le quali cose a noi pigri, & che male, & negligentemente viuiamo, generano grande cōfusione, & vergogna. Qualunque dunque tu sij, ilquale ti affretti di andare alla celeste patria cō l'aiuto di Christo, osserua perfettamente questa minima Regola, fatta per i principianti, & allhora finalmente peruerrai, mediante la Diuina protettione, alla grande altezza della dottrina, & delle virtù, delle quali di sopra facemmo mentione. A quelle, che le predette cose osseruaranno, sarà aperto il regno del cielo. Amen.

Dichiaratione.

PERÒ che San Benedetto scriuendo questa Regola, quanto ancora noi di chiarandola ne i luoghi congrui, & opportuni, nō intēdiamo altro persuadere alle Monache, mētre che sono in questa peregrinatione, se non la emendatione de' costumi, la santimonia della vita religiosa, & quella purità, & innocenza

dell'anima, mediante laquale, poiche saràno assolte dalle miserie di questo esilio, quanto è possibile, possino senza pene di Purgatorio tornare allegre al loro Creatore. Ma perche, ostando l'humana fragilità, non sempre conseguiamo quello che habbiamo nella intentione: & perche tutti in molte cose offendiamo, & sette volte il giorno cade il giusto, perciò è cosa giusta, e pia, che la cura, & diligenza, laquale hauemo alle Sorelle quando viueuano, acciò facessimo perfette, l'habbiamo a loro ancora essendo morte, acciò siano prestissimamente purgate; Et se deuiando dalle paterne ammonitioni del predetto santissimo Padre San Benedetto, & nostre, haueranno contratto alcuna macula di peccato, purgate per tali pij, & deuoti suffragij, presto siano trasferite à quel felice riposo, & alla bealissima visione del loro Creatore. Per laqual cosa, quando alcuna delle Monache, Commesse, ò Nouitie, finito il corso di questa labile, & misera vita, hauerà renduto lo spirito al suo Creatore, acciò che la charità, che gli fù fatta in vita, in morte ancora gli sia conseruata, vogliamo che nel luogo doue la Sorella

sarà

sarà morta, ouero sepolta, si dica nel giorno delle essequie tutto l'Officio, secondo la Rubrica della Corte Romana, e si celebri ancora la Messa solennemente, se si può, & se il tempo lo permette: altrimente il giorno seguente. Si canti ancora solo vna volta la Messa Conuentualmente nel giorno settimo, trigesimo, & nell'anniuersario della depositione, insieme con il responsorio (Libera me Domine) & con tutti gli suoi versi, & con l'oratione, come è vsanza di fare. Et le Monache, & Commesse faccino questo medesimo nelli loro officij de' Morti, per trenta giorni: & si faccia dire trenta Messe in rimedio dell'anima della Sorella morta. Et perche, doppo l'oratione, molto vale l'elemosina ad estinguere le pene del Purgatorio, però ordiniamo, che in Refettorio si ponghino ogni giorno, doue soleua stare a mensa la Sorella morta, tutti gli cibi, & il vino, come si dà alle altre Sorelle, come se quella Sorella fusse viua: iquali cibi, ouero altre tanti, sino a trenta giorni, si diano in elemosina per l'anima di detta Sorella morta, a vno, ò a più poueri, come ordinerà l'Abbadessa, & niuna in Refettorio sedi in quel luogo, ma ri-

manghi vacuo, & si metta appresso questo luogo vacuo vna croce picciola di legno, in memoria della Sorella morta: acciò che le Sorelle, cõpunte per la memoria della morte, faccino più feruente oratione per tale Sorella, & siano eccitate a viuere più perfettamente. Oltre di questo, ordiniamo che per le anime di quelli, che sono stati benefattori del Monasterio ne sia fatta speciale oratione. Volendo ancora noi esercitare l'affetto della charità verso i parenti delle nostre Sorelle del Monasterio admettiamo tutti i Padri, Madri, Fratelli, & Sorelle, & tutti gli parenti di dette Sorelle, alla participatione di tutti i beni spirituali, che si fanno in detto Monasterio, & si faranno per gli tempi auenire. Item perpetuamente ordiniamo, che qualunque Sorella, Monaca, Nouitia, Conuersa, & Oblata saluterà deuotamente il Santissimo corpo del Signore nostro Giesù Christo, nella Chiesa di dentro, ouero di fuori, dicendo vn Pater, & vn' Aue Maria, habbi per ogni volta quaranta giorni d'Indulgenza; La quale Indulgenza ancora vogliamo che habbino tutte quelle, che osseruaranno questa santa Regola, con le sue dichiarationi. Pregandoui tutte voi Madri,

dri, & Sorelle pregare ogni giorno per me. Deo gratias.

Queſte ſono le Conſtitutioni, & Comandamenti fatti da i Sommi Pontefici ſopra tutte le Santimoniali, ouero Monache.

PRIMA quanto ſia per le perſone regolari il digiuno della Quareſima ſi comincia il Lunedì doppo la Domenica della Quinquageſima, come appare. c.denique.diſtin.3.

Che la Vergine Santimoniale deue portare ſempre tale veſti, quale è per vſare, & che ſiano atte alla Profeſsione, & alla ſantimonia, quãdo è offerta dal ſuo Veſcouo alla cõſecratione, coſi in letto, come in infermità.vt diſt.23.c.Sanctimonialis,& 20.q.1.Vidua.

Similmente alle donne, quali ſono dedicate a Dio, è prohibito toccare gli vaſi ſacrati, & i veſtimenti dell'Altare: & portare l'incenſo circa à gli Altari, incenſando quelli, vt ſupra eod. c. Sanctimo.& c. ſeq.

Che vna Monaca Profeſſa ſia obligata a dire l'Officio Diuino, vt diſtinctio.92. cap.Si quis presbyter. & glo.ibidem. &

Petrus de Palude in 4. distinct. 15. quæstio. 1. art. 1.

Che l'Abbadessa habbia seco in compagnia vna Monaca vecchia, quando hà da parlare con gli huomini di qualunque conditione si siano: & quando vno Monaco, ò altra persona volesse vedere vna sua Monaca propinqua, in presenza della sua Prelata gli parli con poche parole, & presto si parta. vt cap. Diffinimus 18. quæst. 2.

Non dormi Monaco, ne altro huomo di qualunque conditione si sia nelli Monasterij delle donne, nè singolarmente mangi, ouero pasteggi con le Monache; Et quando sono portate le cose necessarie alle Regolari, siano portate dal canto delli huomini, & l'Abbadessa pigli quelle nel Monasterio delle donne, con vna vecchia, fuori della porta, vt supra eodem capitulo.

Che le Monache vsino le camise di lana, non di lino. Item prohibisce strettamente, che niuna Monaca habbia alcuna cosa di proprio: talmente che dice l'Abbadessa non poter concedere a niuna Monaca hauere di proprio, & ancora il Papa in questi due voti non poter concedere.

Le

Le Monache, ancora che fussero discacciate fuori del Monasterio, deuono portare il suo habito, secondo il suo ordine, benche hauessero la licẽza di star fuori del suo Monasterio, vt dicit Archiepiscopus Florentinus in tertia parte, tit. 16. c. 6. ante primum paragraphum.

Se le Monache, ouero le Nouitie, ò le Conuerse, siue le Oblate si batteſſero l'vna l'altra, facendosi violenza, sono escõmunicate: dalla quale escommunicatione il Vescouo le può assoluere: eccetto se la Prelata, ouero Maestra le batteſſe, per causa di disciplina, & correttione, vt extra de sent. excom. c. de Monialibus.

Ancora tutti i Religiosi, & tutte le Religiose Professe, lequali temerariamente depongono l'habito suo, per causa di andare vagabonde, & fare qualche dissolutione inconueniente al suo stato, sono escommunicate. vt c. Periculosa ne Clerici, vel Monachi. lib. 6.

Se l'Abbadessa, ouero altra Superiore del Monasterio facesse patto con quelle, lequali vogliono entrare nel Monasterio per seruire a Dio: & non volesse accettare quelle, se nõ gli desero vna certa quãtità de danari per l'ingresso del Monasterio, sarebbe simoniaca, & escommunica-

ta, insieme con quelle persone, quali haueriano fatto il patto, & dati gli danari, ò altra cosa temporale; Et vuole il Papa che siano discacciate fuori del Monasterio, & messe in vn'altro, ilquale sia di più stretta vita, & quiui facciano perpetua penitenza; perche è simonia dare per patto alcuna cosa per esser accettata nella Religione, ma si deue dare puramente per diuotione, non per patto. Abb. in ca. Non satis, de simo.

Quando le Sorelle peccano mortalmente facendo contra l'vbidienza.

NOTA che quãdo vna Sorella fà alcuna cosa che sia cõtra la Regola, ouero le Constitutioni, nõ fà sempre contra l'vbidienza: ma quando fà contra gli comandamẽti, iquali si cõtengono in quella, & contra le Constitutioni de' suoi Superiori, ouero transgrediſſe qualche cosa per dispregio, benche quella cosa sia minima. Quando la Prelata comanda in virtù di santa Vbidienza, ouero del Spiritosanto, ouero sotto pena di escommunicatione faccia tal cosa, questo si diman da essere comandamento: la transgressione del quale è peccato mortale. Simil-

mente

mente sarebbe, quando la Prelata commandasse alla suddita parlando per qual modo si sia dichiarando à quella, che intende di obligarla à peccato mortale, se non farà tal cosa, si intende che quella cosa, la quale gli commanda sia cosa lecita, & sia cosa tale, che la suddita sia obligata à vbidire quella. Similmente quando nella Regola, ouero nelle Constitutioni gli fusse alcuna cosa di precetto sotto pena di escommunicatione, ouero sotto pena della carcere, ouero sotto pena di più graui colpe, ouero per parole comminatorie, sia giudicato esser peccato mortale la transgressione de tali precetti. A fare qualche volta contra le cerimonie, ouero rompere il silentio, venir tardi alla Chiesa, in choro, & simili cose è peccato veniale, saluo se alcuna lo facesse in dispregio, & per mala consuetudine, in tal caso è peccato mortale; Benche tale cõsuetudine non sia il dispregio, nondimeno quella è induttiua al dispregio. Adunque guardisi ogni persona à mettere in cõsuetudine alcuna transgressione di alcuna cosa della Regola, perche è pericolosa del peccato mortale. hæc Archiepiscopus.

Quattro cose bisogna osseruare quelle che non viuono in commune nelli Monasterij.

SE alcuna Monaca sarà ritrouata in vn Monasterio doue non si viue in commune, & per questo fà bisogno à prouedersi di cose necessarie, se hà vesti, ouero danari, ò altre simili cose, con buona licenza, & beneplacito della sua Prelata, auuertisca diligentemente, che ancora fà di bisogno di osseruare quattro cose. Prima che per lei non resti, che più presto vorrebbe mettere ogni cosa in commune se le altre volessero, & circa questo si adoperi quanto può, acciò segua l'effetto. La seconda cosa è, se non si può fare questo, sempre sia apparecchiata semplicemente à mettere ogni cosa in commune, & resignarle nelle mani della Prelata. La terza cosa è, che di queste simili cose concesse non dia via alcuna cosa senza licenza della sua Superiore, ancora in fare le elemosine, eccetto in estrema necessità. La quarta è, che non accumuli danari, nè tenghi alcuna cosa superflua, nè cerchi le cose delicate, nè ancora cerchi quelle con molta sollecitudine, nè anco

habbi

habbi circa simili cose alcuna affettione disordinata:& cosi potrà saluare l'anima sua, se in tutte le altre cose si diporterà bene: ma se non viuerà da buona religiosa, ma più presto da mondana, dannerà quella.hæc Archiepiscopus de voto obēdientiæ.

Le Monache deuono fuggire il vino come veneno.cap. violentum,35. distinctione.

La Monaca non può fare la sua volontà,perche non hà la volontà sua in domi nio,ma in dominio della Prelata. c.non dicatis.2.q.1.

Non è lecito ad alcuno visitare spesso le Monache. c. Monasteria,de vita,& ho nest.cler.glo.in c.diffinimus 18.q.2.

Le Monache non deuono mai stare ociose,ma sempre ò in oratione, ò in studiare, & leggere qualche deuota Lettione, ò in qualche essercitio del Monasterio esser occupate. gl. in cap. ad reatum, 81.dist.c.nunquam,de consec.dist.5.

Il Vescouo è obligato a prouedere alle Monache pouere. c.ad reatum 81.dist.

Le Monache sempre, & in ogni luogo deuono portare l'habito della Professione sua. capit.sanctimoniales, 23. distinctione.

Non

Non deuono mai mangiare carne, se non per infermità.c.carnem, de consecr. distinct.5.

Deuono vbidire all'Abbadessa,& non deuono ritenere cosa alcuna, che gli sia donata,ò acquistata con sue fatiche, ma sono obligate sotto pena di peccato mortale, consignare ogni cosa all'Abbadessa.c. Abbates.18.q.2.

Però non ponno fare testamento. 19. q.2.c.quia,& c.seq.

Non ponno fare voti senza licenza del l'Abbadessa.c.Monacho.20.q.4.

Tanto è a dire Monaca, quanto è a dire sola, perche deue stare solitaria dal mondo, & dalla frequenza de' mondani. c.si cupis.16.q.1.

Si come il pesce non può viuere fuori dell'acqua, così la Monaca non può stare con salute dell'anima fuori del Monasterio.c.Placuit communi. 16. q.1.

Le Monache non possono essere commadri.c.peruenit ad vos. 17. q. 2. c.non licet Abbati,de consecr.distin.4.

Le Monache, & Monasterij loro tutte sono soggette al Vescouo della Città, se per priuilegio non sono fatte essenti dal Papa.c.peruenit.16.q.1. c.Abbas. & cap. seq.18.q.2.c.Monasteria.

Però

Però deuono essere visitate, & corrette dal suo Vescouo.c.visitandi. c.cognouimus.18.q.2.

Senza licenza del Vescouo non si deue fare Monasterij.c.quidam.& cap.seq. 18.q.2.

Monaca si dimanda quella, che viue sotto la Regola di San Benedetto, & di San Basilio,& Sant' Agostino.cap.pernitiosam.18.q.2.

Il Confessore, ò Capellano per le Monache deue essere prima esaminato per il Vescouo.c.qui religiosis.18.q.2.

E più cõueniente che le Monache siano gouernate per huomini ecclesiastici, che secolari.c.in decima. 18.q.2.

Li Monasterij delle donne non deuono esere vicini a quelli de gli huomini. c.diffinimus.cum c.seq. 18.q.2.

La Monaca non può parlare sola con alcuno.c.diffinimus. 18. q.2. c.in omnibus.81.dist.c.in decima.23.q.2.

Le Monache nõ põno toccare le cose sacre,ne i corporali. c.sanctimonialis paragrapho vasa,& c.sacratas. 23.distin.

Le Monache non ponno possedere alcuna cosa; perche ogni cosa è del Monasterio,ancora le vesti che portano. Abb. in c.cum dilecta, col.2. de rescr.

Le

Le Monache fra loro si chiamino Sorelle. Abb. in d. c. dilecta, col. 7.

Le Monache non deuono portare i capelli. gl. in cle. attendentes, de statu regu. Abb. in c. si quis, de vita, & hone. cler.

Alcuna Donna, ancor che fusse Abbadessa, non può cantare l'Euangelio alla Messa. Rationale diui. offi. li. 4. in rub. de Euangelio, in fi. in vlti. verbis.

Pro supplemento eorum, quæ super prædictis obijci possent, aduerte lector, quòd disposita in Monacis, & Abbatibus, extenduntur ad Abbatissas, & Moniales. Abba. in c. ea quæ, de sta. monach. & in c. ea quæ. eod. tit.

FINIS.

TAVOLA
DE' CAPITOLI
DELLA REGOLA
del Padre San Benedetto.

PROLOGO della Regola. à fol. 5
Quale debbi essere l'Abbadessa. Cap. II. fol. 12
Del chiamare le Monache à consiglio. Cap. III. fol. 17
Quali siano gl'instromenti delle buone opere. Cap. IIII. fol. 21
Dell'vbidienza. Cap. V. fol. 24
Della Taciturnità, ouero Silentio. Cap. VI. fol. 27
Della Humiltà. Cap. VII. fol. 29
Delli Diuini officij nel tẽpo di notte. Ca. VIII. fol. 39
Quanti Salmi si deuono dire nelle hore della notte. Cap. IX. fol. 42

TAVOLA

Come si deuono celebrare le vigilie della notte nel tempo dell'Estate. Cap. X. fol.43
Come si deuono celebrare le vigilie nel dì della Domenica. Cap. XI. fol.44
In che modo si deue celebrare l'Officio delle Laudi nel dì della Domenica. Cap. XII. fol.46
In che modo si deuono celebrare le Laudi nelli dì priuati. Cap. XIII. fol.46
In che modo si celebrino le vigilie nelle feste de' Santi. Cap. XIIII. fol.49
Da quali tempi si deue dire Alleluya. Cap. XV. fol.50
Come per tutto il giorno si celebrino i diuini Officij. Cap. XVI. 50
Quanti Salmi si deuono dire nelle Hore predette. Cap. XVII. fol.51
Con che ordine si deuono dire i Salmi. Cap. XVIII. fol.54
Della dottrina del Salmegiare. Cap. XIX. fol.58
Della riuerenza dell'Oratione. Cap. XX. fol.61
Delle Decane del Monasterio. Cap. XXI. fol.63
Come deuono dormire le Monache. Ca. XXII. fol.66
Dell'Escõmunicationi delle colpe. Ca. XXIII. fol.69

Quale

TAVOLA

Quale deue essere il modo dell'Escommunicatione. Cap. XXIIII. fol.69
Delle colpe più graui. Cap. XXV. fol.70
Di quelle che si congiongono all'escommunicate. Cap. XXVI. fol.73
Come deue essere sollecita l'Abbadessa circa le Escommunicate. Cap. XXVII. fol.73
Di quelle che essendo spesso corrette, non si emendano. Cap. XXIII. fol.74
Delle fanciulle di minor età, come si habbino da correggere. Cap. XXX. fol.77
Della Celeraria del Monasterio. Cap.XXXI. fol.78
De' ferramenti, & altre cose del Monasterio. Cap. XXXII. fol.82
Se le Monache deuono hauere di proprio. Cap. XXXIII. fol.84
Se tutte vgualmente deuono riceuere le cose necessarie. Cap.XXXIIII. fol.86
Delle Settimanarie della cucina. Ca.XXXV. fol.87
Delle Sorelle inferme. Cap. XXXVI. fol. 90
Delle vecchie, & fanciulle. Cap.XXXVII. fol.93
Dell'Hebdomadaria Lettora. Ca.XXXVIII. fol. 94
Della misura de' cibi. Cap.XXXIX. fol.98

TAVOLA

Della misura del beuere. Cap. XL. fol. 100
A che hora sia conueniente che le Sorelle mangino. Cap. XLI. fol. 102
Che niuna parli doppo Compieta. Cap. XLII. fol. 106
Di quelle che vengono tardi all'Officio Diuino, ouero alla mensa. Cap. XLIII. fol. 108
Come habbino à satisfare tutte le Escommunicate. Cap. XLIIII. fol. 114
Di quelle che Salmegiano nell'Oratorio. Cap. XLV. fol. 115
Di quelle che fallano in qualunque altra cosa. Cap. XLVI. fol. 116
Del significare l'hora del Diuino Officio. Cap. XLVII. fol. 118
Della quotidiana opera delle mani. Cap. XLVIII. fol. 120
Dell'osseruanza della Quaresima. Ca. XLIX. fol. 129
Dell'Oratorio del Monasterio. Cap. L. fol. 131
Se la Monaca deue riceuere lettere, ò ambasciate. Cap. LI. fol. 133
De' vestimenti & calciamenti delle Sorelle. Cap. LII. fol. 136
Delle Artefici del Monasterio. Cap. LIII. fol. 142
Del modo di riceuere le Nouitie. Cap. LIIII. fol. 143

Delle

TAVOLA

Delle figliuole de nobili, ouero pouere, che sono offerte. Cap. LV. fol.151
Come si deuono riceuere le Monache forastiere. Cap. LVI. fol.152
Dell'ordine della Congregatione. Cap.LVII. fol.155
Dell'ordinatione dell'Abbadessa.Cap.LVIII. fol. 158
Della Prepostа del Monasterio, che noi diman diamo la Priora. Cap. LIX. fol.161
Delle Portinare del Monasterio. Cap. LX. fol.166
Delle Sorelle che si mandano in camino. Cap. LXI. fol.168
Se alla Sorella fussero commesse cose impossibili. Cap. LXII. fol.170
Che nel Monasterio non presumi diffendere l'vna l'altra. Cap.LXIII. fol.170
Che niuna presumi battere altre, ò escommunicare. Cap. LXIIII. fol.171
Che le Sorelle siano vbidienti l'vna all'altra. Cap. LXV. fol. 173
Del zelo buono che deuono hauere le Monache. Cap. LXVI. fol.175
Come in questa Regola non si contiene ogni osseruanza di giustitia. Cap. LXVII. fol.176
Constitutioni, & comandamenti fatti da' Sommi Pōtefici sopra tutte le Monache. fo.181

Quando

TAVOLA

Quando le Sorelle peccano mortalmente facendo contra l'vbidienza. *fol.* 184
Quattro cose hanno da osseruare quelle, che non viuono in commune nelli Monasterij. *fol.* 186

Auuertenza a' Lettori.

Il primo Capitolo, & altri, ò parte di alcuni che mancano nella presente Regola, non vi sono posti, per non trattare di cose spettanti alle Monache.

IL FINE.

DECRETI
DEL SACRO CONCILIO DI TRENTO,

Spettanti alla Riforma delle Monache.

In Venetia, Appresso Damian Zenaro.
M D XCIIII.

DECRETO

SOPRA QVELLI,

che sottoposti ad alcuna Regola, viuono in commune, & sopra le Monache:

Nella Ventesimaquinta Sessione del sacro Concilio di Trento, Cap. I.

PERCHE troppo bene sà il sacro Concilio, quanto splendore, ò luce, & vtilità nasca nella Chiesa di Dio dalli Monasterij pietosamente instituti, & bene gouernati: però ha stimato che sia necessario comandare, quanto più facilmente, & più maturamente far si puote: che s'instauri l'antica, & regolare disciplina, doue sia andata in ruina, & che perseueri più constantemente ne i luoghi, doue è conseruata: Si come comanda per questo decreto, che tutti gli Regolari: cioè tutti quelli, che viuendo in cómune, sono sottoposti ad alcuna Regola: tanto huomini, quanto donne, determinino, & ordinino di fare la vita loro, secondo la Regola, nellaquale hanno

Ca. 1.

Si osserui la Regola.

fatto professione. Et primieramente osseruino fedelmente quelle cose, che appartengono alla perfettione dalla loro professione: si come di Obedienza, Pouertà, & Castità. Et se vi sono altri voti particolari, & precetti di alcuna regola, ouero ordine, che fanno alla conseruatione della loro essentia, secondo vn certo rispetto, & etiam della vita commune, del viuere, & del uestire. Et sia usato ogni cura, & diligenza da i Superiori, tanto ne i Capitoli generali, & prouinciali, quanto nelle loro visite: lequali non prætermettino di fare à i loro tempi, che non si partino da quelli; essendo manifesto, che quelle cose da loro slargare non si possono, che appartengono alla sostanza della vita regolare: Imperoche, se quelle cose, che sono le base, & fondamenti di tutta la regolar disciplina, non saranno con ogni diligenza conseruate, è necessario che caschi tutto l'edificio.

Si osseruino li voti.

Dal Cap. II.

Cap. 2. *Contro la Proprietà.*

NON sia lecito adunque ad alcuno de' Regolari, siano huomini, ò Donne, possedere, ouero tenere come proprij, beni immobili, ouero mobili di qualunque sorte siano; se bene da

loro

loro sono stati acquistati, per qual modo si voglia, etiandio sotto titolo, ò nome di Conuento: Ma subito siano dati al Superiore & siano incorporati col Conuento: nè per l'auuenire sia lecito alli Superiori concedere beni stabili ad alcuno Regolare, nè ad vsufrutto, ouero vso, amministratione, ouero commenda: ma l'amministratione de i beni delli Monasterij, ouer Conuenti, appartenghi solamente a gli Officiali de quelli, che possono, secondo la volontà de i loro Superiori, essere rimossi da i loro officij. Ma i Superiori permettino in tal maniera l'vso de beni mobili, che le cose, che loro vsano per commodità della vita, conuenghino allo stato della pouertà, della quale ne hanno fatto professione, & non vi si truoui in essa alcuna cosa superflua: & anco non se gli nieghi cosa alcuna, che sia necessaria. Et se alcuno sarà ritrouato, ouer conuento, che tenga alcuna cosa in altro modo, costui sia priuo per due anni di voce attiua, & passiua; & anco sia punito secondo le Cõstitutioni della sua Regola, & del suo Ordine.

Dal Cap. III.

Cap. 3. *Possano posseder li Monasterij Mẽdicanti beni immobili.*

CONCEDE il santo Concilio a tutti gli Monasterij, & Case tanto de huomini, quanto de donne, etiandio de Mendicanti, cauandone le case, ò luoghi de' Frati di S. Francesco, Cappucini, & di quelli, che si chiamano Minori di osseruanza: etiam a quelli, che era prohibito ò dalle loro Constitutioni, ouero da alcuno priuilegio Apostolico non gli era concesso, che per l'auuenire loro sia lecito di possedere beni immobili. Ma se alcuni luoghi saranno stati spogliati de i predetti beni, alliquali per authorità Apostolica simili beni era permesso di possedere, determina che'l tutto gli sia restituito: Ma ne i predetti Monasterij, ouero Case, si de huomini, come di dõne, che possedono, ouero che non possedono beni immobili, sia constituito vn certo numero di persone; & habbiasi anco da conseruare per l'auuenire, che ouero dell'intrate, ò rendite proprie del Monasterio, ouero delle cõsuete elemosine cõmodamente sostentare si possano. Nè per il tempo, che ha da venire si habbia da leuare, ò da fabricare simili luo-

Si constituisca vn numero certo di persone ne' Monasterij.

Nõ si possano fabri-

li luoghi, se non si hauerà primamente hauuto licenza dal Vescouo, nella diocese delquale si haueranno da leuare, ò veramente fabricare.

care ne i Monasterij senza licẽza del Vescouo.

Dal Cap. V.

VENENDO a rinouare la santa Sino do quella Constitutione di Bonifacio VIII. laquale incomincia: *Periculoso:* comanda a tutti gli Vescoui sotto la pena del giudicio diuino, & della eterna maledittione, che in tutti gli monasterij a loro soggetti per ordinaria authorità, & ne gli altri per authorità della Sede Apostolica, procurino di fare, che con ogni diligenza si restituisca la clausura delle Monache, oue fosse stata uiolata, & doue sarà ritrouata inuiolata, con tutte le loro forze procurino, che sia conseruata: & gli inobedienti & contrarij a cotal cosa siano costretti per censure Ecclesiastiche, & altre pene: posta da canto qual maniera si voglia di appellatione: pigliando anco aiuto in questo, se'l sarà dibisogno, dalle forze secolari. Il quale aiuto facendo dibisogno, acciò sia dato, il santo Concilio esorta tutti i Prencipi Christiani, & aggiugne à tutti li Magistrati secolari la pena della escom-

Cap. 4.

Custodia della clausura.

municatione da incorrere subito, quando la negassero.

Le Monache Professe non possa vscire di Monasterio.

Non sia lecito ad alcuna Monacha vscire fuori del Monasterio dopò ch'haurà fatto la Professione: etiandio per breue tempo: fatto qual si voglia scusa: se nō mossa da cagione legittima, da esser accettata dal Vescouo, non ostante quai si voglino indulti, & priuilegij.

Nō si possa entrare senza licēza in scrittura.

Ma l'entrare nelli Monasterij non sia lecito ad alcuno, sia di qual si voglia genere, conditione, sesso, ouer età, senza licenza del Vescouo, ouero del Superiore, ottenuta in scrittura: sotto pena della escommunicatione, da incorrersi subito: ma il Vescouo, ò Superiore dee dare licenza ne i casi necessarij solamente, ma ne gli altri non possa per alcun modo: etiandio per vigore di qual si voglia facultà, ouero indulto fin hora concesso: ouero da esser conceduti per l'auuenire.

Li Monasterij fuori della Città siano ridotti nella Città.

Et perche i Monasterij delle Monache posti fuori della Città, ò Castello, essendo spesso senza custodia, sono esposti alla preda, & altre sceleratezze de gli huomini cattiui; però li Vescoui, & altri Superiori porranno ogni lor cura; se cosi à loro parerà di essere espediente, che le Monache, lequali saranno in essi, siano ridot-

ridotte alli Monasterij nuoui ò vecchi, posti nelle Città, ò Castella, che sono frequentati da molte persone, chiamando etiandio in aiuto, essendone bisogno, il braccio secolare. Et constringhino quelli, che impediscono ad obedire, & gli inobedienti con censure Ecclesiastiche.

Dal Cap. VI.

NELLA elettione di qualunque Superiore, ò Abbati temporali, & di altri officiali, & Generali, & Abbadesse, & anco delle altre Prepositе, acciò che il tutto si faccia senza alcuna fraude: il Santo Concilio primieramente comanda strettamente, che tutti li sopra nominati si debbino eleggere con i voti secreti, di maniera che mai siano publicati i nomi di coloro che eleggono. Nè per l'auuenire sia lecito constituire Prouinciali, ouero Abbati, Priori, ouero quali si vogliã altri titolari, per dare effetto alla elettione che si haurà da fare; ouero per supplire alle voci, ouero voti di quelli, che sono lontani. Ma se alcuno sarà eletto contra la Cõstitutione di questo decreto, sia la elettione nulla, & coloro

Ca. 5. *Elettione de' Superiori.*

loro che à tale effetto hauranno permesso di esser eletto, ò creato ĩ Prouinciale, Abbate, ouer Priore: sia per l'auuenire inhabile di poter ottenere nella Religione qual si voglia officio, & le facultà concesse sopra queste cose in questo, si reputino nulle. Et se per l'auuenire altre se ne concedessero, siano reputate come falsamente acquistate.

Dal Cap. VII.

Ca. 6. *Qualità di quella ch'ha à esser eletta Abbadessa, ouero Priora.*

L'Abbadessa, ouero Priora: & per qual si voglia nome chiamata Prefetta, ouero Prepositа, non si elegga di minore età, che di anni Quaranta: & che habbia viuuto lodeuolmente otto anni nel monasterio, dopò fatta la sua professione. Et non se ritrouando alcuna nell'istesso Monasterio, che hauesse tali qualità, se ne possa eleggere di vn'altro, che sia di quello istesso Ordine. Et se ciò parerà al Superiore, che sarà soprastante alla elettione, che non si possa fare commodamente, se ne elegga di consentimento del Vescouo, ouero altro Superiore vna di quelle, che sono nell'istesso Monasterio, che di età passi anni Trenta: & che almeno habbia viuuto bene sette anni nella Religione dopò fatta la sua Professione.

Niuna

Niuna sia Preposta à due Monasterij: & se alcuna ne fosse di due, ò tre: constringasi tra il termine di sei mesi renonciare gli altri, tenendosene vno: ma passato questo tempo, se non gli haurà renonciati, s'intendino ipso iure che vachino. Ma quel Vescouo, ò Superiore, ò altro che sia, che sarà Presidente alla elettione, nõ entri nella chiusura del Monasterio: ma oda, stando auãti le finestre ferrate, il voto di ciascheduna, & gli riceui. Nel resto poi siano osseruate nel Monasterio le Costitutioni di ciaschedun'Ordine.

Niuna sia Preposta a doi Monasterij.

Dal Cap. IX.

I Monasterij de Monache, che sono sottoposti immediate alla sãta Sede Apostolica, etiandio sotto'l nome de capitoli di San Pietro, ouero S. Giouanni: ò sotto qualunque altro nome nominati: siano gouernati dalli Vescoui, come Delegati della detta Sede Apostolica, non ostante qualunque altra cosa. Ma quelli che si trouano sotto'l regimento di quelli, che sono deputati ne i Capitoli generali: ouer sono gouernati da altre persone Regolari, siano lasciati sotto la cura & gouerno loro.

Ca. 7. *Monasterij le Monache quali siano sotto Vescoui, & quali nò.*

Dal

Dal Cap. X.

Ca.8. AVERTISCANO diligentemente i Vescoui, & gli altri Superiori de i Monasterij de Monache, che nelle Cõstitutioni loro siano ammonite, che almeno vna fiata al mese confessino i loro peccati, & si communichino: acciò mediante quel salutifero presidio, si fortifichino a superare gagliardamente tutte le oppugnationi del Demonio; Et anchora il Santo Concilio le prohibisce, che'l Santissimo Corpo di Christo sia conseruato tra'l choro, ouero dentro del Monasterio: & non nella Chiesa in publico luogo, non ostante qual si voglia indulto, ouer priuilegio.

Siano ammonite al la Confessione, & cõmunione vna uolta il mese.

Et che il Sãtissimo Corpo di Christo sia posto nella Chiesa, & non altroue.

Dal Cap. XII.

CHE le censure & Interditti, non solo quelli che vengono dalla Sede Apostolica, ma anchora quelli, che sono dati in publico da gli Ordinarij, & ciò comandando il Vescouo: siano publicati da i Regolari nelle loro Chiese, & anco osseruati. Similmente i giorni di feste che il detto Vescouo comanderà, che si habbiano da osseruare nelle loro diocesi, da tutti gli essenti, & anchora da i Regolari debbino essere osseruati.

Regolari obedischano li Vescoui nel publicare Escomuniche, & le feste, che si deuono osseruare.

Dal

Dal Cap. XV.

IN ciascheduna Religione, tanto di huomini, quanto di donne, non si faccia Professione auanti l'anno decimosesto finito: ne si admetti alcuno a fare Professione, se non sarà stato in proua vn'anno dopo riceuuto l'habito. Et la Professione fatta auanti non sia di alcun valore, & non obblighi alcuno all'osseruanza di alcuna Regola, Religione, Ordine, ouero ad altri quai si uoglian effetti. Ca. 10. *Professione non si faccia inãzi l'anno 16. et un' anno dopò la proua.*

Dal Cap. XVI.

NE anco vaglia alcuna Renoncia, ouero Obligatione fatta, etiandio con giuramento, ò in fauore di alcuna pietosa cagione: se non è fatta con licenza del Vescouo, ò del suo Vicario tra due mesi prossimi auanti la sua Professione, ne s'intendi che altramente habbia hauuto il suo effetto, se non dopo la professione: ma fatta per altro modo, anchora che fusse fatta con espressa renoncia di cotal fauore, & con giuramento, sia cassa, & di niun valore. Finito il tempo nel Nouiciato, admettino li Superiori alla Professione quelli, che ritroueranno essere habili, ò veramente li mandino dal Monasterio. Ma con tutto questo il Santo Concilio non intende di rinouare cosa Ca. 11. *Renũcie di quelle che entrano nella religione, come, et quãdo vagliano.*

Quãdo si debba fare la Professione.

sa alcuna, ouero prohibire, che la Religione de' Chierici della compagnia di Giesù, secondo il loro pietoso proposito, approuato dalla sãta Sede Apostolica, che non possino seruire al Signore, & alla sua Chiesa. Ma per niente, sotto qual si voglia protesto, li parenti, ò pro-

Non si diano le doti alle Monache se non doppo la Professione.

pinqui, ouero gouernatori del Nouizzo, ò Nouizza, in quel tempo che starà in proua, diano al Monasterio cosa alcuna de i suoi beni, se non il viuere, & il vestire: accioche con questa occasione non si possano partire, perche il Monasterio possiede la maggior parte, ouer il tutto delle sue facultà: ouero partendosi, così facilmente ricuperare non le possa. Anzi comanda il Santo Concilio sotto pena di maledittione à quelli, che daranno, ò riceueranno, accioche per niun modo cotal cosa si faccia: & accioche à quelli, che si partono auanti la professione sia restituito tutte quelle cose, che à loro apparteneuano. Ilche accioche drittamente si faccia, il Vescouo astringerà, se farà dibisogno, per censure Ecclesiastiche.

Dal Cap. XVII.

Ca. 12. HAVENDO la santa Sinodo riguardo alla libertà della Professione

delle

delle Vergini, che si hanno a dedicare a Dio, ordina, & determina, che la Puta, che vorrà pigliar l'habito regolare, sia maggiore di anni dodici: nè lo prendi auanti: Nè dipoi essa, ouero altra, faccia Professione, prima che il Vescouo, ouero, essendo lui lontano, ouero impedito, il suo Vicario, ouero altri di loro, da essi a lor spese deputato, non hauerà benissimo inteso la volontà della Vergine, se per forza, ò per inganno sia entrata nel monasterio, & se conosce quello, che ella faccia. Et se'l sarà conosciuto la sua volontà essere pietosa & libera, & hauerà quelle conditioni, che si ricercano, secondo la Regola del suo monasterio, & del suo Ordine: similmente se'l monasterio sarà atto, le sarà lecito di fare liberamente la sua Professione: della qual Professione, accioche il Vescouo ne sia consapeuole, sia tenuta la Superiore del monasterio farglilo a sapere per vn mese auanti. Ma se la Superiore non lo farà sapere al Vescouo, sia sospesa dal suo officio per tanto tempo, quanto parerà a lui.

Età delle Monache nel prēder l'habito anni 12.

Et come si debba proceder al tēpo della Professione.

Dal Cap. XVIII.

Ca. 13. *Pene contro quelli che sforzano le Vergini ad entrar nella Religione, o uero l'impediscono à non vi entrare.*

IL santo Concilio maledisse in generale, & in particolare quelle persone, siano di qual qualità, & conditione si vogliano, tanto Chierici, quanto Laici: Secolari, ò Regolari: posti in qual dignità si vogliano, se per alcun modo sforzeranno alcuna Vergine, ò Vedoua, ouero altra, sia qual si voglia donna, ad entrare nel Monasterio, ò pure a riceuer l'habito di alcuna Religione, oueramente a far Professione, eccetto in quelli casi, che sono per le leggi espressi: Et quelli tutti, che haueranno in questa cosa dato consiglio, aiuto, ò fauore: Et quelli ancora che saperanno, che ella non vada volõtariamente nel Monasterio, ouero riceui l'habito, ò faccia Professione, a qual modo si voglia, haueranno in quell'atto interposto la sua presentia, ouero consentimento, oueramente la sua auttorità.

A simile maledittione ancora sottopone quelli, iquali per qual si voglia modo, senza giusta cagione, haueranno impedito la santa volontà delle Vergini, ò di altre donne, di tuore il velo, ò di far Professione. Et tutte quelle cose, tanto in generale, quanto in particolare, lequali fa dibisogno che siano fatte auãti la Professione,

ne, ò pur nella Professione, siano osseruate non solo ne i Monasterij sottoposti al Vescouo: ma anco in tutti gli altri. Nondimeno da questi si eccettuano quelle donne, che si chiamano Penitenti, ò Conuertite: nelle quali si hanno da osseruare le loro Constitutioni.

Dal Cap. XIX.

A Ciaschedun Regolare, ilquale pretenda di essere intrato nella Religione per forza, & per paura, & anco dica di hauer fatto Professione auanti la debita età, ouero altra cosa simile, & voglia per qualche cagione deponer l'habito, ouero con l'habito anchora partirsi senza licenza delli Superiori, non sia dato orecchie, se non tra il termine di cinque anni solamente, dopò il giorno della sua Professione. Et allhora, nõ altramente, se prima nõ hauerà assegnate le cagioni, che lo muouono auanti il suo Superiore, & Ordinario. Et se hauerà lasciato l'habito per inanzi spontaneamente, per niun modo sia admesso ad allegare cagione di sorte alcuna: ma sia costretto a ritornarsi al suo Monasterio, & sia punito come Apostata, & tra questo mezo niuno Priuilegio della sua Religione gli possa giouare. Oltra di ciò, niuno Regola- Ca. 14.

Quelli che dicono di voler vscir della Religione, & quando, & come ci debbano vdire.

re per vigor di alcuna facoltà si transferisca ad altra Religione più larga, ò libera, che dir vogliamo: nè si dia licenza ad alcuno Regolare di portare occultamente l'habito della sua Religione.

Dal Cap. XXII.

Ca. 15. TVTTE queste cose in generale & in particolare contenute ne i Decreti posti di sopra, comanda il santo Concilio, che siano osseruate in tutti i Conuenti, & Monasterij, Collegij, & Case, di qual maniera di Monachi si voglia, & de Regolari medesimamente di qual si voglia Monache, Vergini, ò Vedoue, ancora che viuano sotto'l gouerno etiandio de i Caualieri Gierosolimitani, & si chiamino di qual nome si voglia, sotto qual si voglia Regola, ò Constitutione, & sotto custodia, ò gouerno, ò sotto qual si voglia soggettione, ouero colligatione, ò depẽdentia di qual si voglia Ordine, di Mendicanti, ò non Mendicanti, ò di altri Monachi Regolari, ouero qual si voglia Canonici, non ostante i loro priuilegij, tanto in vniuersale, quanto in particolare, fatti sotto qual si voglia forma di parole, etiandio nominati Maremagnum, ottenuti ancora nelle loro fondationi, & etiam Constitutioni, & Regole, etiandio giurate,

Li nomi so. raderti non impe.

giurate,& altre Consuetudini, ò Prescritioni,che di loro non se ne habbia memoria alcuna. Ma se vi sono alcuni Regolari, tanto huomini, quanto donne, che sotto più stretta Regola, ò statuti viuano, eccettuando la facoltà di hauere beni stabili in commune,non intende il santo Concilio di rimuouer quelli dal loro instituto,& osseruanza. *discono la osseruãza de' ordini più stretti.*

Et perche il santo Concilio desidera, che in vniuersale,& in particolare a tutte le cose sopradette, quanto più presto sarà possibile, sia dato essecutione: però comanda a tutti gli Vescoui, che subito il tutto sia mandato in essecutione ne i Monasterij a se sottoposti, & in tutti gli altri in specialità a lui commessi. Et l'istesso comanda che faccino tutti gli Abbati,& Generali,& altri Superiori de gli Ordini sopradetti.

Et se alcuna cosa non sarà stata mandata in essecutione, che i Concilij Prouinciali suppliscano, & correggino la negligenza delli Vescoui; ma i Capitoli Generali & Prouinciali correggino la negligenza de' Regolari: & i Concilij Prouinciali,hauendo deputato alcuni dell'istesso Ordine,prouedino al diffetto d'essi Capitoli Generali.

Esorta anco il santo Concilio tutti i Rè, Prencipi, Republiche, & Magistrati; & comanda in virtù di santa Obedien za, che voglino interporre la loro auttorità, & dare il suo aiuto a i predetti Vescoui, Abbati, Generali, & altri Superiori, nell effecutione della Reformatione contenuta di sopra, & anco interporre l'auttorità loro, tutte le volte che saranno richiesti, accioche senza impedimento alcuno si dia effecutione alle cose già dette, à laude di Dio Omnipotente, & cosi sia.

IL FINE.

BOLLE

PONTIFICIE

Spettanti alli Monasterij
di Monache.

In Venetia, Appresso Damian Zenaro.
M D XCIIII.

BOLLA
OTTAVA
di Pio Papa Quinto;

Sopra la clauſura delle Monache di ciaſcun Ordine, & Religione.

Doue parimente ſi diſpone circa le Tertiarie, Conuerſe, Cercanti, & del numero di Monache, che ſi deue prefiger à cadaun Monaſterio.

Pio Veſcouo, ſeruo de' ſerui di Dio à perpetua memoria.

INVIGILANDO noi (quanto da Dio ci è permeſſo) circa la cura del Paſtorale officio da ſua Diuina Maeſtà, benche indegnamente, comeſſoci, aſsiduamente, & volontieri ſiamo intenti à

quelle cose, per le quali à tutti gli errori, & eccessi si viene ad obuiare, & opportunamente si soccorre à quali si voglia persone, specialmente del sesso feminile, le quali, se bene hanno votato la virginità sua à Dio, & sotto il giogo della Religione con affetto cercano di seruire à Christo Saluator nostro nel sacrificio della Castità, declinano nondimeno dalla via della giustitia, & honestà: Acciò dunque niuno inconueniente in quelle si ritruoui, che macchi la gloria dell' honestà regolare, & meritamente possa offendere la Maestà Diuina; Et in queste cose più prontamente siamo vigilanti, secondo che conosciamo ciò esser salutare, & espediente nel Signore.

Con questa Constitutione da durare perpetuamẽte inherẽdo ancora alla Constitutione della felice memoria di Papa Bonifacio Ottauo nostro predecessore, la qual comincia, *Periculoso*, & alli Decreti del Concilio di Trento publicati sopra la clausura delle Monache con l'auttorità Apostolica per tenore delle presenti statuimo, & perpetuamente ordiniamo, che tutte, & cadauna Monaca presenti, & future di qual si voglia Religione, Ordine, Militie, etiã Hierosolimitane,

ne, le quali ò già siano state accettate, ouero si accetteranno per l'auuenire in quali si voglian Monasterij, ò Case, & tacitamente, ouero espressamente haueranno fatta la Professione, etiam che si chiamino Conuerse, ò con qual si voglia altro nome, etiam che secondo gli instituti, & fondationi della loro Regola non siano tenute alla clausura, se ben quella mai non si sia seruata ne i Monasterij, & Case loro ancora da tanto tempo in quà, che non ci sia memoria in contrario, debbino per l'auuenire sotto perpetua clausura stare ne i Monasterij, & Case loro, secondo la forma della predetta Constitutione della felice memoria di Bonifacio Papa Ottauo nostro predecessore, la qual comincia *Periculoso*, approbata, & innouata nel sacro Concilio Tridentino, la quale noi con la sudetta auttorità ancora approuiamo, & innouiamo in tutto, & per tutto; & comandiamo, che strettamente sia osseruata.

Le Monache che professe tacitamente, ouero espressamẽte seruino la clausura, e anco le Conuerse.

Et se alcune Monache per auenrura si trouaranno, le quali cõfidatesi nella consuetudine etiã immemorabile, ò nell instituto, ouero nella fondatione della lor Regola, ostinatamente resistino à questa clausura, ò ĩ qualũque modo repugnino;

gli

gli Ordinarij insieme. con li loro Superiori, con ogni rimedio di ragione, & di fatto, come ribelle, & incorrigibili le constringhino à stare precisamente sotto detta clausura, & perpetuamente osseruarla.

Ordini circa le Terziarie.

Le donne ancora dette Tertiarie, ouero di penitenza di qual si voglia Ordine, che viuono in Congregatione, se queste tali saranno talmente Professe, che habbino fatto solenne voto, esse ancora siano precisamente tenute alla clausura, si come è detto.

Ma se non haueranno fatto solēne voto, gli Ordinarij insieme con li loro Superiori le essortino, & persuadino à farlo; & parimente alla Professione; & dopò fatto il voto, & la Professione si sottomettino anco esse alla medesima clausura; ilche se recusaranno, & alcune di esse si ritroueranno scandalosamente viuere, siano con ogni seuerità punite.

A tutte le altre poi che in ogni modo vogliono viuere cosi sēza fare Professione, & senza stare in clausura, vietamo, & in perpetuo prohibimo, che per l'auenire in nessun modo accettino alcun'altra nell Ordine, Religione, ò Congregatione loro: Et se pure contra questa nostra

prohi-

prohibitione, & Decreto accetterāno alcune, quelle vogliamo che siano totalmente inhabili à poter cosi viuere: & dichiariamo esser irrita, & nulla ogni loro Professione, & accettatione, si come per il presente Decreto le irritiamo, & annulliamo.

Inoltre, acciò le Monache, ò Tertiarie sudette non patiscano per questa clausura alcun d anno, ouero incommodo nelle necessità loro, specialmente pertinenti al loro vitto: mà siano prouiste opportunamente, con la medesima auttorità Apostolica statuimo, dichiariamo, ordiniamo, & comādiamo a gli Ordinarij, & Superiori loro, che procurino, che le elemosine de fedeli siano raccolte dalle Cō uerse, che non sono Professe; ouero se pur saranno Professe, siano nondimeno d'età di quarant'anni, & habitino nelle Case contigue, fuori però del Monasterio, & non entrino nella clausura dell'altre Monache, eccetto ne i casi permessi dalle loro Constitutioni, & non possino vscire dalle loro Case per raccoglier dette elemosine, se non con licenza dell'Ordinario, ò delli loro Superiori.

Conuerse assunino le elemosine, ma siano d'anni 40. & habbino altre conditioni.

Et per l'auenire niune altre Conuerse Professe possino esser più riceuute, etiam che

che vi fusse il consenso de' loro Superiori, ouero Prelati. Et se pur contra questa nostra prohibitione saranno riceuute, tale recettatione sia nulla, irrita, & vana, si come da hora la irritiamo, & annulliamo.

Et se per questa via non si potrà à bastanza soccorrere alle necessità delle Monache, & donne Tertiarie sudette, ordiniamo ad essi Ordinarij, & Superiori loro, che prouedino di altre persone pie, & diuote à Dio, le quali raccoglino l'elemosine de fedeli; ò altramente si proueda, & soccorra in quel miglior modo, & più commodo che sarà possibile, etiam con l'opera manuale di esse Monache, & donne predette, ad arbitrio delli Ordinarij, & Superiori di esse, & secondo che ad essi parerà essere più espediente.

Numero delle Monache si regoli cõforme all'entrate del Monasterio.

Et accioche non si venghi à violare l'osseruanza della clausura per l'eccessiuo numero delle Monache, seguendo similmente la disposition di detta Constitutione di Bonifacio, & il Decreto del Concilio di Trento, strettamente inhibendo alle predette Monache, & à loro Superiori, & Ordinarij ordiniamo, & comandiamo, che non debbino riceuere,

uere, ne ammettere in detti Monasterij, ouero permettere che siano riceuute, & admesse più di quelle, che con le proprie rendite d'esi Monasterij, ò con le elemosine consuete si possino commodamente sostentare.

Commandando però in virtù di santa Obedienza sotto obtestatione del diuino giudicio, & comminatione della maledittione eterna à tutti gli Venerabili nostri fratelli Patriarchi, Primati, Arciuescoui, & Vescoui, che nella Città, & loro proprie Diocesi, & nelli Monasterij di Monache à se soggetti di ragione ordinaria, faccino publicare le presenti nostre lettere, & in quelli che mediate, ouero immediatamẽte spettano alla Chiesa Romana, procurino quanto prima potrã no con auttorità della Sede Apostolica insieme con gli Superiori di esi Monasterij, che la sudetta clausura si osserui.

Astringendo gli contradittori, & ribelli con la censura Ecclesiastica, posposta l'appellatione, chiamato in ciò se farà bisogno l'aiutó del braccio secolare.

Et à fin che questo cosi salutare Decreto più facilmẽte s'osserui, ricerchiamo, & instantemẽte preghiamo p le viscere della Misericordia di Giesu Christo nostro

Signore

Signore tutti i Prencipi ſecolari, & altri Signori,& Magiſtrati temporali, imponẽdo loro queſto per remiſsione de' peccati loro,che nelle ſudette coſe aſsiſtino, & preſtino il loro fauore,& aiuto alli predetti Patriarchi, Primati, Arciueſcoui, & Veſcoui, & altri Superiori di Monache, caſtigando etiã cõ le pene tẽporali, quelli, che in ciò deſſero impedimento.

Non oſtante alle ſudette coſe le Conſtitutioni, & Ordinationi Apoſtoliche, Statuti,& Conſuetudini, etiam immemorabili,& approuate, & confermate per la Sede Apoſtolica, Priuilegij anco, Indulti,& lettere Apoſtoliche cõceſſe,cõferma te,& p molte volte approuate, & innouate, anco nella fondatione, & inſtitutione de' detti Monaſterij,ò Caſe; & Monache ſotto qual ſi voglia forma di parole, & clauſule irritãti,& altri quali ſi ſiano Decreti,alle quali coſe tutte, quanto all'effetto ſolamente della ualidità di queſta noſtra Conſtitutione; noi deroghiamo, ancorche per loro ſufficiente derogatione di eſse, & di loro tutti tenori biſognaſſe fare ſpeciale, ſpecifica,eſpreſſa, & indiuidua mentione, & non per clauſule generali, importanti il medeſimo, ò pur qual ſi uoglia altra eſpreſsione, ò anco

foſſe

foſſe biſogno per ciò ſeruare qualche eſquiſita forma; hauendo noi per ſufficientemente eſpreſsi ſimili tenori, come ſe quì fuſſero parola per parola inſerti: Nõ oſtante qual ſi voglia coſa in contrario, ouero ſe ad alcuno fuſſe ſtato dalla medeſima Sede, ò in commune, ò in particolare conceſſo di non poter eſſer interdetti, ò ſoſpeſi per lettere Apoſtoliche, le quali non faccino piena, & eſpreſſa mentione & di parola in parola di tale indulto.

Auttorità delli Ordinarij ne i Monaſterij eſſenti.

Mà per queſto non credino gli Ordinarij de i luoghi, che ne i Monaſterij eſſenti, quanto alle altre coſe ſia loro attribuita giuriſdittione, ò poteſtà in parte alcuna.

Vogliamo ancora, che le preſenti lettere ſian publicate alle porte della Chieſa di S. Pietro, Prencipe delli Apoſtoli, in Cancellaria noſtra, & in Campo de Fiore, & ſiano ſcritte trà le Conſtitutioni eſtrauaganti da durare perpetuamente. Et perche ſarebbe difficile, che le preſenti ſi portaſſero in ciaſcun luogo, vogliamo, & ancora dichiariamo, che alli tranſunti di eſſe, ancorche impreſsi ſottoſcritti per mano di alcun Notaro, & ſigillati con il ſigillo d'alcun Prelato, la

mede-

medesima fede per tutto totalmente si presti, che si prestarebbe alle presenti quando si producessero, ò mostrassero. Per tanto à niuna persona sia lecito di rompere questa nostra carta di approbatione, innouatione, Statuto, Decreto, commandamento, interdetto, prohibitione, annullatione, precetto, inhibitione, requisitione, preghiera, imposition, derogatione, dichiaratione, & volontà, ouero temerariamente contrauenirle. Se alcuno presumerà di tentar questo, sappia d'incorrere nella indignatione dell Omnipotente Iddio, & delli Beati suoi Apostoli Pietro & Paolo.

Data in Roma appresso S. Pietro l'anno dell Incarnatione del Signore 1566. alli 29. Maggio, l'anno primo del nostro Pontificato.

BOLLA CENTESIMA

di Pio Papa Quinto.

Contra le Monache, che vsciſcono dalla clauſura ſenza licenza, la qual ſi deue concedere ſolamente per cauſa di grande incendio, ouero infermità di lepra, ò peſte. Et contra quelli che le accompagnano, ouero riceuono. Et Superiori, che le concedono licenza di vſcir altrimente.

VOLENDO noi prouedere al decoro, & honeſtà di tutte le Monache, delle quali Gieſu Chriſto Signor noſtro è ſpoſo, à fine che ſopra edificando nella purità, & caſtità poſsino felicemente habitare in eſſo; è coſa conueniente, che con debita conſideratione rimouiamo quelle coſe, che poſſono denigrare la fama loro.

Certamente è coſa di molto pericolo,

& ſcandalo, & grandemente contraria ali'oſſeruanza Regolare, che le Monache alle volte per viſitare ò per cauſa di infermità, ò con altro preteſto padri, madri, fratelli, ſorelle, ouero altri parenti: & ſimilmente Monaſterij, & altri luoghi detti filiationi, etiam à loro ſoggetti, eſchino dalli Monaſterij, & diſcorrino, & vadino vagando per le caſe de' ſecolari, con il quale quaſi colore il ſegnalato dono dell'honeſtà, & della pudicitia mettono in pericolo.

Onde volendo noi per debito del noſtro Paſtorale officio, à ſalute loro, proue dere à queſto male, ſeguitando ancora il Decreto del ſacro Concilio di Trento ſopra la clauſura delle Monache, & alle altre noſtre lettere ſopra la medeſima clauſura publicate, aggiungendo di più, vogliamo, ſtatuimo, & ordiniamo, che non ſia lecito à niuna Abbadeſſa, Priora, ò altre Monache, etiam Certoſine, Ciſtercienſi, di S. Benedetto, & Mendicanti, & di qual ſi voglia altri Ordini, etiam di militie, & ſtati, gradi, conditioni, dignità, & preeminenze ſiano, etiam di Regia, & Illuſtre ſtirpe nate, di vſcire per l'auuenire dalli predetti Monaſterij anco per occaſione di infermità, ò di viſita-

re

re altri Monasterij, se ben à loro soggetti, ouero case di padri, madri, ò altri parenti, nè con altro pretesto manco, saluo che per causa di grande incendio, ò de infermità di lepra, ò di peste, la qual infermità però, oltra gli altri Superiori delli Ordini, a quali spettasse la cura de' Monasterij, vogliamo ancora che sia conosciuta, & espressamente approbata in scritto dal Vescouo, ò altro Ordinario del luogo, posto che detti Monasterij fossero essenti dalla giurisdittione de i Vescoui, & Ordinarij; ma ne anco ne i predetti casi sia loro lecito di star fuori delli Monasterij, se non per quel tempo che sarà necessario.

Casi ne i quali è lecito alle Monache vscire di clausura, con licenza de' Vescoui, & altri Superiori.

Quelle che vscirāno in altro modo di quello che è detto, ouero chi in qualunque modo concederà licenza di vscire, & chi le accompagnerà, & similmente quelle persone che le riceueranno ò laiche, ò secolari, ouero Ecclesiastiche, parenti, ò nò, incorrino allhora subito nel l'escōmunicatione maggiore di lata sententia, senza altra dichiaratione, dalla quale non possino esser assolute, se non dal Pontefice Romano, eccetto nel ponto della morte; & di più priuiamo tanto quelle che saranno vscite, quato gli Pre-

Pene di quelle che escono di clausura.

Pene di quelli che concedono le licētie di uscire.

sidenti loro, & altri Superiori sudetti, che simili licentie concedino delle dignità, officj, & amministrationi, che essi, ò esse haueßero allhora; & quelle, & quelli dichiariamo inhabili alli già ottenuti, & a gli altri, che per l'auenire fossero per ottenere.

Annullatione delle licentie.

Et similmente annulliamo, & rendiamo inualide, & di niun valore, & momento le licenze, & facoltà, ouero indulti, & priuilegij di vscire de' Monasterij, & fuori di quelli stare, concessi da noi, ò da altro Pontefice Romano nostro Predecessore, & dalli Nuncij della Sede Apostolica, & Legati etiam de Latere, & dal Penitentiero Maggiore, ò dalli Superiori de' sudetti Ordini, ò altre persone, sotto quali si voglia tenori, & forme, & con quali si voglia clausule restitutiue, preseruatiue, attestatiue di mente etiam concedenti noua gratia, & data, & altre più efficaci, & efficacissime, & insolite, & irritanti, & altri Decreti in genere, ouero in specie, etiam di Motu proprio, & di certa scienza, & di piena potestà Apostolica concessi ad instanza, rispetto, & contemplatione, ò come altramente sia de Imperatori, di Rè, di Duchi, &

di

di altri Prencipi; & ancora de Cardinali della Santa Romana Chiesa, lequali cose totalmente togliamo via, & similmente le lettere sopra ciò fatte, ò da concederſi per l'auuenire, delli quali vogliamo che non posſino valerſi quelle perſone, che le hanno, ò haueranno, & che cosi ſia giudicato, & definito da tutti i Giudici, & Commiſſarii di qual ſi voglia auttorità: leuando loro, & à ciaſcheduno di eſsi la facultà, & auttorità di giudicare, & interpretare altrimente; dichiarando ancora eſſere irrito, & vano tutto quello, che diuerſamente ſopra le ſudette coſe ſarà da alcuno con qual ſi voglia auttorità ſciente, ò ignorantemente attentato.

Obligo de gli Ordinarij di publicare ogn'anno la preſente Bolla.

Commandando à tutti, & cadauno delli Venerabili noſtri fratelli Patriarchi, Primati, Arciueſcoui, Veſcoui, & altri Ordinarij delli luoghi in virtù di ſanta Obedienza, & ſotto obteſtatione del Diuino giudicio, & comminatione della maledittione eterna, che ogni anno per ſe, ò per altro, ò altri publichino le preſenti lettere nelle Città, & proprie loro Dioceſi, & con ogni diligenza inuiolabilmẽte oſ-

seruino, & faccino osseruare, & procurino tutto quello che in esse si contiene: & ancora il predetto Decreto di detto Cõcilio, che comincia *Bonifacii Octaui* sotto le censure Ecclesiastiche, & altre sudette pene contenute in esso Decreto, constringendo ancora con altre pene, & auttorità nostra tutti gli contradittori, ribelli, & inobedienti alle sudette cose, posposta ogni appellatione, etiam aggrauando le sudette pene vna & più volte, & apponendo l'Ecclesiastico interdetto, seruati gli termini, & processo sopra di ciò, come si deue, & chiamato ancora à tal'effetto, se farà bisogno, l'aiuto del braccio secolare.

Non ostante alle predette cose le Constitutioni, & ordinationi Apostoliche, ne altro in contrario, ouero se ad alcuni communemente, ò in particolare dalla medesima Sede sarà stato concesso, che non possino esser interdetti, sospesi, ò escommunicati per lettere Apostoliche, le quali non faccino piena, & espressa mentione di parola in parola del sudetto indulto, restando però nel suo vigore l'altre Apostoliche Constitutioni, & ordinationi fatte sopra la medesima clausura.

Inol-

Inoltre vogliamo, che alli transunti delle presenti etiãdio impressi, & sottoscritti per mano d'alcun publico Nodaro, & sigillati con il sigillo d'alcun Prelato, si presti la medesima fede in ogni luogo del mondo, tãto in giudicio, quanto fuori di giudicio, che si farebbe alle presenti istesse, ogni volta, che si producessero, ò mostrassero.

Non sia dunque lecito ad alcuno di rõpere questa carta della nostra legge, ordinatione, priuatione, annullatione, Decreto, commandamento, & volontà; ouero temerariamente ardire di contrauenirle. Et se alcuno presumerà di tentar questo, incorrerà nella disgratia di Dio Omnipotente, & delli Beati Apostoli Pietro, & Paulo.

Data in Roma appresso S. Pietro l'anno dell'Incarnatione del Signore 1569. il primo di Febraro, l'anno Quinto del nostro Pontificato.

40

BOLLA DECIMATERTIA di Gregorio XIII.

Sopra la clausura delle Monache, & elemosine, delle quali deuono esser prouiste.

Doue anco si parla delle Conuerse, & del serar le porte de' Monasterij, che rispondono in Chiesa.

Gregorio Vescouo, seruo de' serui di Dio à perpetua memoria.

COSA giustissima, che sij da noi con vna speciale, & singolar sollecitudine proueduto alle Vergini consecrate à Dio, le quali sprezzate le lusinghe del secolo, s' hanno dedicate alli diuini seruitij; sì perche sijno rimosse da esse tutte

te

te quelle cose, le quali potrebbero impedire il loro santo proposito ; sì ancora perche stando esse casta, & religiosamente nel culto di Dio, le sijno somministrate le cose necessarie al vitto.

Et certo dopò il Decreto del sacro Concilio di Trento, nelquale si rinoua la Constitutione della felice memoria di Bonifacio Ottauo nostro Predecessore, laquale comincia, *Periculoso*, prohibẽdo, che non sii lecito ad esse Monache vscire dalli suoi Monasterii, ouero ad alcuna persona di qual si voglia sesso, ò ordine ad esse intrare ; & inoltre si commanda à tutti li Vescoui, che specialmente procurino, che in tutti li Monasterij à loro soggetti : negli altri veramente cõ l'auttorità della Sede Apostolica sij diligentemente reintegrata la clausura delle Monache, doue fosse violata, & iui sii conseruata, doue si mantiene intieramente : Pio Papa Quinto di pia memoria anco nostro Predecessore desideroso di prouedere al vitto ancora, & alle sue necessitadi, hauendo approuate, & rinouate le cose dette di sopra, & hauendo ordinato, che tutte le medesime cose hauessero loco ancora nelle Monache, sotto qual si voglia militia, anco

Hiero-

Hierosolimitane, & altre, che hanno fatta professione di Religione tacitamente, ouero espressamente di qual si voglia nome fussero giudicate; accioche esse p questa occasione niun danno patissero ne' suoi bisogni, ancora commandò a gli Ordinarij de' luoghi, & alli Superiori di quelle, che procurassero, che le elemosine de' fedeli fussero raccolte dalle Conuerse non Professe, ouero Professe, ma almeno di età d'anni quaranta, & già molto tempo conuertite, lequali habitassero in case contigue, ma fuori del Monasterio; in tal modo però, che le predette Cõuerse nõ intrassero nella clausura dell'altre Monache, se non nelli casi permessi, nè potessero vscire da quelle sue istesse habitationi à raccogliere tali elemosine senza permissione delli Ordinarij, ouero suoi Superiori; Che se ne anco questo paresse bastare, l'istesso Pio Predecessore commandò à gli istessi Ordinarij, & Superiori, che dessero carico ad alcune persone pie di raccoglier tali elemosine, & prouedessero secondo il loro giudicio di altre cose, lequali giudicassero essere vtili à solleuare la pouertà delle Monache.

Ma si come habbiamo inteso, essendo che

che molte Monache, ancora quelle, che si chiamano Tertiarie, viuendo sotto solenne voto di Religione, & perpetua clausura, & altre compreſe in tali lettere, & ſtando nell'iſteſſa clauſura, hanno oltre di ciò biſogno di molte coſe neceſſarie per loro ſoſtentatione; nè inſino à queſto tempo è ſtato ſouenuto alli ſuoi biſogni di alcun ſufficiente rimedio, anzi alcune Tertiarie viuono ſin quì fuori di alcun voto ſolenne, le quali non ritornerebbono alle caſe ſue, ouero de' ſuoi, ma ſe ne ſtariano ſotto il ſolenne voto della Religione, & clauſura predetta, ſe foſſe proueduto conuenientemente alla loro ſoſtentatione; Noi, li quali non vogliamo, che eſſe sijno deſtitute delle coſe neceſſarie, & habbiamo inteſo che in molte Città, Caſtelli, Ville, ouero altri luoghi, tanto nelle Chieſe, & Monaſterij, quanto nelli Hoſpitali, Collegij, Confraternità, & altri luoghi pij, molte, & diuerſe elemoſine ſono date alli poueri di Chriſto, ancora quelle, che ſi danno da huomini priuati, sì Eccleſiaſtici, come Laici, conſiderando che la charità deue eſſer principalmente eſſercitata verſo tali perſone, le quali riceuuta la pouertà volõtaria ſeruono à Dio, lõtane da ogni com-

commercio di huomini, & con preghiere continue rimouono dal popolo Christiano l'ira sua concetta per li peccati; pẽsando ancora che se gli fosse lecito andare à i predetti luoghi à dimandare tali elemosine à pena poter essere che gli predetti Monasterij, Chiese, luoghi, & persone almeno nõ dassero tanto à ciascheduna d'esse, quanto sogliono dare à ciascheduno de gli altri poueri, che vãno à quei luoghi; desiderãdo di prouedere d'aiuto opportuno, & sufficiente souenimento à tutta q̃lla sorte di donne dedicate à Dio.

Con la pienezza della potestà dataci statuimo, & ordiniamo, che tutti, & ciascheduno Patriarchi, Primati, Arciuescoui, Vescoui, & altri Prelati delle Chiese, & Abbati, Priori, Preuosti, & altri che ottengono in qual si voglia modo Chiese Patriarchali, Primatiali, Metropolitane, Cathedrali, & altre Chiese, & Monasterij, Priorati, Prepositure, Canonicati, Prebende, dignità di personati, amministrationi, officij, & altri beneficij Ecclesiastici cõ cura, & senza cura, secolari, & di san Benedetto, & di S. Agostino, & dell'Ordine Cistercience, Cluniacense, Premõstratense, Carthusiense, Camaldulẽse, di San Basilio, Casinẽse altre volte di S. Giustina,

na, del Monte Oliueto, di S. Saluatore, & Lateranense, & de Cruciferi, ouero Frati di S. Girolamo, & de Predicatori, Minori, Minimi, Carmeliti, Eremiti dell'istesso S. Agostino, de Serui della Beata Maria, di sãta Chiara, & di qual si voglia altri Ordini, tanto d'huomini, quãto di dõne, anco Mendicanti, & di Congregationi, & Militie Regolari ancora, de Iurepatronatus de Laici, anco de Nobili, Duchi, Rè, & altri Prencipi, che sono in titolo, comenda, amministratione, & altri, & gli Rettori, Gouernatori, Cõfrati, amministratori, & tutti gli altri, iquali per rispetto di quelli, & de' Capitoli, Cõuenti, Mense, Hospitali ancora de Laici, & soliti esser amministrati per Laici, di Cõfraternità de fedeli di Christo, de Schuole, de Collegij, & d'altri pij luoghi con qual si voglia nome chiamati, & che si ritrouano in qualunque parte del mondo, sogliono ogn'anno, mese, settimana, ò giorno de frutti, rendite, & entrate delle Chiese, Monasterij, Priorati, Officij, dignitadi, beneficii, Cõgregationi, Hospitali, Confraternità, Schuole, Collegii, & d'altri luoghi pij predetti; distribuire, & donare a' poueri di Christo alcune elemosine in pane, frumẽto, farina, vino, viuande,

uande,denari, ouero in altre cose pertinenti al vitto, & vestito,anco à supplicatione,& preghiere, & per cedule, & per bollettini, ouero in altro modo che da tanto tempo in quà, che sia immemorabile, ouero sono obligati per qual si uoglia altra ragione di detti frutti,rendite, & entrate; & in quanto alli Hospitali predetti di quelle cose,che gli auanzano, ouero gli auanzeranno,riserbandosi l'attual bisogno p l'Hospitale; & qualunque altre psone particolari ancora Laici, ouero anco Vniuersità de' Laici, li quali sono obligati per testamẽto, per vltima volontà, ouero per altra dispositione, ancora tra viui, farui tali elemosine;

La metà di tutte le elemosine vadino al di Monasterij di Monache.

Sijno tenuti omnimodamente dare, & distribuire veramente, realmente,& con effetto, & senza alcuna dimanda, essattione, & ricercamento di tali elemosine, & doni, ouero senza aspettare alcun'altro commandamento da noi sopra ciò, ouero dichiaratione della nostra mente: & cessando, & scacciando ogni dimora, subterfugio, & eccettione; mezza parte di tutte, & qual si voglia elemosine, & doni simili,con qual si voglia nome chiamate,in qualunque tempo,& modo solite esser distribuite,ancorche siano degne

di

di ſpecial nota, & ſijno da eſser diſtribuite da loro, ſecondo i pij voleri de' defunti, & d'altri ſotto certa forma nel Teſtamento, ouero altra qual ſi ſia diſpoſitione (mentre però non ſijno diſtribuite in certe perſone, ne in certi vſi pij altri, che vitto, & nutrimento de' poueri) à quali ſi voglia delle predette Monache anco Tertiarie, che viuono ſotto ſolenne voto di Religione, & di perpetua clauſura, & che ſtanno nelle terre, & luoghi, à poueri de' quali ſi diſtribuiſcono tali elemoſine, & la qual mezza parte noi le applichiamo.

Gli Ordinarij hanno obligo di far ſoder l'elemoſine ſopradette.

Ma accioche le coſe premeſse procedino con charità, & pietà, & ſortiſchino efficacemente l'effetto ſuo, commandiamo per lettere Apoſtoliche à tutti, & ciaſcheduni Patriarchi, Arciueſcoui, Veſcoui, & altri Ordinarij de' luoghi, che ciaſcheduno per ſe, ouero per vn'altro, ouer per altri, procedendo all'eſſecutione delle preſenti nelle ſue Città, & Dioceſe, riſcuodino dalle Chieſe, Monaſterij, Hoſpitali, Confraternità, Schuole, Collegij, luoghi, & dalle perſone Eccleſiaſtiche, & Laiche predette, ancora in qual ſi voglia modo eſsenti, la metà de tali elemoſine; & con effetto diſtribuiſchino

ſchino per portione, come parerà eſſer giuſto ad eſsi Ordinarii de' luochi à ciaſcheduno Monaſterio delle pouere Monache anco Tertiarie delle ſue Città, & Dioceſe, ancorche ſiano ſottopoſte ad altri Superiori; Percioche noi diamo, & concediamo piena, & libera facultà & auttorità a gli iſteſsi Ordinarij de' luoghi, come Delegati ancora della Sede Apoſtolica, & a ciaſcheduno di quelli tanto per ſe, quanto per altro, ò altri, di far le coſe premeſſe, & di raffrenare qualunque contradittori, & ribelli, con imporli pene pecuniarie da eſſer applicate ad arbitrio delli ſteſsi Ordinarii, & qual ſi voglia di loro, & in ſuſsidio con ſentenze, cenſure, & pene Eccleſiaſtiche, & altri opportuni rimedii di ragion, & di fatto, poſpoſta qual ſi voglia appellatione reſpettiuamente, & inuocare l'aiuto del braccio ſecolare, & di far operar, commandar & eſsequire altre coſe nelle predette, & le neceſsarie, & opportune intorno ad eſse.

Parenti aiutino le Monache.

Di più perche è molto ragioneuole, che ancora quelli, li quali ſono congionti di alcuna conſanguinità con eſse Monache ancora Tertiarie prefate biſognoſe, diino alcun aiuto nelle coſe premeſ-

ſe,

se, richiedendo ciò la ragion del sangue, & il debito di charità, & honestà; commettiamo a ciascheduni Ordinarii de' luoghi, che procurino con ogni officio, & diligenza di auisarli, & persuaderli, & induchino per qual si voglia vie, che le pareranno buone, li padri & madri, li fratelli, & altri, alli quali apparteneua dotarle, se fossero restate nel secolo; ouero a' quali sono venuti li beni, & successioni; & quelli i quali, se le hauessero maritate, molto più gli hauerebbono dato, che entrando in Monasterio; ouero quelli, iquali sarebbono obligati a nodrirle, se hora le tenessero in casa, ouero se ritornassero alle case loro; a souenire charitatiuamente alle Monache, anco alle Tertiarie predette, secondo le loro facoltà; douendo sapere, che questo ancora gli sarà di grādissimo giouamento alla salute dell'anime.

Conuerse & loro officio, & obligo.

Ma quanto alle Conuerse professe, le quali il predetto Pio predecessore per le predette lettere sotto determinate conditioni iui contenute permise, che stassero fuori de i Monasterii per raccogliere le elemosine; imponemo alli istessi Ordinarii de' luoghi, che in quelli Monasterii, ne i quali conosceranno, che

computate le fatiche cottidiane sij stato proueduto di sufficiente souenimento, & sostentatione cō il sopradetto modo, ouer in qualunque altro; riduchino l'istesse Conuerse sotto la medesima clausura con l'altre Monache, ne permettino più che eschino dalli suoi Monasterij: & rimandino à casa, deposto l'habito, le Conuerse non Professe, & che non vogliono far Professione; nè si permetti che per l'auuenire sijno riceuute in tali Monasterii, se non sono per far la Professione al suo tempo, & per stare sotto perpetua clausura. Ma quello che statuì l'istesso Pio predecessore, che per l'auuenire non potessero esser più riceuute ancora de consentimento de' suoi Superiori altre Conuerse professe; Noi dichiariamo cosi douersi intendere, fuor che quelle Conuerse, lequali habitassero fuori del Monasterio nelle case contigue.

Duratione delle elemosine sopradette.

Determiniamo poi, che la contributione, & applicatione delle predette elemosine debbi durare, & valere, & pienamente conseguire li suoi effetti, sin tanto che il numero delle Monache ancora di tali Tertiarie (il qual vogliamo, & commandiamo, che sij stabilito, & ordinato da essi Ordinarii de' luoghi, ancora

cora nelli Monasterii in qual si voglia modo essenti dalla sua cura, & gouerno, interuenendo li suoi Superiori, nè possino essere riceuute altre sopra quel numero anco di consentimento de' suoi Superiori) sarà talmente sminuito che l'altre Monache, & Tertiarie possino sostentarsi commodamente delle proprie entrate di essi Monasterii, ouero delle solite elemosine: sopra laqual cosa carichiamo la conscienza delli medesimi Ordinarii, talmente però, che mancando ciascheduna delle tre parti dell'istesse Monache, la distributione ancora della terza parte dell'istesse elemosine, & cosi successiuamente del tutto sia estinta, & ritornino, & restino nel primiero stato sotto li debiti, ò soliti pesi.

Porte che vãno dalli Monastery nelle Chiese siano serate.

Oltra di ciò dichiariamo non essere lecito ad alcuna Monaca anco Tertiaria hauer porta, per laquale si possi dal Monasterio entrare nella Chiesa esteriore di esse Monache, nella quale suol essere aperto l'ingresso alli secolari ad vdire le Messe, & Diuini Officij; ma totalmente si chiudi co'l muro.

Nè parimente esser lecito alle Mona-

La prima porta del Monasterio, che serue per vestibulo per andare alle Ruote, et Parlatorij, s'intende fuori di clausura.

che anco Tertiarie vscire dalla porta del Monasterio, la quale è per la clausura d'esso Monasterio, anco per serare l'altra porta dinanzi, per la quale sogliono venire li secolari ouero alla Ruota, ouer alle grade, ouero alli luoghi deputati a' ragionamenti, volgarmente chiamati Parlatorij, ouero à batter ad essa porta della clausura, li quali luoghi essendo almeno soliti essere aperti a' secolari per le predette cagioni, deuono esser giudicati fuori della clausura ancora quando sono serati.

Oltre di questo essortiamo nel Signore, auisiamo, & ricerchiamo qualũque Signori, & Magistrati tẽporali, che dijno, & porgino ogni opportuno fauore, & aiuto ad ogni dimanda, & requisitione di essi Ordinarij, ouero d'alcuno d'essi, assistendogli nelle cose predette.

Finalmẽte comandiamo, & ordiniamo ad essi Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, & altri Ordinarij de' luoghi, che ciascheduni nelle sue Città, & Diocese publichino queste nostre presenti lettere (alli transunti delli quali anco stampati sottoscritti di mano d'alcun publico Nodaro, & sigillati da persona posta in dignità Ecclesiastica, vogliamo che si

debba

debba hauere la medesima fede in ogni luogo, sì in giudicio, come fuori, la quale s'hauerebbe all'istesse nostre originali se gli fossero date, & mostrate) & le faccino publicare, & inuiolabilmente le osseruino, & faccino osseruare, secondo quelle cose, che contengono, & secondo il loro tenore, insieme con le predette, & altre lettere, Constitutioni, & comandamenti publicati dal predetto Pio Quinto, & da altri nostri precessori per l'intiera instauratione, custodia, & fermezza della clausura.

Non ostante le volontà de' testatori, & d'altri, & le fondationi, & di Bonifacio predetto, & di vna del Concilio generale, di dui, non però di tre diete, & qual si voglia altre Cõstitutioni, & ordinationi Apostoliche speciali, ò generali, publicate ancora nelli Prouinciali, & Sinodali Cõcilij, & qual si voglia statuti, anco con giuramẽto, cõfirmatione Apostolica, ouero qualũque altra fermezza corroborati, di Chiese, Monasterij, Ordini, Hospitali, Militie, Confraternità, Collegij, & altri luoghi pij predetti, cõsuetudini anco di tẽpo ĩmemorabile; priuilegij anco, indulti, esẽtioni, libertà, gratie, & littere Apostoliche alle Chiese, Monasterij, Ordini,

Hospitali, Confraternità, Collegii, & luoghi pij, & à Superiori, & persone di quelli sotto qualunque tenori, & forme, & con qualsi voglia clausule derogatorie anco delle derogatorie, & altre più efficaci, & insolite, & annullanti, & gli altri Decreti in genere, vel in specie, & altre volte in qualunque modo concessi, confirmati, approbati, & più volte innouati, ancorche in essi si auuertisca espressamente, che non possino esser derogate, se non sotto certa forma iui espressa, alle quali tutte, & cadauna, ancorche bisognasse di quelle, ouer di tutti li suoi tenori far mentione, ò qual si voglia altra espresione speciale, specifica, espressa, & indiuidua, & di parola in parola, ma non per clausule generali, che significhino l'istesso, hauendo quelli tali tenori per espresi piena, & sufficientemente, come se fussero intraposti nelle presenti di parola in parola, per questa volta solamente deroghiamo specialmente, & espressamente à quelli, quali si siano contrarii: stando però nel resto nel suo vigore; ouero se alli sopradetti, ò qual si voglia altri sia concesso dalla Sede Apostolica, che non possino esser interdetti, sospesi, ouero escommunicati per lettere

Aposto-

Apoſtoliche, le quali non facciano piena, & eſpreſſa, & di parola in parola mentione di ſimil indulto.

Non ſia dunque lecito ad alcun huomo rompere queſta carta della noſtra ordinatione, ſtatu., applicatione, conceſsione, dono, commiſsione, commandamento, dichiaratione, Decreto, volontà, carico, eſſortatione, auiſo, requiſitione, precetto, mandati, derogatione; ouero à quella con ardimento temerario contrauenire; ma ſe alcuno preſumerà di tentar queſto, ſappi ch'egli incorrerà nel ſdegno dell'Omnipotente Dio, & delli Beati Pietro, & Paolo Apoſtoli ſuoi.

Data in Roma l'anno dell'Incarnatione del Signore 1572. alli trenta Decembrio, l'anno primo del noſtro Pontificato.

BOLLA

XXXVI.

di Gregorio XIII.

Riuocatione di qualunque licentie di entrar in Monasterij, & luoghi di Monache, & Religiosi di qual si voglia ordine: Et prohibitione di vsar le licentie concesse per casi necessarij, solamente nelle necessità vrgenti.

Gregorio Vescouo, seruo de' serui di Dio à futura memoria.

9151482
10 09 2021